

660.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 APRILE 1967

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROSSI

INDICE

	PAG.
Congedi	33651
Disegni di legge (<i>Approvazione in Commissione</i>)	33691
Disegno e proposta di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 1967, n. 22, concernente nuove disposizioni in materia di ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società (<i>Approvato dal Senato</i>) (3943);	
ALPINO e TROMBETTA: Proroga della validità delle disposizioni del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27, convertito in legge 12 aprile 1964, n. 191, sulla tassazione degli utili distribuiti dalle società (3563)	33668
PRESIDENTE	33668
ANDERLINI	33673
ANGELINO	33677, 33678, 33683, 33684
BARCA	33684
DE PASCALIS	33674, 33687
GOEHRING	33677, 33678, 33679, 33690
LENTI	33681
LOMBARDI RICCARDO	33671, 33674, 33676, 33691
PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>	33669, 33673
33675, 33678, 33679, 33680, 33682, 33684	
33685, 33686, 33687, 33691	

	PAG.
RAFFAELLI	33675, 33682, 33683
RAUCCI	33685
SOLIANO	33679, 33680
VICENTINI, <i>Relatore</i>	33668, 33678, 33679
33680, 33682, 33684, 33685	
Proposte di legge:	
(<i>Annunzio</i>)	33651
(<i>Approvazione in Commissione</i>)	33691
(<i>Trasmisione dal Senato</i>)	33651
Interrogazioni e interpellanze (<i>Annunzio</i>)	33695
Interrogazioni (<i>Svolgimento</i>):	
PRESIDENTE	33651
GREGGI	33652
MANCO	33654
MAZZA, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i>	33651, 33653
Domande di autorizzazione a procedere in giudizio (<i>Esame</i>):	
PRESIDENTE	33655, 33660, 33663, 33664
ACCREMAN	33665, 33667
AMATUCCI, <i>Presidente della Giunta</i>	33661
33666	
AZZARO	33665
BISANTIS, <i>Relatore per la maggioranza</i>	33656
33667	
CACCIATORE	33663
CARADONNA	33660, 33664

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 APRILE 1967

	PAG.		PAG.
COLLESELLI, <i>Relatore</i>	33659	Votazione segreta del disegno e della proposta di legge:	
GAGLIARDI, <i>Relatore di minoranza</i> . . .	33667	Conversione in legge, con modifica-	
GREGGI	33656	zioni, del decreto-legge 21 febbraio	
GREPPI, <i>Relatore</i>	33657	1967, n. 22, concernente nuove dispo-	
MANCO	33658, 33659	sizioni in materia di ritenuta d'ac-	
MILIA, <i>Relatore per la maggioranza</i> .	33668	conto o di imposta sugli utili distri-	
MICELI	33656, 33661	buiti dalle società (<i>Approvato dal</i>	
REGGIANI, <i>Relatore</i>	33655	<i>Senato</i>) (3943);	
RICCIO	33662	Senatore CHABOD: Modifiche alla legge	
ROMUALDI	33664	6 febbraio 1948, n. 29, per la elezione	
SANTAGATI	33658	del Senato della Repubblica (<i>Appro-</i>	
Comunicazioni del Presidente	33651	<i>vata dal Senato</i>) (3526)	33692
Corte dei conti (Trasmissione di relazione)	33651	Ordine del giorno della seduta di domani . .	33695

La seduta comincia alle 15,30.

PASSONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Iozzelli, Martino Edoardo, Pedini, Ripamonti, Russo Vincenzo, Sabatini e Terranova Corrado.

(I congedi sono concessi).

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. È stata presentata la seguente proposta di legge:

MINIO ed altri: « Modifica dell'articolo 291 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, numero 1175 » (4003).

Sarà stampata, distribuita e, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso i seguenti provvedimenti:

BARTOLE; DE MARZI FERNANDO ed altri: « Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari » (*Testo unificato già approvato dalle Commissioni riunite XI e XIV della Camera e modificato da quelle Commissioni riunite VIII e XI*) (594-718-B);

Senatore Russo: « Estensione dei benefici previsti dalla legge 12 febbraio 1957, n. 45, a favore dei lettori di lingua italiana all'estero » (*Approvato da quella I Commissione*) (4002).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi: il primo, alle Commissioni che già lo hanno avuto in esame; l'ultimo alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

PRESIDENTE. Il Presidente della Corte dei conti ha presentato, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione della Corte stessa sulla gestione finanziaria dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia » — Esposizione internazionale d'arte, per l'esercizio 1965. (Doc. XIII, n. 1).

Il documento sarà stampato e distribuito.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Il Ministro della difesa ha comunicato, ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, l'autorizzazione concessa a dipendenti di quel Ministero per prestare servizio presso organismi internazionali. Il documento è depositato negli uffici del Segretariato Generale a disposizione dei deputati.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

La prima è quella dell'onorevole Greggi, al ministro delle poste e delle telecomunicazioni, « per sapere per quali ragioni, considerazioni ed interessi (che dovrebbero essere sempre altamente morali e nazionali) la televisione italiana non abbia ritenuto opportuno, rispettoso e doveroso sospendere, almeno per una sera, la trasmissione da Sanremo del recente *festival*, colpito dal drammatico, sconcertante e penoso suicidio di un giovane partecipante » (5152).

L'onorevole sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni ha facoltà di rispondere.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. La RAI-TV è completamente estranea alla organizzazione dei *festivals*. Essa, anche a Sanremo, si limitò a riprendere e a trasmettere per radio e per televisione quella manifestazione e ha dichiarato, che, avendo gli organizzatori deciso di non sospenderla, nonostante il triste e pietoso episodio cui ella, onorevole Greggi, fa riferimento, ritenne di non poter venire meno al-

l'impegno di trasmissione precedentemente assunto con il pubblico dei telespettatori italiani e stranieri.

Questo per l'aspetto, diciamo così, ufficiale e amministrativo del problema. Quanto invece all'aspetto umano, onorevole Greggi, mi consenta di dirle che anch'io come lei e come tutti gli italiani — credo — mi posi quella sera, e per lungo tempo ancora dopo quella sera, la stessa domanda; me la posi, naturalmente, come se l'è posta lei, con la stessa perplessità e con lo stesso dolore, perché — diciamocelo pure — il fatto rivestiva un carattere di stravaganza e di allucinazione, e non solo per ciò che rappresentava, ma anche per come si era svolto e per le mille ipotesi che esso suscitava.

Ebbene, vuol sapere a quale conclusione io pervenni? A quella stessa della RAI-TV, anche se non per le stesse ragioni di ordine pratico. Conclusi, infatti, che non si poteva e doveva fare diversamente, in quanto — dolore e lutto a parte — non si può mitizzare un gesto che, pur nella sua umana desolazione, riveste il carattere della violenza, tanto più assurda se rivolta contro se stessi. La gioventù è molto sensibile a questi fenomeni; essa potrebbe scambiare (e spesso lo fa) per atto eroico ciò che in realtà è soltanto un gesto di debolezza e di sterile protesta. Ecco perché giunsi anche io, con dolore e rammarico, alla conclusione che meno si reclamizzano certe aberrazioni, tanto meglio è per tutti.

PRESIDENTE. L'onorevole Greggi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

GREGGI. La mia interrogazione, nella quale chiedevo per quali ragioni la televisione italiana non avesse ritenuto opportuno sospendere almeno per una sera la trasmissione del *festival* di Sanremo dopo il così sconcertante episodio del suicidio di un giovane cantante, fu presentata nei giorni in cui avvenne il fatto e naturalmente risentiva della commozione, del turbamento, dello scandalo (per tanti aspetti) che aveva colpito (e la stampa ne dava chiaramente prova; una stampa che dedicava due pagine all'avvenimento e andava a ruba) tutto il popolo italiano e ciascuno di noi.

Venendo oggi, pensavo che rimanessero validi i motivi della mia interrogazione e debbo confermare, dopo la risposta ufficiale del sottosegretario (non discuto di quella ufficiosa o privata avuta), che essi rimangono perfettamente validi. Confesso anche che non riuscivo ad immaginare quale sarebbe stata la

risposta. Era difficile sperare che la RAI-TV, sia pure a distanza di qualche mese, riconoscesse di aver commesso un errore. Questo sarebbe stato molto bello, ma non era facile sperarlo. D'altra parte, mi sembrava difficile che, a distanza di tempo dall'episodio e avendo potuto riflettere sullo stesso (che evidentemente si era forse anche determinato in una situazione di generale orgasmo e di fretta) i responsabili della RAI-TV potessero sostenere che essi avevano fatto bene a mantenere quella trasmissione.

Giustamente l'onorevole sottosegretario ha parlato di una vicenda allucinante, accennando anche al fatto che vi erano, evidentemente, interessi in gioco. Da una parte, l'interesse di uno spettacolo cui era legata molta gente, e non soltanto sul piano nazionale; e dall'altra, l'interesse di rispettare un sentimento popolare esploso dovunque. La prova migliore di tale sentimento la trassi in quei giorni dal largo spazio che la stampa di qualsiasi colore dedicò all'avvenimento, esprimendo sorpresa, rammarico, smarrimento.

Ora, i due interessi erano entrambi legittimi ma non erano, per così dire, della stessa qualità. Desidero inoltre precisare che la mia interrogazione fu determinata, in modo specifico, dalla notizia che lessi sui giornali (non so se rispondente a verità) che due funzionari della RAI-TV parteciparono con i dirigenti del *festival*, interessati dal punto di vista commerciale, alle discussioni sorte sul da farsi. Se questi due funzionari avessero detto che la RAI-TV non aveva intenzione (o per lo meno era molto perplessa in proposito) di trasmettere il *festival*, forse gli stessi organizzatori avrebbero sospeso la manifestazione per una sera.

L'onorevole sottosegretario ha espresso il suo personale sentimento (e di questo gli sono profondamente grato), sentimento di cui del resto non dubitavo minimamente. Ma il problema non riguarda la sfera dei sentimenti personali, bensì quello delle responsabilità pubbliche del Governo e della RAI-TV, che è un organismo funzionante in regime di pubblico monopolio. Non si sarebbe trattato certo, sospendendo una trasmissione per una sera, di mitizzare ancora di più un gesto che ha avuto sufficiente *réclame* e diffusione ovunque. Si trattava unicamente di rispettare il sentimento di sbigottimento che aveva preso, credo, tutti gli italiani di fronte all'avvenimento. Era, sì, un suicidio, quindi un atto violento, ma di un giovane. Mi pare che tutti pensarono che quel giovane fosse piuttosto

vittima che protagonista di una vicenda che lo aveva portato fino alla morte.

Confermo quindi il sentimento e le preoccupazioni che mi hanno spinto a presentare l'interrogazione. Nell'alternativa fra l'interesse di uno spettacolo e il dare agli italiani soddisfazione nei loro sentimenti profondi, con un tono di austerità di fronte all'avvenimento, consacrando in un organismo pubblico responsabile pubblicamente e nazionalmente il rispetto per un sentimento che aveva turbato tutti, credo sarebbe stata opportuna la seconda soluzione.

Ritengo che la televisione abbia perduto un'occasione per dimostrare uno stile superiore, degno della sua enorme influenza e, soprattutto trattandosi di un organismo monopolistico statale, della sua enorme responsabilità. D'altra parte, ritengo che abbia doppiamente mancato di rispetto al suo pubblico: in primo luogo, per non aver rispettato un sentimento popolare sicuramente prevalente; in secondo luogo, per avere indotto nel pubblico (forse anche nel pubblico dei giovani) il dubbio di qualcosa che diventa ancor più scandaloso, cioè che in questa materia ci si sia comportati tenendo presente, in modo determinante, l'interesse commerciale privato o comunque l'interesse commerciale. Questo, ripeto, con l'offesa ad un sentimento popolare, costituisce l'aspetto più triste e negativo della vicenda; sicuramente moltissimi italiani, e forse moltissimi giovani che erano rimasti sconvolti dall'incidente, hanno avvertito oltre il turbamento in sé e il dolore per l'incidente, anche un altro motivo di scandalo costituito dal dubbio che la televisione non abbia saputo imporre uno stile superiore, morale, di dignità, e nazionale, rispetto agli interessi commerciali che in quella occasione erano in gioco.

Mi auguro di aver sottolineato con la mia interrogazione un aspetto delle responsabilità della televisione e, oserei dire, anche un aspetto di tutte le responsabilità della società dei grandi nei confronti dei giovani. Non auspico, certo, che si verifichino in futuro episodi di tal genere; nella lunga vita della televisione italiana si presenteranno comunque altre occasioni nelle quali si dovrà scegliere fra il dar prevalenza a interessi particolari, o magari commerciali, o il dar prevalenza ad uno stile, ad interessi morali e generali superiori, su cui noi tutti, credo, siamo perfettamente d'accordo. Mi auguro quindi che, dopo questo incidente, la televisione possa e voglia dimostrarsi all'altezza dei suoi compiti, soprattutto sotto il profilo

degli interessi morali e degli interessi della civiltà: all'altezza cioè delle sue più alte responsabilità.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Cianca, al ministro delle poste e telecomunicazioni, « per conoscere se risponda al vero la notizia secondo la quale venerdì 3 febbraio saranno distrutti francobolli dello stock ministeriale; in caso affermativo, se ritenga necessario sospendere tale decisione per esaminare con spirito di doverosa comprensione ed accoglierla nei limiti della salvaguardia degli interessi dello Stato, la richiesta avanzata dai commercianti filatelici perché i francobolli deteriorati dalle recenti alluvioni siano sostituiti con quelli delle vecchie giacenze destinati all'incenerimento » (5166).

Poiché l'onorevole Cianca, non è presente, a questa interrogazione sarà data risposta scritta.

Segue l'interrogazione degli onorevoli Manco e Romualdi, al Presidente del Consiglio dei ministri ed al ministro delle poste e telecomunicazioni, « per conoscere quali siano le ragioni, i sistemi ed i principi che sono alla base della trasmissione *Oggi al Parlamento*. Se siano al corrente che molte volte vengono addirittura omessi i nomi dei parlamentari che intervengono nei dibattiti alla Camera e che vengono praticate discriminazioni » (5267).

L'onorevole sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni ha facoltà di rispondere.

MAZZA, Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni. La RAI-TV nella redazione della rubrica televisiva *Oggi al Parlamento* si attiene ai criteri di massima che nel gennaio del 1965 ebbe a sottoporre alla Commissione parlamentare per la vigilanza sulle radiodiffusioni. *Oggi al Parlamento* è la traduzione televisiva del resoconto parlamentare che, fino al gennaio 1965, veniva trasmesso nel corpo del *Telegiornale*. La rubrica in questione non è, non può e non deve essere un resoconto stenografico che registra tutto, né un bollettino che allinea tutte le informazioni con il medesimo risalto, ma un sintetico panorama dei fatti più salienti della giornata parlamentare, puntato non tanto sulle persone, quanto sulle cose, perché così reclama il pubblico e così vuole l'informazione televisiva.

Per altro, data la sua durata (sei-sette minuti), deve selezionare rigorosamente un vasto materiale che le due Camere, nelle assem-

blee plenarie e nelle commissioni, giornalmente forniscono. La rigorosa selezione delle notizie è imposta altresì dalla natura giornalistica della trasmissione, che mira a trattenere davanti al televisore un vastissimo pubblico (sei-sette milioni) in un'ora di punta, alle 20,20.

I criteri che regolano la rubrica non sono mutati rispetto a quelli sempre seguiti e che non hanno mai dato luogo a rilievi di fondo. Certo, possono capitare degli errori. Mi pare di poter riassumere i criteri nei seguenti punti.

La dimensione che ogni notizia ha in *Oggi al Parlamento* è necessariamente in relazione al numero delle notizie da segnalare in un dato giorno, dato che — come si è detto — il tempo della rubrica è necessariamente fisso. Quindi, un provvedimento importante discusso in una giornata ricca di notizie, avrà necessariamente minore spazio di quello che toccherà ad un provvedimento meno importante in una giornata povera di notizie.

Tutte le parti politiche, nell'ambito della stessa notizia, sono considerate alla stessa stregua. Se degli oratori intervenuti in un dibattito si citano solo i nomi, il principio vale per tutti, come varrà per tutti il criterio di riassumere la sostanza del discorso in occasione di un altro dibattito.

Di ogni provvedimento di cui si dà notizia, vengono citati il relatore per la maggioranza e quello (o quelli) di minoranza.

Quando viene in discussione un provvedimento di iniziativa del Governo insieme con altri di iniziativa parlamentare, lo si precisa, indicando il nome del primo firmatario delle proposte di legge concorrenti.

Quando in una stessa giornata prendono la parola su di uno stesso argomento più rappresentanti di uno stesso gruppo e non vi sia il tempo di riassumere singolarmente i loro discorsi, si precisa la loro posizione comune, e questo criterio — si intende — è adottato per tutti i gruppi, sia di maggioranza sia di minoranza. I discorsi, per altro, vengono riassunti nella successione cronologica in cui sono stati pronunciati.

Nella fase di esame e votazione degli articoli di un provvedimento si dà notizia delle principali norme approvate e dei più importanti emendamenti approvati e respinti.

Le leggi discusse dalle Commissioni di cui si dà notizia sono normalmente quelle approvate in via definitiva. In *Oggi al Parlamento* si dà anche notizia delle comunicazioni del Governo fatte davanti alle Commissioni, ma

anche in questo caso vale il criterio del rilevante interesse generale.

Le interpellanze e le interrogazioni, di cui si dà notizia, sono quelle di interesse generale. Se tale interesse è politicamente rilevante, si riassume la posizione del Governo e quella dell'interpellante o dell'interrogante. Negli altri casi — sempre quando esse rivestano carattere di interesse generale — si cita l'oggetto dell'interpellanza o dell'interrogazione, il nome del presentatore e quello del sottosegretario che ha dato la risposta.

Evidentemente, anche per le interpellanze e le interrogazioni può verificarsi che in una giornata in cui il lavoro legislativo risulti leggero si dia un maggior numero di notizie e, in una giornata in cui lo stesso risulti pesante non si dia notizia di interrogazioni che possono avere pure qualche importanza. Il carattere giornalistico della rubrica, per altro, consente anche che si dia notizia — il Signore allontani ogni riferimento personale — della morte di un parlamentare, ma in generale non si dà notizia delle commemorazioni, che seguono sempre a qualche giorno di distanza. Fanno eccezione, evidentemente, le commemorazioni di quei parlamentari che, a differenza del modesto sottoscritto, hanno avuto tale uno spicco nella vita nazionale da meritare un maggiore interesse nella pubblica opinione.

PRESIDENTE. L'onorevole Manco ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MANCO. È evidente che il sottoscritto non si lamentava delle mancate commemorazioni funebri, che la televisione poteva o non poteva fare; si lamentava di altro. Ringrazio il sottosegretario della sua precisione nell'esposizione dei criteri e dei principi che sono proposti alla trasmissione televisiva di *Oggi al Parlamento*, ma evidentemente la mia interrogazione non si riferiva a questo. La mia interrogazione si divide in due parti: nella prima chiedevo le ragioni, i sistemi e i principi che sono alla base della trasmissione *Oggi al Parlamento*; nella seconda facevo un'affermazione circa le discriminazioni praticate dalla trasmissione in questione. Precisavo anche che le discriminazioni non erano fatte in astratto o campate in aria, ma con l'omissione di nomi di deputati non morti, ma vivi, che avevano parlato in aula, e che addirittura la rubrica sopprimeva, non citava; e si trattava di deputati di una individuata o di individuate parti politiche.

Ella non può ritenere, onorevole Mazza, che sia di buon gusto che io faccia qui dei nomi. Io le darò, poi, in via privata, un elenco dettagliato, con indicazione dei giorni e delle ore, delle trasmissioni di *Oggi al Parlamento*, durante le quali sono stati addirittura soppressi i nomi di alcuni deputati. Io non sono qui per fare i nomi di quei deputati che non hanno goduto lo stesso trattamento fortunato che, invece, è stato riservato ad altri parlamentari.

Pertanto, la mia domanda mirava a conoscere quale è, ad esempio, il tempo dedicato al discorso che fa l'onorevole socialista o lo onorevole democristiano e quale quello dedicato al discorso che fa, sullo stesso argomento, e quindi sulla stessa base di interesse per i telespettatori, il deputato di altro colore politico e quali siano i rapporti che, sulla base degli elementi che porto alla sua cognizione, intercorrono tra gli organi di controllo e la attività della televisione.

Io sono convinto che la televisione goda in Italia di tale e tanta autonomia, che non vi sia alcun organo, neppure di Governo, che riesca a controllarne e a dirigerne l'attività secondo un certo criterio di obiettività.

Da chi dipende la televisione? Dal Ministero delle poste, dalla Presidenza del Consiglio, dal Tesoro, dalle finanze, dal Ministero del turismo e dello spettacolo. Io ho l'impressione che per essere alle dipendenze di un così vasto numero di organi, essa finisca con l'essere totalmente autonoma, che cioè faccia quello che ritiene di fare.

Pertanto, onorevole sottosegretario, io mi dichiaro parzialmente soddisfatto; soddisfatto cioè soltanto per la parte espositiva dei criteri, che ella ha precisato in astratto. Sottolineo però che tali criteri, in concreto, non vengono messi in atto.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Non si tratta di volontà faziosa. Vi sono serate in cui si deve fare tutto alla svelta e si salta anche il nome di qualche onorevole collega molto caro al cuore del sottosegretario.

MANCO. La ringrazio, onorevole sottosegretario, e prendo atto che ella ha molto cari al suo cuore deputati di questo settore. La esperienza mi insegna che gli interventi di questo settore vengono volontariamente « saltati » dalla televisione. Così è successo anche durante la discussione sulla programmazione. Le sarei perciò grato se volesse raccomandare ai dirigenti della televisione di es-

sere più obiettivi e meno faziosi per una più completa informazione della pubblica opinione.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame di dodici domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

La prima è contro i deputati Minasi Rocco e Fiumanò, per il reato di cui agli articoli 110, 112, n. 1 e 2, 635, capoverso n. 5, del codice penale (danneggiamento aggravato) (doc. II, n. 12).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Segue la domanda contro il deputato Giuseppe Angelini, per i reati di cui: a) agli articoli 61, n. 11, 81, capoverso, 341, ultimo capoverso del codice penale (oltraggio continuato aggravato a pubblico ufficiale); b) all'articolo 415 del codice penale (istigazione a disobbedire alle leggi); c) all'articolo 724 del codice penale (bestemmia); d) agli articoli 110 del codice penale e 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (promozione di riunione in luogo pubblico senza preventivo avviso all'autorità) (doc. II, n. 59).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Reggiani.

REGGIANI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, con rapporto 12 luglio 1958, la questura di Pesaro ha provveduto a denunciare l'onorevole Angelini ed altre dieci persone riferendo che l'11 luglio 1958 un centinaio di operai dipendenti della solfataria di Perticara si erano concentrati in quest'ultima località e, capeggiati dal parlamentare, si erano diretti, su automezzi, alla volta di Pesaro per manifestare contro la direzione della miniera e le autorità; che la questura, disposto un idoneo servizio, aveva provveduto ad intercettare il raggruppamento di dimostranti, disponendone lo scioglimento, allorché questi erano giunti alle porte della città lungo la strada nazionale

adriatica; che per tale motivo l'onorevole Angelini era intervenuto in preda all'ira e alla eccitazione, profferendo le frasi di cui al capo di imputazione ed al testo della domanda di autorizzazione a procedere. La frase principale è la seguente: « Che legge e legge! Che razza di commissario è lei? Sta violando lei la legge, commettendo arbitri e provocando pacifici lavoratori! ».

I reati contestati sono: violazione all'articolo 341 (oltraggio continuato e aggravato); violazione all'articolo 414 (istigazione a delinquere); violazione all'articolo 724 (bestemmia); violazione all'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.

La Giunta ha ritenuto che (al di là di una generica osservazione e di un generico auspicio che anche in casi come questi — che impegnano il senso di responsabilità di tutti — sia opportuno mantenere un certo limite di forma, di parole e di atteggiamenti, anche al fine di collaborare sia pure da parti opposte al mantenimento dell'ordine pubblico) sia inopportuna la concessione dell'autorizzazione domandata, e perciò ne propone la reiezione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta della Giunta di negare l'autorizzazione a procedere.

(*È approvata*).

Segue la domanda contro il deputato Assennato, per il reato di cui all'articolo 341, ultima parte, del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale) — (doc. II, n. 69).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(*È approvata*).

Segue la domanda contro il deputato Poerio, per i reati di cui: a) all'articolo 414, prima parte, n. 1, del codice penale (istigazione a delinquere); b) agli articoli 81 e 341, prima e ultima parte, del codice penale (oltraggio continuato ed aggravato a pubblico ufficiale); c) all'articolo 337 del codice penale (resistenza a pubblico ufficiale) — (Doc. II, n. 89).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia concessa.

MICELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Il gruppo comunista voterà per il diniego dell'autorizzazione, cioè contro il parere della Giunta, perché l'operato dell'onorevole Poerio è servito, nella fattispecie, a sanare una situazione che poteva diventare estremamente pericolosa. Egli, infatti, ha fatto giustizia per alcune famiglie di sinistrati che erano state escluse dall'assegnazione degli alloggi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, ha facoltà di parlare il relatore onorevole Bisantis.

BISANTIS, *Relatore*. Mi riporto integralmente alla relazione nella quale ho esposto i motivi in base ai quali la Giunta è pervenuta alla proposta di concedere l'autorizzazione a procedere.

I fatti sono stati esaminati a fondo e la Giunta si è intrattenuta a lungo sull'argomento pervenendo, dopo un'ampia discussione, alla conclusione di concedere l'autorizzazione, sulla quale insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere contro il deputato Poerio.

(*Non è approvata*).

L'autorizzazione a procedere è pertanto negata.

Segue la domanda contro il deputato Rinaldi, per il reato di cui all'articolo 589 del codice penale (omicidio colposo) — (Doc. II, n. 101).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia concessa.

GREGGI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GREGGI. Chiedo scusa se mi permetto di prendere la parola rapidamente su questo tema: il fatto è che non posso non manifestare tutte le mie più larghe perplessità sulla richiesta di autorizzazione a procedere.

Abbiamo visto passare sotto i nostri occhi una serie di richieste che si fondavano su alcuni reati di una certa gravità. In questo caso ci troviamo di fronte ad una domanda di autorizzazione a procedere per un omicidio colposo, sul quale vale la pena di soffermarsi un momento. Si tratta di un nostro collega che, mentre stava tornando a Roma per adempiere il suo mandato (era aspettato qui in una Commissione nel pomeriggio), ha avuto la di-

sgrazia di subire un incidente automobilistico. Con il nostro collega viaggiava un magistrato che egli stava accompagnando a Roma per una pratica di interesse dello stesso. Il magistrato, che sedeva a fianco del nostro collega, è morto e pare, a quanto risulta dall'esposizione stessa del procuratore della Repubblica che ha firmato la domanda di autorizzazione a procedere, che l'incidente sia stato provocato da un improvviso malore dell'accompagnato. Da molte testimonianze risulta anche che l'auto procedeva a velocità normale e che il pilota faceva uso frequente dei segnali acustici.

In queste condizioni, osservando anche che la parte civile, costituita dai parenti del magistrato, per oltre un anno non ha avanzato richieste di risarcimento, a me pare francamente che non possiamo lasciare il nostro collega esposto in una situazione dove affiora un ripensamento da parte dei parenti circa la possibilità di ricavare un vantaggio economico dal luttuoso incidente.

Abbiamo lasciato senza censura, sia pure per altre motivazioni, colleghi che, a mio giudizio, erano esposti su materie oggettivamente gravi e dove potrebbe esserci una vera responsabilità personale. Quindi vorrei chiedere che non sia concessa questa autorizzazione, che servirebbe soltanto a colpire il nostro collega forse per il fatto che è deputato (se non fosse stato deputato forse nessuno si sarebbe costituito parte civile; la qualifica di parlamentare potrebbe aprire la prospettiva di decine di milioni di risarcimento).

Considerate pertanto queste circostanze, considerato che si tratta di un nostro collega che appartiene ad una organizzazione molto popolare, sindaco di un paese, piccolo professionista, a noi pare che, per motivi di equità generale, abbiamo il dovere di negare la autorizzazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, ha facoltà di parlare il relatore onorevole Greppi.

GREPPI, Relatore. Non immaginavo di dover intervenire in questa materia per ovvie ragioni. È sfuggito al collega che ha sostenuto l'opportunità di negare questa autorizzazione la verità fondamentale: che si tratta, cioè, di un reato colposo: e già in questa definizione è implicito che manca qualsiasi motivo di carattere politico.

D'altra parte, la Giunta per l'esame delle domande di autorizzazione a procedere ha una sua giurisprudenza, che non è mai stata in al-

cun modo disattesa, in base alla quale ogni qualvolta manchi una ragione politica, un minimo di *fumus* politico, l'autorizzazione si deve concedere, soprattutto quando, trattandosi di reati colposi, esista, come nella specie, un interesse di parte civile, vi siano dei danneggiati i quali chiedono che il procedimento abbia luogo.

Faccio anche osservare al collega che ha avanzato delle obiezioni che i confronti che egli ha richiamato non hanno alcuna ragion d'essere, in quanto si trattava, in quegli altri casi, di materia che, quanto meno, involgeva la supposizione che il motivo politico avesse un peso determinante.

Non credo di dover aggiungere altro a quanto è stato sinteticamente ma chiaramente scritto nella mia relazione. Insisto pertanto nel chiedere che la richiesta autorizzazione sia concessa dalla Camera nei confronti del deputato Rinaldi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere.

(È approvata).

Segue la domanda contro il deputato Bonaiti, per i reati di cui agli articoli 589 (omicidio colposo), 590 del codice penale in relazione all'articolo 583, capoverso, n. 1, del codice penale (lesioni colpose aggravate) e all'articolo 105, commi secondo e decimo, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (precedenza nei crocevia).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia concessa.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Segue la domanda contro il deputato Almirante, per il reato di cui agli articoli 110 e 595, primo e secondo capoverso, del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Segue la domanda contro il deputato Almirante, per il reato di cui agli articoli 110 e 595, primo e secondo capoverso, del codice

penale, e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia concessa.

MANCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCO. Io volevo soltanto esporre e rappresentare una meraviglia di ordine formale attorno a due decisioni che, a mio avviso, sono formalmente contrastanti. Nella prima vicenda riguardante l'onorevole Almirante, la Giunta ha ritenuto, per il reato di diffamazione a mezzo della stampa, di negare la autorizzazione a procedere con una motivazione che mi sembra la più ampia e la più argomentata possibile, e che si riferisce anche al merito dei rapporti fra l'accusato e il querelante. Nella seconda vicenda processuale, invece, l'onorevole Almirante, per un reato uguale, è stato raggiunto dal voto di condanna della Giunta che propone la concessione dell'autorizzazione a procedere.

Non vedo la differenza fra il primo e il secondo caso: si tratta anche qui di una diffamazione aggravata nei confronti di una persona fisica, la quale ha ritenuto di ribellarsi e di fare una querela. Nel primo caso vi era tutto un fondo politico che ha determinato il convincimento della Giunta per negare l'autorizzazione a procedere. Vi sono delle frasi e delle argomentazioni di una precisione veramente convincente. Si dice: l'onorevole Almirante non aveva la volontà di colpire la persona, ma era mosso da motivi politici in un determinato momento di attività politica, di proteste politiche. Ma la stessa situazione si verifica nel secondo caso.

Vorrei quindi pregare la Giunta di rivedere un po' questo giudizio, non solo dal punto di vista dei fatti, che non assurgono ad importanza alcuna, e non solo dal punto di vista dell'esistenza del fatto politico che costituisce poi la discriminante di questo che è considerato reato comune, ma soprattutto per la mancanza di differenza tra le posizioni della prima situazione rispetto alla seconda, cioè per coerenza di giudicati della Giunta.

SANTAGATI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Aggiungerò solo poche considerazioni a quelle testé svolte dall'onorevole Manco. Esaminando la relazione presen-

tata dall'onorevole Colleselli si comprende subito la non validità della proposta di concessione dell'autorizzazione a procedere, in quanto dalla stessa relazione emerge in modo chiaro che si tratta di una vicenda squisitamente politica, relativa ad un articolo pubblicato sul *Secolo d'Italia* nel lontano novembre 1958, intitolato « Malcostume e corruzione emergono dall'inchiesta Giuffrè ». È diritto e dovere di ogni giornalista informare l'opinione pubblica sull'andamento e sulle notizie emergenti in ordine a fatti che per la loro gravità, e soprattutto per la loro clamorosa eco, finiscono con l'attribuire al giornalista il compito indifferibile di prendere posizione. Non v'è dubbio che l'articolo incriminato si poneva in tale prospettiva in ordine ad un episodio di cui ormai sono piene le cronache di tutti i giornali italiani.

La circostanza che ha formato oggetto della odierna proposta di autorizzazione a procedere è stata ricavata dalle risultanze emerse dalla Commissione parlamentare di inchiesta nominata per l'esame del « caso Giuffrè ». Non vi è stato quindi alcun dolo specifico, quale è quello richiesto nel reato di diffamazione, in cui è necessaria la volontà di diffamare ed anche necessario che questa volontà sia univocamente indirizzata al fine delittuoso. Nel caso specifico, da parte dell'estensore, non si fa altro che riprodurre notizie acquisite da un alto organo parlamentare quale è, appunto, la Commissione di inchiesta.

Si sostiene, in termini piuttosto strani, che le risultanze della Commissione di inchiesta non erano destinate ad essere divulgate. Ma quale sarebbe allora la funzione delle Commissioni parlamentari di inchiesta, se le risultanze non dovessero essere rese di pubblica ragione? Resterebbero atti interni segreti che non porterebbero ad alcuna conclusione.

Sotto tale profilo mi sembra che la motivazione della richiesta di autorizzazione a procedere sia fuori luogo, in quanto è del tutto naturale che le risultanze della Commissione d'inchiesta siano rese di pubblica ragione. Ma se questa è una cosa indubitabile, una cosa direi, *in re ipsa*, in ordine alla validità e al contenuto degli atti delle Commissioni parlamentari di inchiesta, direi che il fatto diventa ancora più eclatante per un giornalista, il quale deve potere esercitare il suo diritto di informazione e deve avvalersi delle notizie di cui dispone, ponendole a sua volta a disposizione dell'opinione pubblica.

Pertanto, mancando qualsiasi elemento di dolo, avendo l'onorevole Almirante appreso e riportato la notizia da indagini di un alto organo parlamentare quale la Commissione di inchiesta, e non avendo egli aggiunto alcun commento che potesse suonare sia pur minimamente offensivo nei confronti dell'interessato, ma essendosi limitato a riportare la notizia (abbiamo diverse sentenze della magistratura che affermano che il diritto di cronaca è un diritto imprescindibile del giornalista), anche in relazione al fatto che giornalista è un parlamentare che ha il diritto-dovere di informare i suoi lettori e di metterli in condizioni di giudicare attraverso i requisiti di un'indagine parlamentare; per tutti questi motivi chiedo che la Giunta neghi l'autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

COLLESELLI, *Relatore*. Richiamandomi alle considerazioni della relazione mi permetto di contestare all'onorevole Manco il fatto che si sarebbe usata una disparità di giudizio e di indagine nelle due richieste di autorizzazione contro l'onorevole Almirante.

Quanto alla prima richiesta di autorizzazione, affermavo che, sia pure deplorabili, le espressioni usate nei confronti del senatore Donini, non erano tali da concretarsi, anche per il momento politico in cui furono usate, « in un'offesa né sul piano umano, né sul piano politico ». In questa seconda richiesta non mi pare che il fatto rivesta soltanto un carattere politico. L'onorevole Almirante « informato del procedimento instaurato a suo carico » — ho scritto nella relazione — « confermava di aver redatto l'articolo di cui sopra » in cui si attribuiva al querelante « di essere stato espulso da un circolo di Napoli per motivi attinenti al giuoco e di essersi mostrato in giro, verso il 1948, con indumenti tutt'altro che consoni ad un portamento di carattere virile ». Non mi pare quindi che vi siano espressioni di carattere politico. Ravvisavo nella relazione e ravviso « che si tratta in effetti di accuse sul piano personale atte a ledere l'onore di una parte, né si può invocare che gli atti della Commissione parlamentare d'inchiesta per il caso Giuffrè potessero in quel momento essere pubblicati; c'erano anzi in quel momento le risultanze di una Commissione che nel loro caso specifico non potevano essere divulgate ».

Pur con le perplessità, che sono, del resto, naturali in un caso come questo, non posso

che confermare il giudizio espresso nella relazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di concedere l'autorizzazione a procedere.

(Non è approvata).

L'autorizzazione a procedere è pertanto negata.

Segue la domanda contro il deputato Caradonna, per i reati di cui agli articoli: a) 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645 (apologia del fascismo); b) 414, ultimo comma, del codice penale (apologia di delitti); c) 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (diffusione di stampati senza l'autorizzazione dell'autorità).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia concessa per il reato di apologia del fascismo e sia invece negata per i reati di istigazione a delinquere e di diffusione di stampati senza la prescritta autorizzazione.

MANCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCO. Io mi sono sforzato, all'interno della Giunta per le autorizzazioni a procedere, della quale faccio parte, di realizzare, nei limiti delle mie possibilità, un concetto di massima obiettività, indipendentemente dal gruppo politico. Ricordo infatti di essermi battuto perché fosse negata l'autorizzazione a procedere anche nei confronti di colleghi comunisti, socialisti e di altri partiti, che, a mio avviso, non meritavano una decisione sfavorevole della Giunta, perché ritenevo che si fosse in presenza di quello che il nostro regolamento prevede come un *fumus* persecutorio.

Mi rendo conto, signor Presidente, che noi della Giunta viviamo in una situazione di incertezza giurisprudenziale. Non voglio muovere accuse al Presidente della Giunta onorevole Amatucci, il quale, in verità, si è sforzato, nei limiti delle sue amplissime possibilità, di dare un orientamento preciso ai nostri lavori, senza per altro riuscire a raggiungere questo risultato.

Ho voluto fare questa premessa, perché voglio muovere due contestazioni, molto sommesse e molto subordinate, al relatore e ai componenti della Giunta.

Prima di tutto, è vero o no che noi abbiamo assunto l'impegno formale, come componenti della Giunta, di non entrare mai nel merito delle vicende processuali, di non leggere nemmeno i processi se non entro i limiti

in cui la lettura e lo studio del processo potesse offrire elementi per convincerci dell'esistenza o inesistenza di un *fumus* persecutorio nei confronti del collega indiziato? Noi non avremmo mai dovuto fare le indagini di merito; non avremmo mai dovuto fare i poliziotti; non avremmo mai dovuto fare i magistrati, perché questo compito era demandato soltanto all'autorità giudiziaria ove quest'ultima fosse stata interessata.

Invece si è agito in modo completamente diverso sia nei confronti del collega Poerio, sia nei confronti del collega Almirante, sia nei confronti del collega Caradonna. A proposito di quest'ultimo va osservato che la relazione sulla richiesta di autorizzazione a procedere dice ad un certo momento: di questo reato il collega Caradonna è colpevole, di quest'altro reato non è colpevole. Cosa che esula dalla nostra funzione, consistente nell'accertare esclusivamente l'esistenza di un *fumus* persecutorio.

Mi dovete consentire, onorevoli colleghi, di muovere una seconda contestazione (anche questa molto sommersa) dal punto di vista formale ed anche dal punto di vista dottrinario per noi che siamo esperti in cose di diritto e di processi. La Giunta ha proposto di concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'onorevole Caradonna in rapporto ad un reato e di negarla per altri due reati. Questa è una novità dal punto di vista giuridico.

Sulla base di una contestualità di vicende processuali, per fatti che sono contemporanei, la decisione su uno dei quali condiziona quella degli altri, si concede l'autorizzazione solo per una componente del processo penale, negandola per le rimanenti parti; col che si pone il magistrato nella impossibilità di giudicare su tutti i fatti connessi e contestuali, avendogli sottratto il potere di decidere non solo sulla esistenza dei reati, ma sulla esistenza dei fatti stessi che configurano il reato.

Il relatore stesso si rende conto di questa grossa incongruenza e non riesce a risolverla; ammette infatti candidamente nella relazione che non vi sono precedenti in materia. E propone di fare assumere alla Giunta la responsabilità di una decisione siffatta in una materia così delicata. Sicché l'onorevole Caradonna dovrebbe rispondere del reato di apologia del fascismo e non dovrebbe rispondere dell'altro reato direttamente connesso al primo in un unico contesto processuale.

Mi rifiuto di pensare che la Camera possa giungere, per un fatto politico, a dire all'onorevole Caradonna: noi non vogliamo che tu

faccia l'apologia del fascismo, però consentiamo che tu commetta quest'altra irregolarità, quest'altra violazione; mi rifiuto di pensare che la Camera, nella sua dignità, nella sua intelligenza funzionale, nella sua competenza, possa smembrare il processo, affidandone una parte al magistrato, perché giudichi nei confronti dell'onorevole Caradonna, e sottraendone allo stesso magistrato un'altra parte, che forse può essere più importante.

Onorevole Presidente, ella e gli onorevoli colleghi possono darmi atto che non ho fatto considerazioni politiche; ho sollevato soltanto una questione formale, sotto l'aspetto giuridico, convinto che la Camera possa accogliere questa tesi e negare senza riserve l'autorizzazione a procedere. Starei per dire che è più logico assumere atteggiamenti che siano radicali anche dal punto di vista logico, anziché concedere e negare al tempo stesso. Io non posso sottrarmi a una forma di coerenza giuridica; quindi mi auguro che, sulla base di questi criteri facilmente comprensibili, la Camera voglia negare senza riserve l'autorizzazione a procedere nei confronti del collega Caradonna. (*Applausi a destra*).

CARADONNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARADONNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, potrei addurre, non tanto a difesa, quanto a maggior comprensione della Camera, il fatto che il reato di cui alla richiesta di autorizzazione a procedere è stato compiuto in età giovanile, credo 13, 14 o 15 anni fa. Tengo, per altro, a dire che, di fronte alla situazione politica attuale del paese, io non mi sento per nulla di dover rinnegare, se vi è stata apologia di fascismo in questo articolo giovanile, quanto ho scritto, che confermo qui, qualunque sia la decisione che l'onorevole Camera dei deputati vorrà prendere, perché di fronte alla situazione politica del paese ben venga l'apologia del fascismo che riconfermo ancora col dire: viva il fascismo e viva il mio articolo giovanile! (*Vivissime proteste all'estrema sinistra, a sinistra e al centro*).

PRESIDENTE. Mi ero stupito che ella avesse chiesto la parola in un caso che la riguardava personalmente. A quanto mi consta come vecchio parlamentare, la parola in questi casi è stata chiesta soltanto da deputati che domandavano che l'autorizzazione fosse concessa per poter difendersi di fronte al giudice naturale. Non immaginavo mai che

ella approfittasse della parola che le avevo concesso per ripetere il reato per il quale si domanda l'autorizzazione a procedere nei suoi confronti. La deploro in modo formale.

CARADONNA. La ringrazio di questa osservazione. (*Vivissime proteste all'estrema sinistra, a sinistra e al centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

AMATUCCI, *Presidente della Giunta*. Quanto è avvenuto poco fa, signor Presidente, oltre a determinare il suo opportuno richiamo all'onorevole Caradonna, ha provocato reazioni quanto mai legittime in tutti i settori della Camera, allorché l'onorevole Caradonna, anziché fornire alla Camera elementi concreti in ordine alla domanda di autorizzazione a procedere, è venuto in aula a lanciare il grido: « Viva il fascismo ! », offensivo e oltraggioso per il Parlamento democratico. Questo atteggiamento è un fatto che ognuno di noi nella propria coscienza non può che deprecare. (*Vivi applausi al centro, a sinistra e all'estrema sinistra — Scambio di apostrofi tra l'estrema sinistra e la destra*).

Trattandosi di reati gravi (quali l'apologia del fascismo, l'apologia di reato e la violazione della legge di pubblica sicurezza), ho impostato la questione in termini strettamente giuridici, perché non potesse da qualsiasi settore della Camera essere messa la censura di parzialità o di non completa obiettività. Ed esaminando l'incarto voluminoso per il quale diverse persone che non godevano della immunità parlamentare sono state riconosciute colpevoli e condannate dall'autorità giudiziaria, ho potuto constatare che l'onorevole Caradonna, nel presentare una rivista intitolata *L'azione*, stampata nell'agosto 1955, lo faceva con un articolo nel quale sono evidenti la pubblica esaltazione di esponenti, fatti e metodi del fascismo, nonché il richiamo e l'invito a finalità antidemocratiche proprie del fascismo. Non poteva pertanto dubitarsi della sussistenza del reato. (*Interruzione del deputato Santagati*).

Ella, onorevole Santagati, parla per spirito di parte e perché non conosce gli atti processuali. Si è trattato di fatti molto gravi, che la legge opportunamente punisce con rigore, perché tendono ad ostacolare lo sviluppo democratico del nostro Stato, esaltando un regime che la libera e coraggiosa determinazione di tutto il popolo volle abbattere e abolire. (*Applausi al centro, a sinistra e all'estrema sinistra — Proteste a destra*).

Esaminando i fatti in questione — e me ne assumo pienamente la responsabilità — non vi era possibilità di dubbio per quanto concerne l'apologia del fascismo. (*Interruzioni a destra — Vivissime, prolungate proteste all'estrema sinistra e a sinistra — Scambio di apostrofi tra l'estrema sinistra e la destra — Vivi rumori — Agitazione*).

Inoltre la Giunta è pervenuta, all'unanimità, alla decisione di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere perché la rivista *Azione*, per la cui diffusione si ipotizza il reato di apologia di delitti, trattava degli attentati compiuti, nel 1950, a Roma, contro la sezione del partito comunista italiano della Garbatella, e il 9 marzo 1955, sempre a Roma, contro la sede del partito comunista a via della Botteghe Oscure, attentati che diverse sentenze dell'autorità giudiziaria hanno qualificato come reati.

Per quanto riguarda la violazione dell'articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, poiché la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima tale disposizione, la Giunta ha ritenuto che non debba essere concessa l'autorizzazione.

Ora noi dobbiamo constatare che ai reati per cui la Giunta chiede l'autorizzazione a procedere, si aggiunge un altro estremo oltraggio al Parlamento democratico, con l'esaltazione anche in questa sede del fascismo. (*Vivi applausi al centro, a sinistra e all'estrema sinistra*).

MICELI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto e per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Noi reputiamo e denunciavamo che dopo il grido dell'onorevole Caradonna, che ha inteso offendere il Parlamento e il prestigio delle istituzioni — cosa tanto più significativa e grave alla vigilia del 25 aprile e alla vigilia dell'anniversario dell'uccisione da parte dei fascisti di Paolo Rossi all'università di Roma — ... (*Scambio di apostrofi tra la destra e l'estrema sinistra*).

Dicevo che la Camera nel suo complesso e la Presidenza, che è depositaria dei valori della Resistenza che hanno dato origine a questa Assemblea, non hanno possibilità di sfuggire all'applicazione dell'articolo 56 del regolamento. (*Vivissimi applausi all'estrema sinistra, a sinistra e al centro — Scambio di apostrofi — Agitazione*).

Desidero leggere il secondo comma dell'articolo 56 del regolamento della Camera: « Il Presidente può proporre la censura con interdizione di partecipare ai lavori parlamentari per un periodo da due a quindici giorni di seduta, se un deputato fa appello alla violenza, o provoca tumulti, o trascorre a minacce o a vie di fatto verso qualsiasi collega o membro del Governo, od offende il prestigio delle istituzioni o del Capo dello Stato ». Ora quando si grida: « Viva il fascismo ! » io non so che cosa bisogna dire di più per offendere il prestigio delle istituzioni. (*Applausi all'estrema sinistra, a sinistra e al centro*).

Noi invitiamo il Presidente a fare questa proposta formale alla Camera e, udite le spiegazioni dell'interessato, a metterla subito ai voti così, come prevede il terzo comma dell'articolo 56, e sono sicuro che la grande maggioranza dell'Assemblea darà prova del suo effettivo attaccamento alle istituzioni repubblicane e alla Resistenza. (*Vivissimi, prolungati applausi all'estrema sinistra, a sinistra e al centro — Vive proteste a destra — Richiami del Presidente*).

PRESIDENTE. Onorevole Miceli, non potevo prevedere, quando l'onorevole Caradonna ha chiesto la parola, che egli intendesse fare l'apologia del fascismo. E l'onorevole Caradonna ha iniziato il suo discorso in modo relativamente subdolo. (*Commenti all'estrema sinistra*). Onorevoli colleghi, non sapete che mancando di rispetto al Parlamento favorite le tesi dell'onorevole Caradonna? (*Applausi al centro*). Lasciate che il Presidente completi il suo pensiero.

Dicevo: non potevo immaginare che con una *boutade* finale l'onorevole Caradonna facesse l'apologia del fascismo gridando: « Viva il fascismo ! ». Appena l'ho sentito, ho immediatamente fatto quello che il Presidente aveva il dovere di fare: l'ho deplorato in modo formale per aver egli fatto l'apologia del fascismo nell'aula parlamentare.

Ella, onorevole Miceli, ha invocato l'applicazione del secondo comma dell'articolo 56 del regolamento. Ricordo che, a norma del terzo comma di quell'articolo, il deputato ha il diritto di fornire alla Camera le sue spiegazioni. Non potrei pertanto proporre alla Camera un qualsiasi provvedimento senza aver chiesto all'onorevole Caradonna se intenda ritrattare le sue affermazioni. Comunque, procederemo prima alla votazione sulla proposta di autorizzazione a procedere.

RICCIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO. Signor Presidente, parlo in nome del Parlamento libero e parlo per fare una deplorazione: la deplorazione nei confronti di chi ha lanciato un grido che è lacerante della dignità di questo Parlamento. Noi non possiamo, assolutamente non possiamo, permettere che nel Parlamento sia offeso il Parlamento; è per questo che noi deploriamo vivamente chi ha creduto di potersi servire della libertà di parola per offendere la libertà, e la libertà del Parlamento. L'onorevole Caradonna, seduto in questo Parlamento, avrebbe dovuto comprendere quale ne è la dignità nobilissima e parteciparvi con dignità; ha offeso il Parlamento, invece, e ha offeso se stesso.

Noi, signor Presidente, ci inchiniamo davanti alla sua decisione. Certo, si sarebbe potuto invitare l'onorevole Caradonna ad uscire da questa Camera dove egli stesso crede di non poter rimanere; quando egli grida: « Viva il fascismo ! », egli ritiene di poter sedere solo alla cosiddetta « Camera dei fasci ».

Noi non abbiamo dimenticato quello che in altri tempi si è verificato in questo Parlamento e fuori; il fascismo ha una sua cronaca di persecuzione e di violenza. Quella dell'onorevole Caradonna è l'apologia dei fatti che piegarono la libertà nel nostro paese. Non si tratta di un'opinione, di un orientamento, ma di un richiamo ad un passato, che fu sanguinoso per l'uomo e la libertà in Italia.

Comunque, quale che sia per essere la decisione dell'Assemblea su questo punto, noi l'accetteremo e ci inchineremo di fronte al Presidente, perché la sua voce sarà la voce della nostra fede democratica, il grido di libertà ed il grido di difesa di questo libero Parlamento. La libertà è conquista continua ed è dignità vissuta.

Ma anche un'altra deplorazione deve essere fatta: il Parlamento non si difende scendendo da questi banchi, dai quali liberamente esprimiamo le nostre idee, frutto di intelligenza e di maturazione spirituale, per aggredire l'altro parlamentare. Il Parlamento non si difende scendendo laggiù nell'emiciclo ed abbandonandosi alla brutta violenza fisica. Anche questo è malcostume che opprime il Parlamento, che lacerava la libertà, che degrada il Parlamento, che sovverte il senso stesso delle istituzioni democratiche. Queste forme di violenza, quindi, debbono essere respinte e deporate: non possono essere tollerate in un libero Parlamento. La libertà di pensiero e di opinione è contrapposizione dialettica, è dia-

logo: non è la forza bruta, che non è degna dell'uomo e che è illibertà.

Concludo per fare una proposta in riferimento al tema principale che stavamo discutendo. Ho ascoltato un'osservazione che mi ha colpito. Per lo stesso fatto si sono avute, quanto all'autorizzazione a procedere in esame, diverse imputazioni; uno stesso processo, per un fatto che integra diverse ipotesi delittuose, fatto compiuto tanti anni fa, quando l'onorevole Caradonna non era deputato. Basterebbe questo rilievo per dire che occorre concedere l'autorizzazione a procedere per tutti i reati se non era deputato; e se il processo sorse quando non era deputato non può sorgere il sospetto di persecuzione politica. L'autorizzazione a procedere ha il fondamento nella difesa del libero esercizio del mandato parlamentare: bisogna mantenerla su queste basi ed in questi limiti. Non è concepibile, poi, posto che l'autorizzazione a procedere si concede o no a seconda che esista o meno una preoccupazione di persecuzione politica, che i fatti siano separatamente considerati. Data la situazione, l'autorizzazione va concessa per tutti i reati.

Ecco perché credo che l'autorizzazione a procedere debba essere data. Essa si dà anche e soprattutto quando si può giungere — e l'autorità giudiziaria lo deve — ad un'assoluzione, poiché in questo caso non darla significa sbarrare la via alla verità. Noi come Parlamento dobbiamo quindi concedere l'autorizzazione a procedere per tutti i fatti. Dichiaro di votare per la concessione dell'autorizzazione a procedere per tutti i reati contestati all'onorevole Caradonna. *(Applausi al centro)*.

CACCIATORE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CACCIATORE. La Giunta ha compiuto con coscienza il suo dovere; e dico questo in quanto mi onoro di far parte della Giunta stessa. La Giunta ha fatto il suo dovere, come questa Camera tra poco farà il suo con tutta coscienza e come in seguito farà il suo anche la magistratura, in modo che noi avremo la soddisfazione di liberarci una volta per sempre di un'ombra del passato che ammorba questo Parlamento.

Devo dire inoltre che mi associo alla richiesta del collega Miceli; non posso infatti condividere l'opinione del Presidente circa la possibilità di interpellare l'onorevole Caradonna in merito a un eventuale ritiro, da

parte sua, delle parole di offesa che egli ha rivolto nei confronti del Parlamento. Infatti, se l'onorevole Caradonna ritrattasse le sue parole di offesa, noi avremmo in questo Parlamento non solo un apologeta, ma anche un vigliacco.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, porrò separatamente in votazione le proposte della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere per il reato di apologia del fascismo e di negarla per gli altri due reati. Dopo di che, proporrò alla Camera un eventuale provvedimento disciplinare nei confronti dell'onorevole Caradonna. Osservo poi all'onorevole Cacciatore che la sua proposta contrasta con il terzo comma dell'articolo 56 del regolamento.

Pongo in votazione la prima parte della proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere per il reato di apologia del fascismo.

(E approvata).

Pongo in votazione la seconda parte della proposta della Giunta di negare l'autorizzazione a procedere per i reati di apologia di delitti, e di diffusione di stampati senza la autorizzazione dell'autorità.

(Non è approvata).

L'autorizzazione a procedere è pertanto concessa per tutti i reati.

Onorevole Caradonna, nel suo discorso ella ha pronunziato le seguenti parole che rileggo nel testo stenografico: « Signor Presidente, onorevoli colleghi, potrei addurre, non tanto a difesa, quanto a maggior comprensione della Camera, il fatto che il reato di cui alla richiesta di autorizzazione a procedere è stato compiuto in età giovanile, credo 13, 14 o 15 anni fa. Tengo, per altro, a dire che, di fronte alla situazione politica attuale del paese, io non mi sento per nulla di dover rinnegare, se vi è stata apologia di fascismo in questo articolo giovanile, quanto ho scritto, che confermo qui, qualunque sia la decisione che l'onorevole Camera dei deputati vorrà prendere, perché di fronte alla situazione politica del paese ben venga l'apologia del fascismo che riconfermo ancora col dire: viva il fascismo e viva il mio articolo giovanile ! ».

Salvo quest'ultima parte, in cui ella è critico encomiastico di se stesso, il testo della sua dichiarazione è inammissibile. Ed io le ho risposto dicendo: « Mi ero stupito che

ella avesse chiesto la parola per un caso che la riguardava personalmente. A quanto mi consta, come vecchio parlamentare, la parola in questi casi è stata chiesta soltanto da deputati che domandavano che l'autorizzazione fosse concessa per potersi difendere di fronte al loro giudice naturale. Non immaginavo mai che ella approfittasse della parola che le avevo concessa per ripetere il reato per il quale si domanda l'autorizzazione a procedere nei suoi confronti. La deploro in modo formale ».

Prima di proporre alla Camera l'adozione nei suoi confronti di un qualsiasi provvedimento, la invito, a norma dell'articolo 56 del regolamento, a fornire le sue spiegazioni alla Camera.

CARADONNA. Signor Presidente, ella stesso ha parlato di un reato e di conferma, con il mio atteggiamento, di un reato precedentemente commesso. In me vi è innanzitutto la convinzione che la Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, nel proporre di concedere l'autorizzazione a procedere per il reato di apologia di fascismo, abbia compiuto un gesto estremamente fazioso... (*Vivissime proteste all'estrema sinistra*). No, cari signori, il diritto non è quello dei « cazzottatori » del partito comunista! (*Vivissime proteste e rumori all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, lascino che l'onorevole Caradonna fornisca alla Camera le spiegazioni richiestegli. Onorevole Caradonna, prosegua.

CARADONNA. Vi è una giurisprudenza costante e financo una sentenza della Corte costituzionale che ritiene che l'apologia del fascismo, in quanto semplice delitto di opinione ed espressione di un determinato pensiero, non rientra tra i reati punibili dalla legge ed in particolare dalla legge contro il fascismo. (*Vive proteste all'estrema sinistra*). Pertanto, signor Presidente, non ho fatto altro che manifestare il mio pensiero proprio per sottolineare questo diritto alla propria libertà di opinione che dovrebbe essere riconosciuto in ogni libera democrazia. Mi meraviglio che si parli di offesa al Parlamento quando da ogni parte e soprattutto dalla sinistra si lamenta che i diritti del Parlamento spesso sono conculcati e che le istituzioni parlamentari sono talvolta esautorate. Pertanto la mia espressione era intesa come una protesta contro questo atteggiamento fazioso.

Ritengo di non aver commesso alcun reato oggi in quest'aula manifestando apertamente il mio pensiero. Pertanto non ho nulla da ritrattare e ritengo di essere nell'ambito della legge e che, invece, sia fuori dalla legge chi pretende che il mio diritto a manifestare la mia opinione sia conculcato. Mantengo perciò la mia espressione, pronunciando la quale ritengo di avere esercitato un diritto riconosciuto dalla Costituzione esprimendo liberamente il mio pensiero.

PRESIDENTE. Ella ritiene perciò di avere esercitato un diritto sancito dalla Costituzione esprimendo liberamente il suo pensiero e confermando ancora una volta quanto ha detto, cioè la frase: « Ben venga l'apologia del fascismo che riconfermo qui col dire: viva il fascismo, viva il mio articolo giovanile! » ?

CARADONNA. È un'interpretazione testuale.

PRESIDENTE. Ricordo che, a norma dell'articolo 56 del regolamento, udite le spiegazioni del deputato, la proposta del Presidente viene subito messa ai voti, senza discussione né emendamenti, per alzata e seduta. Propongo pertanto alla Camera che al deputato Caradonna sia inflitta la censura con interdizione di partecipare ai lavori parlamentari per due giorni di seduta a decorrere da oggi. Pongo in votazione questa proposta.

(*È approvata — Vivissimi applausi al centro, a sinistra e all'estrema sinistra*).

Onorevole Caradonna, la invito a lasciare l'aula.

Si grida all'estrema sinistra: « Fuori! Fuori dai piedi! ». (*Vivissimi rumori a destra*).

ROMUALDI. Signor Presidente, ella ha creato un pessimo precedente, che non fa onore a lei né a questa Camera. Non parteciperemo alle sedute che ella presiederà.

PRESIDENTE. Onorevole Romualdi, la richiamo all'ordine! (*Vive proteste dei deputati Manco e Santagati*). Onorevole Manco, la richiamo all'ordine! Onorevole Santagati, la richiamo all'ordine! (*Il deputato Caradonna esce dall'aula, seguito da tutti i deputati del gruppo del Movimento sociale italiano*).

Segue la domanda contro il deputato Pezzino, per il reato di cui agli articoli 81 capoverso, 595, commi primo, secondo e terzo

del codice penale, e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione continuata e aggravata).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia concessa.

ACCREMAN. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACCREMAN. Noi proponiamo alla Camera di respingere la richiesta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere contro il deputato Pezzino, per i seguenti motivi. Come la Camera avrà appreso dalla lettura dei documenti in questione, si tratta, nella fattispecie, di un reato di diffamazione per il quale l'onorevole Pezzino è stato querelato da un deputato membro di questa Camera. La Giunta propone la concessione dell'autorizzazione a procedere con la motivazione che la negazione di questa, per fatti generalmente politici, vale per i reati perseguibili d'ufficio, e non per quelli perseguibili a querela di parte.

Questa, onorevole Amatucci, è l'unica argomentazione che appare dalla sua relazione. Mi consenta di dirle con tutta franchezza, conoscendo il suo valore e la sua grande capacità, che l'esistenza di questa unica argomentazione è indice di un certo imbarazzo del relatore.

Essa non può essere condivisa, signor Presidente, onorevoli colleghi, per queste ragioni.

Dico subito, onorevole Amatucci, che, se un collega querelasse per diffamazione un altro collega e non ci fossero altri modi all'infuori del processo penale, per stabilire se rispondano a verità le affermazioni dell'onorevole Pezzino o quelle dell'onorevole Magri sarei l'ultimo a chiedere alla Camera di negare l'autorizzazione a procedere. Ciascuno di noi, infatti, che siede in questa Camera, ha il diritto all'accertamento della verità dei fatti che lo riguardano.

Ma mi consenta la Camera di dire che, a parte il processo penale che si instaura con una querela (nel caso specifico, quella dell'onorevole Magri), ci sono molti altri mezzi giuridici, giudiziari ed extragiudiziari, per arrivare all'accertamento della verità.

L'onorevole Amatucci ed i colleghi giuristi mi consentiranno di enumerarne per lo meno tre. I fatti addebitati all'onorevole Pezzino sono fatti politici per i quali l'onorevole Pezzino ha presentato interrogazioni ed interpellanze proprio davanti alla Camera. Dunque la verità di questi fatti la stabilirà

certamente la Camera quando saranno svolte dette interpellanze ed interrogazioni: e questo è un primo modo.

Il secondo modo è quello di instaurare una causa di fronte al tribunale per l'accertamento dei fatti. Terzo modo — e direi che è la maniera principe, onorevole Amatucci — l'istituzione di un giuri d'onore.

I colleghi della minoranza e della maggioranza mi consentiranno di dire che nella tradizione del Parlamento italiano — i documenti della biblioteca ce ne informano al riguardo — tutte le volte che vi è stata querela per diffamazione fra due deputati il problema dell'accertamento dei fatti si è risolto attraverso un giuri d'onore.

Se così stanno le cose è evidente che viene meno il presupposto perché si debba dare autorizzazione a procedere, che è quello che la verità non si possa accertare se non attraverso il processo penale.

Noi preghiamo l'onorevole Magri — e credo che egli acconsentirà — di usare un altro di questi tre modi, in particolare l'ultimo. Stando così le cose, essendovi cioè altri mezzi per l'accertamento della verità, risulta evidente che insistere per l'accertamento in sede penale diventerebbe proprio quella persecuzione politica contro la quale esiste appunto la Giunta delle autorizzazioni a procedere.

Per questi motivi chiedo che la Camera voglia negare l'autorizzazione a procedere.

AZZARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZARO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, veramente nel rispetto delle migliori tradizioni del Parlamento italiano questa Assemblea si sarebbe aspettata che l'onorevole Pezzino questa sera, anziché volgere la questione in diritto — poiché la questione non è prevalentemente giuridica, ma è soprattutto politica — fosse venuto qui a dire che era pronto a rispondere di fronte ai giudici dei fatti precisi di cui è accusato dal suo collega deputato onorevole Magri.

Proprio poco fa è stata data qui una dimostrazione veramente nobile delle funzioni del Parlamento. Abbiamo visto che la libertà di parola non può essere strumentalizzata e utilizzata per offendere la dignità e i diritti dei cittadini, la dignità del Parlamento. Non è possibile che il Parlamento sia ridotto ad un comodo rifugio per coloro i quali lanciano delle accuse, sottraendosi poi al dovere di dimostrarle nelle sedi dove possono, in conse-

guenza di quelle accuse, ricevere un danno. L'onorevole Pezzino ha lanciato attraverso la stampa, in una dettagliata intervista, accuse precise, circostanziate, che hanno aggredito la dignità e la reputazione di un altro uomo politico, di un deputato, di un cittadino: non è possibile che la Camera, rifiutando l'autorizzazione a procedere, ponga uno dei due deputati, l'onorevole Pezzino, in una condizione di privilegio, l'altro, l'onorevole Magri, in una condizione di inferiorità rispetto a tutti gli altri cittadini italiani i quali hanno invece il diritto e la possibilità di utilizzare, contro l'aggressore della propria reputazione, i mezzi che lo Stato e la legge loro forniscono. Sarebbe veramente un fatto ingiusto e incretinoso se un deputato offeso, un deputato che deve tenere alla sua reputazione come ad un bene fondamentale per la continuazione dell'esercizio dell'attività politica, non fosse messo in condizione di difendere la sua fama e la sua reputazione. Vi sono altre vie, ma questa è la via principale. L'onorevole Magri chiede all'onorevole Pezzino di poter dimostrare che le accuse diffamatorie sono infondate, e chiede di farlo davanti a un tribunale penale di questo paese.

Questa è, al di fuori da ogni altro schermo giuridico, la sostanza dei fatti. Noi chiediamo, davanti a questa istanza veramente elementare di giustizia, che la Camera assuma pienamente le sue responsabilità e, in adesione a quanto ha proposto la Giunta, conceda l'autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, ha facoltà di parlare il relatore onorevole Amatucci.

AMATUCCI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, di fronte alla proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere contro l'onorevole Pezzino, l'onorevole Accreman, con il suo valore e la sua intuizione giuridica, non ha potuto che appigliarsi ad un motivo più formale che sostanziale. Egli praticamente ha detto: un deputato che si sente leso nel suo decoro, nella sua dignità, nel suo prestigio, potrà adottare una delle tre soluzioni che si riassumono nell'interrogazione, nel promuovere l'azione civile dinanzi all'autorità giudiziaria per danni e infine nel deferimento della questione ad un giuri d'onore.

Onorevole Accreman, io dico che, senza con questo venir meno al rispetto che ho verso l'onorevole Pezzino come verso gli altri deputati, vi è un altro mezzo: quello che l'ono-

revole Pezzino chiede alla Camera l'autorizzazione a procedere, per poter dimostrare, dato che l'onorevole Magri nell'esposto di querela gli ha concesso ampia facoltà di prova, la fondatezza dei fatti addebitati e la consistenza delle accuse.

Certo, onorevoli colleghi, per me — consentite che io lo dica — è una grande pena ogniquale volta, esaminando le domande di autorizzazione a procedere, sono costretto ad uniformarmi alla legge nei confronti di chicchessia. Noi ne abbiamo discusse due, quella contro l'onorevole Bonaiti e quella contro lo onorevole Rinaldi, del gruppo di maggioranza relativa, e la Giunta ha concesso l'autorizzazione a procedere. Non possiamo valicare i confini della legge, non possiamo dimenticare i nostri doveri e i nostri diritti.

Ma, onorevoli colleghi, sentite un poco di quale diffamazione l'onorevole Pezzino purtroppo si è reso responsabile. Non si tratta dell'attribuzione di fatti generici, e neanche dell'attribuzione di un fatto che possa ledere solamente la sensibilità altissima di un deputato. Si tratta dell'attribuzione di fatti di tale gravità che non posso non sottoporli alla valutazione della Camera.

L'onorevole Pezzino, non solo in un articolo su *L'Ora* di Palermo, ma anche in una intervista rilasciata allo stesso giornale, ebbe ad accusare l'onorevole Magri dei seguenti fatti: 1) di essere stato lo « stratega » dell'operazione san Berillo in quanto, all'epoca in cui era sindaco di Catania, si era dato da fare per la costituzione della Ist-Berillo all'illecito fine di favorire il predetto istituto immobiliare...

ALESSI CATALANO MARIA. A Catania è una cosa notoria. Lo sanno tutti!

AMATUCCI, Relatore. Ma non lo possiamo accertare noi. Noi non siamo l'autorità giudiziaria.

Ora, naturalmente, quando si accusa il querelante di aver « truffato » una parte del viale Rapisardi per favorire i padri salesiani di Catania; di aver perpetrato il reato di favoreggiamento personale a favore dell'ex presidente dell'INCIC onorevole Bavaro, che, colpito da mandato di cattura, si sarebbe rifugiato presso l'onorevole Magri e sarebbe stato da lui anche protetto; quando si muovono queste accuse, mi sembrano perfettamente valide le considerazioni che ho esposto nella mia breve relazione.

Ecco perché la Giunta conclude invitando la Camera a concedere l'autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di concedere l'autorizzazione a procedere. (*Dopo prova, controprova e votazione per divisione, è approvata*). (*Applausi al centro — Proteste all'estrema sinistra*).

Segue la domanda contro i deputati Assenato e Scionti, per il reato di cui agli articoli 110, 610 capoverso e 339 del codice penale (concorso in violenza privata aggravata).

La Giunta ha presentato due relazioni: una di maggioranza, che conclude con la proposta che l'autorizzazione sia negata, e una di minoranza, che conclude con la proposta che la autorizzazione sia concessa.

Poiché il relatore di minoranza, onorevole Valiante, non è presente ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per la maggioranza.

BISANTIS, *Relatore per la maggioranza*. Il relatore per la maggioranza si rimette alla relazione scritta, ricordando che la Giunta fu tuttavia unanime nel deplorare l'operato dei parlamentari in quella circostanza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di concedere l'autorizzazione a procedere.

(*Non è approvata*).

L'autorizzazione a procedere è pertanto negata.

Segue la domanda contro il deputato Pezzino, per il reato di cui agli articoli 595, primo, secondo e terzo comma del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa). La Giunta ha presentato due relazioni: una di maggioranza, che conclude con la proposta che l'autorizzazione sia negata, e una di minoranza, che conclude con la proposta che l'autorizzazione sia concessa.

ACCREMAN. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACCREMAN. Desidero richiamare l'attenzione della Camera sul fatto che la maggioranza della Giunta ha deciso di proporre che l'autorizzazione venga negata; pertanto la relazione di minoranza viene a costituire una vera e propria diffamazione a carico dell'onorevole Pezzino.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore di minoranza.

GAGLIARDI, *Relatore di minoranza*. Due sole parole per illustrare il significato della mia relazione, rimasta in minoranza alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Evidentemente il collega Pezzino — a carico del quale è stata testé concessa un'altra autorizzazione a procedere — concepisce la lotta politica in termini di aggressione personale, per cui i suoi atti finiscono col formare oggetto delle decisioni, o comunque delle denunce alla magistratura.

Nella fattispecie l'onorevole Pezzino ha fatto affiggere, per tutta la città di Catania, un manifesto gravemente diffamatorio nei confronti del deputato Magri. Tale manifesto pone il nostro collega a fianco di alcuni nominativi di persone incriminate dalla giustizia e condannate dalla medesima, individuando nell'onorevole Magri la persona che è stata in collusione, che ha ispirato, che ha condotto le malefatte per le quali alcuni cittadini furono incriminati.

Ebbene, il grido di poco fa dell'onorevole Maria Alessi Catalano: Si faccia chiaro, perché a Catania se ne parla! — è il grido della relazione di minoranza. Si faccia chiaro, si vada davanti al magistrato in un pubblico processo, aperto alla stampa, aperto al pubblico, aperto a quella opinione pubblica che è stata gravemente impressionata dalle pesanti e gravi accuse mosse nei confronti del nostro collega.

Per tale motivo vorrei richiamare l'attenzione della Camera su questa esigenza di chiarezza. L'immunità parlamentare non pone il deputato fuori e al di sopra della legge. Serve soltanto ed esclusivamente ad accertare se vi sia un *fumus* persecutorio, se cioè da parte di qualche magistrato o della polizia giudiziaria vi sia l'intenzione di perseguire un parlamentare.

Questa intenzione non appare affatto nel caso in esame: semmai appare l'opposta intenzione, quella cioè del deputato Pezzino, mirante a colpire personalmente un cittadino, un padre di famiglia, un amministratore, un nostro collega.

Tutta Catania ha visto l'immagine dell'onorevole Magri, ripreso fra l'altro nel momento in cui stava mangiando, con chiara allusione a persone condannate dalla magistratura; orbene con quale volto, con quale stato d'animo egli si potrà presentare ai suoi elettori, ai suoi figli, ai suoi cari?

Noi chiediamo che sia resa giustizia e che il magistrato si pronunci. Si condanni l'onorevole Magri se ha sbagliato. Se no, si sappia

pubblicamente che Domenico Magri è un galantuomo. (*Applausi al centro*).

NANNUZZI. Questo discorso vale anche per Togni!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per la maggioranza.

MILIA, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta in quanto, molto sinteticamente, nella stessa sono stati esposti i fatti e le ragioni per i quali la Giunta delle autorizzazioni a procedere ha ritenuto a maggioranza di proporre che l'autorizzazione sia negata.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di concedere l'autorizzazione a procedere.

(*È approvata*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 1967, n. 22, concernente nuove disposizioni in materia di ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società (3943), e della concorrente proposta di legge Alpino e Trombetta (3563).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 1967, n. 22, concernente nuove disposizioni in materia di ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società (3943), e della concorrente proposta di legge Alpino e Trombetta (3563).

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Vicentini.

VICENTINI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il mio intervento sarà quasi telegrafico, perché dalla discussione che vi è stata in aula non è emerso nulla di nuovo rispetto a quello che è stato affermato e discusso in Commissione; posso anzi dire che gli interventi, tranne due, sono stati effettuati da colleghi della Commissione, i quali hanno ripetuto quanto avevano già detto a proposito del provvedimento in esame.

Si registra un quasi generale consenso sulle linee generali del disegno di legge. Con esso viene realizzato il ritorno al regime del 1962, ma con alcune varianti. Giustamente il

Ministero ha ritenuto di dover abbassare l'acconto dal 15 al 5 per cento, per facilitare il lavoro di rimborso demandato agli uffici nei confronti di coloro per i quali la ritenuta di acconto rappresenta un'imposta superiore a quella dovuta.

E poi previsto il mantenimento della cedolare secca, di cui alla legge del 1964; per le azioni al portatore e la eliminazione dell'assurda discriminazione che era stata fatta nel 1964 tra le banche popolari.

La discussione in aula e in Commissione ha riguardato soprattutto l'articolo 6 del decreto, nel quale per gli istituti di beneficenza, di studio e per alcuni enti si prevede una esenzione dalla nuova imposta, esenzione che però è condizionata dall'esistenza di alcuni controlli che la maggioranza della Commissione ha ritenuto validi al fine di fugare qualsiasi possibilità di nascondere, attraverso quegli enti, titoli non di proprietà degli enti stessi, ma di altri, e quindi di sfuggire alla imposta.

Queste sono le eccezioni sollevate. Per quanto riguarda la prima, la riduzione della ritenuta d'acconto mi pare che sia naturale; è ovvio per tutti lo snellimento del lavoro che ne risulterà per gli uffici finanziari, in sede di rimborso.

Per quanto riguarda il ritorno alla cedolare d'acconto, mi pare che ciò risponda ad un principio di eguaglianza fiscale nei confronti della proprietà rappresentata dai titoli azionari.

Per quanto riguarda le banche popolari, mi dispiace che certi settori della Camera non abbiano considerato, come avrebbero dovuto, che le banche popolari, anche se sono diventate istituti importanti, rimangono sempre associazioni di persone e non di capitali, in quanto vi è la limitazione della proprietà azionaria, vi è un voto in assemblea indipendente dal numero delle azioni possedute e vi è la necessità del « gradimento » del consiglio di amministrazione per l'ammissione dei soci, vincoli che determinano e difendono il carattere popolare di questi istituti.

Luigi Luzzatti, in un discorso tenuto verso la fine del secolo scorso a Bergamo, in occasione della celebrazione del trentennale di una società di mutuo soccorso, che aveva dato origine ad una attuale banca popolare, celebrava le banche popolari perché avevano portato il credito vicino al solco dell'aratro del contadino e alla bottega dell'artigiano, quando quel credito allora sembrava retaggio soltanto delle grandi iniziative industriali. Quel carattere è rimasto ancor oggi. Non è il caso di ripe-

tere in questa sede i dati, che ho già esposto in Commissione, relativi al numero degli azionisti delle banche popolari.

Quindi, la discriminazione che era stata operata tra soci di banche popolari era assolutamente ingiusta.

Però, detto questo in favore dell'approvazione del disegno di legge, mi sono permesso alcune raccomandazioni, che desidero ripetere in questa sede. In primo luogo, è necessario accelerare la riforma tributaria. Bisogna che anche la politica tributaria italiana si adegui alla politica comunitaria, se vogliamo che nell'ambito del mercato comune europeo vi sia quella libera circolazione dei capitali, e quindi degli investimenti, di cui anche le nostre industrie hanno bisogno.

In secondo luogo, dobbiamo cercare di evitare alcune discriminazioni che avvengono nel territorio nazionale. Un articolo del provvedimento in esame prevede per le regioni a statuto speciale, dove è in vigore il regime al portatore dei titoli azionari, il pagamento soltanto della cedolare secca. Ho detto in Commissione e ripeto qui che il compianto cardinale Ferrari di Milano, di venerata memoria, soleva ripetere che la legge, come la pioggia, è uguale soltanto per tutti coloro che non hanno l'ombrello. Le regioni rappresentano appunto l'ombrello, in quanto nel loro ambito esistono i titoli al portatore e un diverso regime fiscale: non così nel resto del territorio nazionale.

È questa la seconda raccomandazione che mi sono permesso di fare (una raccomandazione che ho visto condivisa dai colleghi della Commissione) al ministro delle finanze. Una « regoletta » di Adamo Smith dice che l'imposta deve essere certa e universale; tutti i cittadini della Repubblica italiana, quindi, devono essere trattati allo stesso modo dal punto di vista del regime fiscale.

Onorevole ministro, la settimana scorsa sono trapelate notizie — non si sa da quale fonte — che hanno turbato il mercato delle nostre borse, soprattutto per quanto riguarda la quotazione dei titoli obbligazionari. Non ritiene ella di dover indagare (qualcuno può aver fatto dei guadagni propalando quelle notizie che poi sono state autorevolmente smentite ventiquattr'ore dopo, cioè quando il cataclisma era già avvenuto) per accertare l'esistenza di eventuali responsabilità, allo scopo di dare all'ambiente economico e finanziario la tranquillità, la serenità e la fiducia necessarie per risolvere le sorti della nostra economia?

Onorevole ministro, sono queste le tre raccomandazioni che a lei rivolgo, mentre chiedo

ai colleghi di volere onorare con il loro voto positivo il disegno di legge sulla nuova imposta cedolare. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

PRETI, *Ministro delle finanze*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei rispondere ad alcuni colleghi e spero perciò che tutti gli oratori intervenuti nella discussione siano presenti.

L'onorevole Raffaelli — di cui ho apprezzato, come sempre, l'intervento molto serio e responsabile — ha affermato talune cose non esatte. Egli, per esempio, parlando della evasione fiscale nel nostro paese, ha dichiarato che solamente 60 o 70 cittadini risulterebbero possedere un reddito superiore ai 50 milioni. Qui c'è un equivoco. Per quanto riguarda le denunce, è esatto che i cittadini italiani non sono molto solleciti a dichiarare un reddito elevato, tanto è vero che solamente circa 3 mila l'anno scorso hanno denunciato un reddito superiore ai 10 milioni. Ma una cosa sono le denunce, che i giornali talvolta riportano, e un'altra cosa sono gli accertamenti, che quasi mai vengono a conoscenza della generalità dei cittadini. La mancanza di notizie in questo settore porta i cittadini stessi a ritenere che l'amministrazione finanziaria — che certamente non è perfetta — funzioni assai peggio di quanto in realtà non avvenga.

Riferendomi agli ultimi dati pubblicati, vorrei dire, ad esempio, all'onorevole Raffaelli che, per quanto riguarda la dichiarazione unica del 1960, i redditi accertati superiori ai 50 milioni sono stati 818. Si tenga conto che in quell'anno il reddito nazionale era assai inferiore a quello di oggi, e il valore della lira era sensibilmente superiore. Il che fa ritenere, onorevole Raffaelli, che per il 1966 l'amministrazione finanziaria accerterà al minimo duemila redditi superiori ai 50 milioni. Come ella vede, non siamo su quel piano al quale ella alludeva. Si tratta di dati ufficiali, ed essi sono sempre a sua disposizione.

L'onorevole Angelino, parlando di evasioni fiscali, ha fatto riferimento anche ad un mio collega ministro. Io ho il dovere di rispondergli che l'onorevole Tolloy, ministro del commercio con l'estero, ha ampiamente documentato la propria posizione al Senato, chiedendo del resto che fosse concessa l'autorizzazione a procedere per il reato che gli era stato contestato: non ha fatto, quindi, come altri, i quali chiedono che non si proceda con-

tro di loro (questo risulta dal documento n. 88-A del Senato)...

ANGELINO. Ho anch'io questo documento.

PRETI, *Ministro delle finanze*. ... ed io penso che l'onorevole ministro del commercio estero avrà modo di dimostrare di fronte all'autorità giudiziaria come vi fosse stato un equivoco in relazione al fatto che quei famosi titoli appartenevano a suo padre.

Il fatto è che l'amministrazione finanziaria fa di tutto per combattere l'evasione e per colpire chiunque sia in difetto. Permettete mi di dire inoltre che molte volte, troppe volte, quando l'amministrazione finanziaria persegue qualche evasore, trova i difensori dell'evasore stesso provenienti dalle parti più varie. Quando, per esempio, fu messa in rilievo da *l'Unità* la denuncia veramente molto modesta di un grande industriale del nostro paese — denuncia che certamente non è stata accettata dall'amministrazione finanziaria — abbiamo subito visto un settimanale, che si protesta di sinistra, raccogliere dichiarazioni che in definitiva quasi giustificavano l'industriale.

ANGELINO. Quell'industriale non ha certo mai trovato me come difensore.

PRETI, *Ministro delle finanze*. Quando noi abbiamo dovuto denunciare all'autorità giudiziaria un celebre uomo di cinema e di teatro, perché aveva alienato i suoi beni per non pagare le imposte, abbiamo visto quella persona difesa anche in settori che normalmente sono all'offensiva contro gli evasori fiscali.

Quando poi un uomo del mondo dello sport — che non è un povero, ma dichiara di non arrivare nemmeno al minimo del reddito imponibile — viene posto sotto inchiesta da parte dell'amministrazione finanziaria, va a dire ai giornalisti che il ministro lo perseguita perché ha concesso calci di rigore contro una squadra di calcio! Purtroppo, nel nostro paese, l'evasore fiscale trova facilmente, da una parte e dall'altra, anche negli ambienti più impensati, forme di protezione nei confronti della nostra amministrazione.

ANGELINO. Le ripeto che nessun evasore ha mai trovato me a suo difensore.

PRETI, *Ministro delle finanze*. Devo riconoscere che l'onorevole Angelino è stato molto severo nel denunciare gli evasori. Ma il suo caso personale, evidentemente, non fa testo.

Ho già detto ieri al Senato — e ripeto qui oggi — che in materia di lotta contro l'evasione abbiamo fatto notevolissimi progressi. Infatti, mentre dal 1951 ad oggi le imposte dirette hanno dato un gettito di 13 volte superiore, le imposte indirette sono aumentate solamente di 7 volte.

SOLIANO. La base di partenza era diversa. Ci sarebbe mancato altro che aumentassero di 13 volte le imposte indirette!

PRETI, *Ministro delle finanze*. Onorevole Soliano, dicendo questo, io voglio far rilevare che ogni anno il rapporto fra imposte dirette e imposte indirette — come ella deve riconoscere — migliora: ciò significa che, nonostante la farraginosità del sistema, il settore delle imposte dirette va migliorando e che più valida si sta facendo l'opera dell'amministrazione nei confronti degli evasori fiscali, che vengono perseguiti.

Ma, premesso questo (e non ne avrei parlato, se alcuni colleghi non avessero sollevato il problema), vediamo quelli che sono i punti più importanti del provvedimento di cui si discute. Molti colleghi hanno appuntato le loro critiche sull'articolo 6, sostenendo che con esso si vorrebbero favorire enti che non lo meritano. Io dichiaro che — senza sollecitazioni di alcuna parte politica, ma aderendo alla richiesta degli enti di istruzione e di beneficenza — il Ministero delle finanze ha ritenuto doveroso concedere l'esenzione agli enti medesimi. Però l'articolo 6 è formulato in maniera tale che chi non soggiace ai severissimi controlli disposti dalla legge non potrà assolutamente beneficiare dell'esenzione. Credo di poter dire che non sarà possibile eludere la legge con trucchi servendosi di tale disposto.

Taluni colleghi hanno dichiarato che l'articolo 6 potrebbe anche essere esteso agli enti che passano sotto il nome di Santa Sede. Ciò non è assolutamente vero. Mi è stato chiesto di ripeterlo: e quindi lo faccio. Qualsiasi estensione interpretativa della legge in questo senso sarebbe del tutto errata.

Per quanto riguarda gli enti di culto, dal momento che il Concordato (a favore del quale io a suo tempo non votai) li parifica agli enti di beneficenza, è chiaro che nessuno può negare loro una pari condizione, dal punto di vista fiscale. Ma gli enti di culto nazionali devono, come gli enti di beneficenza, assoggettarsi a tutti i rigorosi controlli degli organi dello Stato.

L'onorevole Anderlini (che è certamente in buona fede, ma farebbe bene a credere più al Ministero delle finanze, che non ai giornalisti fantasiosi dell'*Espresso*) ritiene che i famosi titoli della Santa Sede siano di volume assai superiore a quello che in realtà raggiungono.

Il fatto è che noi abbiamo il mezzo — perché esistono i controlli — di sapere quali e quanti titoli possiede la Santa Sede. Ne ho già dato comunicazione al Senato. Comunque, ripeterò qui le cifre, per tranquillità dell'onorevole Anderlini.

LOMBARDI RICCARDO. Perché, dopo aver negato l'estensibilità dell'articolo 6 ai titoli della Santa Sede, ella vuole contaminare ora le due figure? Lasci stare!

PRETI, *Ministro delle finanze*. Siccome l'onorevole Anderlini me lo ha chiesto, gli ripeterò che i famosi dividendi riscossi dalla Santa Sede nel 1965 ammontano a 3 miliardi 262 milioni 327 mila lire: il che avrebbe corrisposto ad una cedolare secca di 1 miliardo e 23 milioni di lire.

Perché abbiamo ritenuto di dovere abolire il regime della cedolare secca? Perché il Governo riteneva che questo regime non fosse giusto. Mentre infatti, normalmente, i piccoli e medi possessori di titoli azionari venivano schedati dall'anagrafe, non lo erano coloro che avevano grossi pacchetti azionari (e che, pertanto, avevano interesse a pagare la cedolare secca del 30 per cento). Si creava quindi una sperequazione a favore dei possessori di grossi pacchetti, che naturalmente non potevano fare a meno di usare del beneficio della legge, e a sfavore dei possessori di più modeste quantità di titoli azionari.

Quel regime era provvisorio, adottato per motivi particolari che i colleghi conoscono. Non si poteva renderlo definitivo una volta cessate le condizioni che lo avevano giustificato.

Quando i liberali chiedono di rendere definitivo quel regime nato per essere provvisorio, devo dire che essi sbagliano. Per essere logici, onorevole Goehring (e mi spiace che non sia presente l'onorevole Trombetta) si dovrebbe allora anche abolire la nominatività dei titoli azionari. Questo può anche essere un ragionamento accettabile, specialmente se espresso da un esponente del partito liberale, che naturalmente ha una determinata visione dell'economia nazionale. Non posso comprendere in quale modo si sarebbe potuto continuare per altri tre anni con questa nomina-

tività zoppa, che valeva per i piccoli possessori di titoli azionari e non valeva invece per i grossi, o per coloro che, pur non essendo tali, non avevano alcun interesse a farsi schedare.

A mio avviso, la generalizzazione del principio della nominatività per i titoli azionari risponde a criteri di giustizia tributaria. E, a quel deputato del partito liberale il quale ha detto che questa è una misura di ispirazione socialista, devo rispondere (anche per non arrogarci meriti cui non abbiamo diritto), che la battaglia per la nominatività dei titoli azionari fu iniziata nell'estate del 1920, dall'allora Presidente del Consiglio Giovanni Giolitti, che era liberale, con la collaborazione dell'allora sottosegretario alle finanze onorevole Bertone, democristiano (in quei tempi si diceva: popolare), dato che il ministro era malato.

Sono occorsi 47 anni, ma si è portata a compimento questa battaglia ispirata a principi di giustizia tributaria; ed io credo che non abbiamo che da compiacercene.

Né si venga a dire che l'abolizione della cedolare secca risponde a un criterio punitivo, che noi vorremmo applicare nei confronti di certe categorie o di coloro che possiedono determinati titoli. Questo non è vero. La politica del Governo non intende essere punitiva nei confronti di alcuno. Vuole invece essere giusta. La prova è data, ad esempio, dal fatto che il Governo, rendendosi conto della psicologia dei risparmiatori e dei loro interessi, ha ribadito il principio che la nominatività non viene estesa alle obbligazioni. Aggiungo che né sulle obbligazioni né sugli altri titoli si infierirà dal punto di vista tributario, anche se evidentemente la riforma tributaria comporta una differente strutturazione delle imposte. Del resto, anche oggi i titoli obbligazionari pagano diverse imposte, come la ricchezza mobile di categoria A, l'imposta sulle obbligazioni, ed altre minori.

Io credo, onorevoli colleghi, che, generalizzando il principio della nominatività per i titoli azionari ed escludendolo per le obbligazioni e per i titoli di Stato, il Governo si sia comportato con serietà, andando incontro a quelle che sono le attese della stragrande maggioranza dei cittadini del nostro paese.

Si era detto, onorevoli colleghi, che l'introduzione del principio della nominatività generalizzata avrebbe provocato una gravissima fuga di capitali dal nostro paese.

Indubbiamente, nei primi mesi di questo anno, sono state esportate banconote in misura non indifferente. Ma questo era avvenuto

anche l'anno scorso, quando non si parlava assolutamente dell'abolizione della cedolare secca. Vi sono numerose ragioni di ordine economico e finanziario che spingono certi cittadini ad investire all'estero ed in particolare ad esportare banconote.

Devo però dire che, mentre gli investimenti all'estero sono perfettamente legittimi e nessuno intende scoraggiarli (come gli stranieri possono investire in Italia, così è giusto che un italiano possa scegliere di investire all'estero), l'esportazione di banconote lede determinati articoli di legge a tutti noti.

È per questo che noi abbiamo intensificato la vigilanza e abbiamo proceduto anche a numerosi arresti, pur se non ci facciamo certamente l'illusione di potere, attraverso controlli materiali, porre fine ad una situazione di questo tipo.

C'è chi afferma che l'esportazione di banconote potrebbe domani aumentare con l'introduzione dei biglietti da 50 mila e da 100 mila lire. Debbo dire che, per ovviare al temuto inconveniente, si prevede già che, con una disposizione dell'Ufficio italiano dei cambi — che può essere emanata con decreto ministeriale — queste banconote saranno escluse dal riacquisto da parte delle banche agenti. Quindi non si dovrebbero verificare inconvenienti.

Onorevoli colleghi, dal momento che l'abolizione della cedolare secca rappresenta la premessa per l'attuazione di una più larga riforma tributaria, voglio aggiungere che in questo momento stiamo operando con energia, nei limiti delle nostre possibilità, per realizzare l'anagrafe tributaria, che rappresenta una premessa indispensabile perché la riforma di domani possa funzionare. L'onorevole Soliano, nel suo dotto intervento, ha messo in dubbio che essa possa funzionare; ma io posso assicurare che noi riusciremo — quando la riforma tributaria comincerà ad essere operativa — ad avere anche un'anagrafe funzionante. Quanto allo schedario generale dei titoli azionari, che è parte della anagrafe, debbo precisare che praticamente gli elaborati relativi alle comunicazioni concernenti le riscossioni avvenute nel 1963 e nel 1964 sono già negli uffici distrettuali delle imposte e che sono in corso di spedizione in questi giorni gli elaborati riguardanti le riscossioni dei dividendi dei titoli azionari del 1965. Quanto alle riscossioni del 1966, posso assicurare che i relativi elaborati saranno in possesso degli uffici distrettuali delle imposte nel mese di settembre.

Con questo posso ben dire che, dopo una lunga opera di riorganizzazione, l'anagrafe

dei titoli azionari è stata messa in condizione di rispondere alle esigenze di un sistema tributario moderno. Comunque è certo, onorevoli colleghi, che noi riusciremo a far fronte alle tante richieste che ci vengono rivolte dal nostro paese in ordine alla realizzazione della giustizia tributaria solamente quando potremo varare la riforma completa. Ed il mio ardente auspicio è che il relativo disegno di legge di delega che si compone di soli 15 articoli, possa essere approvato nei prossimi mesi da entrambi i rami del Parlamento.

Si pone questa esigenza perché non dobbiamo dimenticare, onorevoli colleghi, che poi, per fare in modo che la riforma tributaria funzioni, occorrono circa tre anni: bisognerà prima emanare tutti i decreti delegati, che non saranno pochi e che dovranno essere esaminati anche dalla Commissione parlamentare; si dovrà sistemare l'amministrazione, ed emanare le nuove disposizioni con circolari. Si può quindi presumere che si arriverà alla meta tra il 1970 e il 1971.

Se invece in questa legislatura non approveremo la legge di delega per la riforma tributaria, sarà possibile applicare in Italia un sistema tributario moderno solamente nel 1972-1973. In tal caso, ci sarebbe proprio da dire: campa cavallo che l'erba cresce. Con ciò non ho mosso alcun rimprovero al Parlamento.

RAFFAELLI. Ella sta facendo una critica.

PRETI, *Ministro delle finanze*. Le ho già detto, onorevole Raffaelli (e del resto lo avrà potuto leggere in un comunicato), che i punti più importanti della legge di riforma sono già stati esaminati dal Governo in una riunione della settimana scorsa. Devo aggiungere che ci sarà un'altra riunione la settimana prossima. Quindi voglio augurarmi che tra non molto il testo, che è pronto, possa essere presentato al Parlamento per la discussione.

Per quanto riguarda le raccomandazioni dell'onorevole relatore Vicentini, debbo dire che egli mi trova perfettamente consenziente nel giudizio che dà in ordine ai titoli azionari delle regioni. Il Ministero delle finanze ha sempre considerato tale facilitazione ingiusta e contraria a quel principio della parità di tutti i cittadini che dovrebbe essere incontrastato. Un conto sono certe agevolazioni per le industrie che sorgono in aree depresse, e un altro conto sono le agevolazioni ai portatori di titoli, che passano magari la loro giornata nei caffè di Torino, di Genova o di Milano. Io mi auguro che si possa arrivare a modifi-

care la legislazione su questo importante argomento.

Infine, il presidente della Commissione finanze e tesoro e al tempo stesso relatore — che ringrazio per la sua valida collaborazione — ha chiesto se noi intendiamo procedere contro i propalatori di voci allarmistiche. Io ho fatto già denunciare alla magistratura un mese fa dalla Guardia di finanza un'agenzia che aveva messo in giro la voce che stavamo per approvare un'imposta patrimoniale. Tale voce era stata diffusa evidentemente per influire sulla borsa. Spero che il procedimento giudiziario sia celere e sbocchi in una giusta sentenza.

Per quanto riguarda ciò che è avvenuto non molti giorni fa, quando, per due o tre giorni — a seguito di voci destituite di fondamento — il corso dei titoli obbligazionari è notevolmente diminuito, posso assicurare l'onorevole Vicentini che la guardia di finanza, fin dal primo giorno, ha iniziato indagini estremamente severe. Voglio augurarmi che esse portino ad una precisa denuncia, o a più denunce, dinanzi all'autorità giudiziaria.

Vorrei poi aggiungere, a questo proposito, che sarebbe desiderabile che i grandi organi di stampa usassero nel trattare queste materie delicate la debita prudenza, perché, quando essi riportano notizie non controllate, le conseguenze possono essere gravi.

Ringrazio gli onorevoli colleghi della maggioranza e dell'opposizione che hanno voluto partecipare a questo dibattito dando tutti la loro seria collaborazione. Mi riprometto, nel corso dell'esame degli articoli, di rispondere ai quesiti più specifici. Comunque, sono certo che noi, proponendo che il decreto sia convertito in legge, adottiamo una misura progressiva, di cui il Governo si può vantare, una misura giusta, che risponde agli interessi generali del nostro paese. (*Applausi a sinistra e al centro*).

PRESIDENTE. Passiamo agli ordini del giorno. Se ne dia lettura.

PASSONI, Segretario, legge:

« La Camera,

al fine di evitare una dilatazione dell'area della esenzione fiscale e di non consentire ipotesi di evasione,

impegna il Governo

a dare una rigorosa interpretazione dell'articolo 6 nel senso che:

a) le fondazioni di cui al primo comma siano solo quelle munite di personalità giuri-

dica e quindi sottoposte ai controlli di cui agli articoli 14-35 del codice civile;

b) le esenzioni previste non siano considerate applicabili a nessuno degli enti di cui all'elenco annesso alla circolare del ministro delle finanze 31 dicembre 1952, n. 4800 ».

ANDERLINI;

« La Camera,

in riferimento all'articolo 6 del disegno di legge n. 3943 « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 1967, n. 22, concernente nuove disposizioni in materia di ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società », al fine di evitare, a qualunque titolo, estensioni o pretesti di evasione fiscale;

impegna il Governo

a riferire l'esenzione prevista nell'articolo 6 alle sole persone giuridiche nazionali e alle fondazioni munite di personalità giuridica, con esclusione pertanto delle persone giuridiche di diversa nazionalità e con sede all'estero, nonché delle fondazioni sprovviste di personalità giuridica e pertanto non sottoposte ai vincoli e ai controlli di cui agli articoli 14 e 35 del codice civile ».

DE PASCALIS, PATRINI, SCRICCIOLO, SALVI, DE ZAN.

PRESIDENTE. Il primo ordine del giorno è già stato svolto. Qual'è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

PRETI, Ministro delle finanze. Il Governo accetta l'ordine del giorno De Pascalis.

Poiché l'ordine del giorno dell'onorevole Anderlini non dice cose molto diverse da quelle dell'ordine del giorno De Pascalis, il Governo, accettando l'ordine del giorno De Pascalis, praticamente viene incontro anche alle esigenze prospettate dall'onorevole Anderlini.

PRESIDENTE. Chiederò ora se, dopo le dichiarazioni del Governo, i presentatori insistano a che i loro ordini del giorno siano posti in votazione.

Onorevole Anderlini?

ANDERLINI. Signor Presidente, non insisto per la votazione. Vorrei brevemente aggiungere che mi pare evidente che tra i due testi, cioè tra quello proposto da me e quello proposto dagli onorevoli De Pascalis ed altri, esiste una certa differenza. Tuttavia a me sembra che le parole pronunciate dall'ono-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 APRILE 1967

revolesse ministro delle finanze possano essere tenute in seria considerazione.

Vale soprattutto, a mio avviso, il fatto che questo dibattito, ed in parte quindi anche il mio ordine del giorno, hanno richiamato su questo spinoso problema l'attenzione della opinione pubblica e — mi pare adesso di poterlo dire — anche della stampa qualificata del nostro paese. Un controllo su questa serie di problemi da parte dell'opinione pubblica e della stampa più avvertita varrà a far sì che il Governo non vada oltre i limiti che qui sono stati fissati.

PRESIDENTE. Onorevole De Pascalis?

DE PASCALIS. Insisto per una sanzione formale da parte della Camera.

LOMBARDI RICCARDO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDI RICCARDO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo volentieri la parola in occasione della votazione dell'ordine del giorno De Pascalis per sottolineare una questione che resta aperta, anche dopo l'accettazione da parte del Governo di tale ordine del giorno. Questo risolve la questione della riferibilità dell'articolo 6 ai titoli posseduti da cittadini di Stati esteri, però non elimina un residuo pericolo di larghe evasioni fiscali connaturate al fatto stesso che si crea una zona elevata di esenzione. Sono di opinione che in genere allorché si tratta di enti, persone od istituti ai quali convenga nell'interesse pubblico concedere agevolazioni fiscali, tali agevolazioni non debbano mai assumere l'aspetto e la natura di evasioni dall'obbligo della denuncia. Si può provvedere a favore di molte istituzioni attraverso sgravi fiscali opportunamente congegnati senza che si inauguri il costume — che potrebbe portare a delle conseguenze assai gravi — di considerare come una agevolazione fiscale la sottrazione all'obbligo della denuncia.

Comunque, essendo interesse comune quello di non provocare ulteriori ritardi, anche per non far scadere il termine concesso per la conversione in legge, vorrei limitarmi a richiamare l'attenzione del Governo su una questione abbastanza delicata. Attraverso la zona di esenzione che si è stabilita — legittima, lo ammetto — rimane la preoccupazione che determinati strati di contribuenti possano avvalersi di questa zona di esenzione per un occulta-

mento dei loro redditi ai fini dell'imposta. Io non ho bisogno di ricordare al ministro come questo meccanismo funzioni: perché purtroppo funziona, ché non sarebbe inaugurato dall'articolo 6, ma da questo riceverebbe solo un ulteriore incentivo al suo uso e al suo abuso. In generale è possibile prevedere che, attratti dalla prospettiva di essere sottratti alla denuncia dei titoli e quindi alla iscrizione nello schedario, determinati contribuenti facciano delle finte vendite. Vale a dire, alla vigilia del termine del 20 dicembre stabilito per la denuncia, da parte degli enti i quali godono dell'esenzione in base all'articolo 6, della totalità dei titoli azionari posseduti, vi possono essere dei contribuenti privati i quali facciano delle vendite fittizie per poi riacquistare gli stessi titoli dopo che l'esenzione sia stata stabilita. Si tratta di un procedimento che è piuttosto in voga — che è stato in voga addirittura fino ad oggi, cioè fino a che è rimasta in vigore la legislazione provvisoria che istituiva la cedolare secca — e che viene realizzato con la complicità delle banche: il che rivela una insufficienza di controllo da parte dell'istituto di emissione. La vendita fittizia alla vigilia della denuncia e il riacquisto — si capisce: oneroso, perché si paga una taglia, una tangente per queste operazioni — sono stati larghissimamente diffusi, e io ho avuto occasione di denunciare questo scandalo pubblicamente e privatamente.

Ora, come si fa a prendere un impegno o perlomeno ad escogitare un meccanismo sufficientemente provvisto di forza dissuasiva per evitare che questo aspetto inevitabile — perché l'evasione fiscale è praticamente inevitabile — assuma in questa situazione, approfittando dell'articolo 6, dimensioni eccessive? Io credo che sarebbe non dico sufficiente, ma certo un importante elemento dissuasivo una dichiarazione con cui il Governo si impegni, entro il 31 dicembre, per esempio (ma sulla data possiamo convenire), e cioè successivamente alla data prevista dall'articolo 6 per la denuncia da parte dell'ispettorato compartimentale, a render noto all'opinione pubblica, o al Parlamento, o magari a pubblicare sulla *Gazzetta ufficiale*, il numero degli enti che attraverso il meccanismo dell'articolo 6 si sono sottratti alla cedolare d'acconto.

Con questo non si viola il principio della non nominatività per questi titoli, si dice soltanto quanti essi sono. Alla fine di ogni esercizio si deve sapere quanti sono.

È estremamente importante che il Parlamento e il paese sappiano quale dimensione assuma l'esenzione fiscale a favore di enti di

beneficenza, di cultura, di assistenza, d'istruzione professionale e tecnica, eccetera. Perché, se noi per esempio dovessimo rilevare che tale esenzione copre la metà di tutti i titoli azionari ce ne compiaceremmo certo, ma vorremmo andare a vedere come mai questa immensa ondata di beneficenza e di istruzione tecnica e professionale non riversi i suoi benefici sulla totalità dei cittadini.

Quindi questo sistema avrebbe un'importante efficacia dissuasiva perché, ove la conoscenza quantitativa rivelasse un abuso diffuso, comporterebbe, si può dire automaticamente, da parte del Governo e da parte del Parlamento una revisione della legge. Quando evidentemente una legge, anche buona, anche giusta si rivela suscettibile di un abuso così diffuso e radicale, nessun Parlamento e nessun Governo si sottraggono all'obbligo di rivederla.

La conclusione delle mie osservazioni è questa: io domando cortesemente al ministro che voglia assumere espressamente questo impegno del Governo, di render pubblica entro il 31 dicembre di ciascun anno, attraverso una comunicazione al Parlamento, la quantità dei titoli azionari sottratti all'obbligo della denuncia in base all'articolo 6.

Tutto questo, onorevole ministro, non implica alcun onere di carattere burocratico perché il lavoro di accertamento è già predisposto dalla legge, che dispone all'articolo 6: « L'ispettorato compartimentale trasmette alle società emittenti, entro il 20 dicembre, lo elenco degli enti che hanno presentato la distinta, con l'indicazione del numero delle azioni in essa comprese ». Quindi, il totale e anche la ripartizione del totale fra i diversi enti che si sono avvalsi della facoltà dell'articolo 6, il giorno 20 dicembre sono già noti agli ispettorati compartimentali e quindi anche al Governo. Io domando semplicemente che questa notizia che il Governo riceve attraverso gli ispettorati compartimentali sia resa pubblica, sia trasmessa alle Camere, in modo che le Camere possano giudicare in consuntivo l'effetto dell'articolo 6 del provvedimento e quindi la opportunità di mantenerlo.

RAFFAELLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELLI. Noi siamo presentatori di un emendamento suppressivo dell'articolo 6 del decreto; cioè propugniamo la misura più radicale per risolvere quei problemi che hanno

dato luogo anche alle preoccupazioni dei presentatori dell'ordine del giorno.

L'onorevole Riccardo Lombardi diceva che per ragioni di termini, cioè non essendovi molto tempo per le Camere per discutere la conversione di un decreto-legge che sta per scadere, bisogna chiedere qualcosa che fughi tali preoccupazioni.

Gli onorevoli De Pascalis ed altri riconoscono la validità della nostra richiesta di sopprimere l'articolo 6 e cercano riparo in un ordine del giorno che limiti l'applicazione dello stesso articolo 6 ed eviti gli abusi.

Noi crediamo che questo ordine del giorno dia ragione alla nostra tesi e denunci le nostre stesse preoccupazioni, ma rivesta uno scarso valore ai fini dell'adozione di misure idonee, anche perché il disegno di legge viene dall'altro ramo del Parlamento e, un domani, si potrebbe obiettare che l'ordine del giorno sarebbe stato votato in una sola Assemblea e non in entrambe.

Sono perciò del parere che abbia molta più importanza una presa di posizione del ministro, che rappresenta il Governo, chiamato all'attuazione della legge. Mi associo inoltre alla richiesta del collega Riccardo Lombardi riguardante una comunicazione annuale, nelle forme necessarie, mirante ad informare pubblicamente il Parlamento del numero delle fondazioni e persone giuridiche fruienti dell'esenzione dal pagamento dell'imposta cedolare, con la specificazione dell'entità dei titoli e degli interessi relativi.

Questa comunicazione sarà una remora eventuale all'evasione, forse, ma è comunque il minimo che il Parlamento e l'opinione pubblica devono richiedere. Si vuole cioè conoscere la portata che avrà questo articolo 6, che noi abbiamo definito di scardinamento non solo e non tanto del sistema tributario, quanto della politica economica che si dice di voler programmare.

Per queste ragioni insistiamo a che il ministro accetti la richiesta di dare le notizie suddette. Nel caso che l'ordine del giorno sia mantenuto, noi ci asterremo, dato che sosteniamo la posizione più radicale, intesa alla soppressione dell'articolo 6.

PRETI. *Ministro delle finanze.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRETI, *Ministro delle finanze.* L'articolo 6 non prevede che l'esonero dalla ritenuta

si accompagni all'esonero dalle comunicazioni allo schedario nazionale dei titoli azionari. E quindi noi avremo di fronte il panorama completo di tutti i titoli azionari in possesso degli enti che beneficeranno dell'articolo 6 e di conseguenza non abbiamo alcuna difficoltà ad accettare la raccomandazione dell'onorevole Riccardo Lombardi.

Del resto, anche se noi non l'accettassimo e domani un deputato presentasse una interrogazione, il Ministero delle finanze non avrebbe ragione di non rispondere. Non credo che si sarebbe di fronte ad un segreto di Stato da nascondere gelosamente. Pertanto, onorevole Riccardo Lombardi, siamo d'accordo, nel senso che su questo punto non sorge alcuna questione.

LOMBARDI RICCARDO. Ella assuma il privilegio dell'iniziativa, senza attendere la presentazione di interrogazioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno De Pascalis, accettato dal Governo:

« La Camera,

in riferimento all'articolo 6 del disegno di legge n. 3943 « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 1967, n. 22, concernente nuove disposizioni in materia di ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società », al fine di evitare, a qualunque titolo, estensioni o pretesti di evasione fiscale,

impegna il Governo

a riferire l'esenzione prevista nell'articolo 6 alle sole persone giuridiche nazionali e alle fondazioni munite di personalità giuridica, con esclusione pertanto delle persone giuridiche di diversa nazionalità e con sede all'estero, nonché delle fondazioni sprovviste di personalità giuridica e pertanto non sottoposte ai vincoli e ai controlli di cui agli articoli 14 e 35 del codice civile ».

(È approvato).

È così esaurita la trattazione degli ordini del giorno.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, comprendenti le modifiche introdotte dal Senato al decreto-legge, avvertendo che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli di quest'ultimo.

Si dia lettura dell'articolo 1 del disegno di legge.

PASSONI, Segretario, legge:

È convertito in legge il decreto-legge 21 febbraio 1967, n. 22, concernente nuove disposizioni in materia di ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è sostituito dal seguente:

» L'ammontare delle ritenute operate sugli utili percepiti dalle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice è dedotto dall'imposta complementare o dall'imposta sulle società dovute dai soci nella proporzione stabilita dalla lettera c) del secondo comma dell'articolo 135 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. Nella stessa proporzione gli utili percepiti dalle dette società concorrono a formare il reddito complessivo dei soci ai fini dell'imposta complementare o dell'imposta sulle società ».

I commi settimo e ottavo dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, sono abrogati.

L'articolo 10 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è sostituito dal seguente:

» Sugli utili attribuiti alle azioni al portatore emesse in base a leggi di Regioni a stato speciale e su quelli spettanti ad organizzazioni di persone o di beni non soggette all'imposta sulle società ed a soggetti tassabili in base al bilancio esenti dall'imposta sulle società si applica, in luogo della ritenuta a titolo di acconto prevista dall'articolo 1, una ritenuta a titolo di imposta nella misura del trenta per cento.

Sugli utili spettanti a persone fisiche non residenti in Italia ed a società o associazioni estere senza stabile organizzazione in Italia si applica, in luogo della ritenuta a titolo di acconto prevista dall'articolo 1, una ritenuta a titolo di imposta nella misura del trenta per cento.

La ritenuta si considera tuttavia operata a titolo di acconto, applicandosi in tal caso le disposizioni dei commi primo, quarto e quinto dell'articolo 3, nei confronti delle persone fisiche effettivamente assoggettate all'imposta complementare in Italia. In ogni altro caso i percipienti, fino a concorrenza dei due terzi della ritenuta, hanno diritto al rimborso dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato

estero. Il rimborso è effettuato a norma dell'articolo 172 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. L'indennità prevista dall'articolo 199-bis del testo unico medesimo è dovuta con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della domanda di rimborso. Sono salve le disposizioni di accordi internazionali.

In tutti i casi in cui la ritenuta è operata a titolo di imposta le disposizioni dei primi cinque commi dell'articolo 3 non si applicano. Per gli utili attribuiti alle azioni al portatore non si applicano nemmeno le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 " ».

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

« Art. 8-bis. — Il secondo comma dell'articolo 21 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è sostituito dal seguente:

“ Qualora il contribuente ometta di dichiarare gli utili di cui all'articolo 1 della presente legge e il reddito imponibile complessivo accertabile a suo carico, ai fini dell'imposta complementare, non ecceda l'importo di lire 3.000.000, le sanzioni previste sono ridotte ad un decimo ed il contribuente perde il diritto al rimborso di cui al quinto comma dell'articolo 3 " ».

PRESIDENTE. L'articolo 2 del decreto-legge è così formulato:

« Il primo comma dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è sostituito dal seguente:

« Gli utili in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione distribuiti dalle società per azioni e in accomandita per azioni e dalle società anche cooperative a responsabilità limitata sono soggetti ad una ritenuta, nella misura del cinque per cento, a titolo di acconto dell'imposta complementare e dell'imposta sulle società dovute dai soci ».

I commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, sono abrogati ».

Gli onorevoli Angelino, Minasi, Pigni e Maria Alessi Catalano propongono di sopprimere il secondo capoverso.

L'onorevole Angelino ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ANGELINO. L'emendamento da me proposto necessita di qualche delucidazione, anche perché l'onorevole ministro, nel corso della sua replica, ha enumerato le ragioni per le quali sono stati soppressi i commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre

1962, n. 1745. Il quarto comma esentava dalla ritenuta di acconto gli utili percepiti dagli azionisti non iscritti nei ruoli dell'imposta complementare. Sopprimendo quel quarto comma avverrà che anche coloro che non sono tenuti a pagare l'imposta complementare dovranno subire la ritenuta. La ritenuta di acconto ritengo si debba pagare sul dovuto e non sul non dovuto, in primo luogo perché altrimenti si ritorna al *solve et repete*, in secondo luogo perché si caricano gli uffici tributari di un enorme carico di lavoro per eseguire i rimborsi dovuti.

In Commissione, alla richiesta da me fatta di esporre le ragioni specifiche di tale modifica mi sono sentito rispondere: i tecnici del nostro Ministero hanno ritenuto che non sia conveniente mantenere questa esenzione dalla ritenuta; inoltre per così poco non si può rimandare il provvedimento al Senato. Non mi è parsa una risposta logica per cui ho presentato un emendamento. Ripeto, in questo modo si ritorna al *solve et repete*: si paga anche se l'imposta non si deve. Questa non è un'imposta nuova, è un anticipo su un'imposta dovuta; ma se non è dovuta, l'anticipo è praticamente arbitrario.

Il settimo comma della legge n. 1745 (comma che verrebbe soppresso) esentava dall'obbligo della ritenuta gli utili distribuiti dalle cooperative iscritte nel registro prefettizio, anche se non avessero scopi mutualistici, « a condizione che l'ammontare non raggiunga 200 lire ».

Devo ricordare che esiste un articolo della Costituzione nel quale si dice che la Repubblica favorisce la cooperazione.

Quando si tratta di un ammontare di questo genere, onorevole ministro, crede ella che il costo di amministrazione di questa ritenuta valga il lavoro che gli uffici dovranno accollarsi? E, d'altra parte, la legge del 1962 questo fatto lo riconosceva, e non si sa quindi perché oggi lo si vuole invece ignorare mentre invece si esentano, come vedremo più avanti in occasione della discussione di altri emendamenti, le banche popolari e cooperative che di cooperative e popolari hanno soltanto il nome.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Goehring, Trombetta, Alpino, Botta e Marzotto hanno proposto, al secondo capoverso, di sopprimere le parole: « Quarto, quinto, sesto ».

L'onorevole Goehring ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GOEHRING. Rinunziamo allo svolgimento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione su questi emendamenti?

VICENTINI, *Relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

PRETI, *Ministro delle finanze*. Onorevole Angelino, devo dire che non posso accettare il suo emendamento, e, in verità, ciò mi dispiace, dato che ella è un simpatico deputato; ella in sostanza vorrebbe che dietro la presentazione di questo certificato all'ufficio delle imposte, noi esonerassimo dalla ritenuta. La ritenuta è del 5 per cento ed ella deve rendersi conto che praticamente coloro che hanno azioni e pagano meno del 5 per cento di imposta devono essere mosche bianche. E non dimentichi, onorevole Angelino, che potrebbe verificarsi il caso, e difatti ciò è già avvenuto, della cosiddetta evasione totale: alcune persone cioè ometterebbero di pagare le imposte, non farebbero nemmeno la denuncia, e, grazie alla presentazione del certificato di non iscrizione, verrebbero per giunta esonerati dalla ritenuta; e poi chi si è visto si è visto. Onorevole Angelino, ella che è uomo saggio ed equilibrato, consideri i *pro* e i *contra* e probabilmente arriverà alla stessa conclusione dell'amministrazione finanziaria.

La stessa cosa chiede, in sostanza, l'onorevole Goehring, per cui il Governo non può accettare l'emendamento da lui presentato.

Né il Governo accetta distinzioni fra le società o le banche cooperative. Devo ripetere al riguardo quanto ha già detto il relatore onorevole Vicentini, e cioè che le banche cooperative, anche se sono grosse, non consentono ad alcun azionista di possedere azioni per un valore superiore a un milione; inoltre ognuno vota per uno, perché sono società di persone e non società di capitali.

Non vi sarebbe motivo di distinguere tra cooperativa e cooperativa; certe facilitazioni o le hanno tutte, o si negano a tutte. Noi abbiamo scelto la strada di concedere queste facilitazioni a tutte le cooperative.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Angelino, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ANGELINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*Non è approvato*).

Onorevole Goehring, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GOEHRING. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'articolo 3 del decreto-legge è così formulato:

« L'articolo 2 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è sostituito dal seguente:

« Le società devono versare alle sezioni di Tesoreria provinciale nella cui circoscrizione hanno il domicilio fiscale, entro venti giorni dalla data delle deliberazioni di distribuzione degli utili o degli acconti, l'intero ammontare delle ritenute in base all'aliquota del cinque per cento sull'intero importo degli utili soggetti a ritenuta di cui è stata deliberata la distribuzione. Nella ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 1 il termine di venti giorni decorre dalla data di pubblicazione della deliberazione nel Foglio degli annunci legali.

Entro il 28 febbraio ed entro il 31 agosto le società devono versare la maggior ritenuta effettuata in base all'aliquota del trenta per cento, ai sensi dell'articolo 10 della presente legge, sugli utili pagati nel semestre precedente.

Si applicano gli articoli 169, secondo comma, 171 e 172 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

Entro il 31 marzo di ciascun anno le società devono dichiarare all'Ufficio delle imposte, su apposito modello approvato con decreto del Ministro per le finanze, l'ammontare degli utili dei quali è stata deliberata anche a titolo di acconto la distribuzione nell'anno solare precedente nonché l'ammontare degli utili pagati nell'anno e assoggettati alle ritenute previste dagli articoli 1 e 10 della presente legge.

Alla dichiarazione devono essere allegate le attestazioni della sezione di Tesoreria provinciale comprovanti i versamenti eseguiti e le copie dei modelli di trasmissione delle comunicazioni previste dall'articolo 7 della presente legge, con l'indicazione dell'ammontare degli utili per i quali è stata fatta la comunicazione.

Nell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 1 la dichiarazione deve contenere gli elementi in base ai quali è stato determinato l'utile assoggettato alla ritenuta e indicare la quota imputabile a ciascuna azione.

Le società a responsabilità limitata e le società cooperative a responsabilità limitata le cui quote siano rappresentate da azioni de-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 APRILE 1967

vono specificare l'ammontare degli utili spettanti a ciascun socio, indicandone la residenza e il domicilio fiscale ».

Gli onorevoli Trombetta, Alpino, Goehring, Botta e Marzotto hanno proposto di aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

« Il conguaglio delle ritenute d'acconto sostenute in ciascun anno dal contribuente sui redditi azionari e su eventuali distribuzioni gratuite, è fatto sull'imposta complementare globalmente dovuta per il reddito complessivo e tassabile emergente dalla dichiarazione dei redditi presentata per l'anno medesimo. Nel caso in cui al contribuente spetti un rimborso, questo deve essere effettuato non oltre i ruoli di prima serie dell'anno successivo a quello della dichiarazione ».

GOEHRING. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOEHRING. Credo di rendere un servizio a tutti non soffermandomi su un argomento che è stato ampiamente trattato, a condizione che l'onorevole ministro delle finanze non dica: l'emendamento è stato proposto dal liberale Goehring e quindi non possiamo accettarlo. In tal caso vi sarebbe un « quindi » superfluo, perché sembrerebbe che l'emendamento non venga accettato solo perché è stato presentato dai liberali. Si tratterebbe di un piccolo *lapsus* sfuggito al ministro.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

VICENTINI, *Relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

PRETI, *Ministro delle finanze*. Il Governo è contrario ma non perché questo emendamento sia stato presentato da un liberale. Al Senato, infatti, il Governo ha accettato taluni emendamenti presentati da comunisti e liberali. Il fatto è che le modalità e i termini di rimborso sono adeguatamente previsti dal quinto comma dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745. Di conseguenza non vedo per quale motivo dovremmo accettare l'emendamento Trombetta che sconvolgerebbe il sistema e non è nella logica della legge.

PRESIDENTE. Onorevole Goehring, mantiene l'emendamento Trombetta, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GOEHRING. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'articolo 4 del decreto-legge è così formulato:

« Il primo comma dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è sostituito dal seguente:

« Le società possono conferire l'incarico di pagare gli utili e quello di ricevere in deposito le azioni ai fini dell'intervento in assemblea alle banche, alle società fiduciarie e alle società e agli enti iscritti nell'albo previsto dall'articolo 155 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette » ».

Gli onorevoli Soliano, Minio, Raffaelli, Vespignani, Raucci, Maschiella, Maruzza Astolfi, Lenti, Mariconda, Villani, Carocci, Nicoletto, Grezzi e Matarrese hanno proposto di aggiungere, dopo tale articolo, il seguente articolo 4-bis:

« Il primo comma dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è sostituito dal seguente:

« Le società entro il 15 febbraio di ciascun anno devono comunicare allo schedario generale dei titoli azionari e all'ufficio delle imposte competente, relativamente ai soggetti che risultino possessori di titoli sui quali hanno pagato gli utili nell'anno solare precedente o titolari di diritti reali sui titoli stessi, gli elementi indicati dal primo comma dell'articolo 5 » ».

L'onorevole Soliano ha facoltà di svolgere questo emendamento.

SOLIANO. L'emendamento tende a creare migliori condizioni di accertamento per gli uffici. Negli interventi già svolti in quest'aula abbiamo precisato i motivi che giustificano la presentazione dell'emendamento, per cui non è necessario che aggiunga ulteriori precisazioni.

Desidero soltanto richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro su un aspetto che, allo stato delle cose, a mio avviso, certamente non faciliterà il lavoro che gli uffici devono svolgere per la determinazione definitiva dell'imposta complementare. Onorevole ministro, ho ascoltato attentamente i dati, che ella ha fornito, riguardanti l'attività svolta dallo schedario generale: in pratica, rimane

confermato quanto ho avuto occasione di dire nel mio intervento, e cioè che alla data odierna gli uffici sono in possesso soltanto dei dati riguardanti il 1964. Ella ha detto che in questi giorni saranno inviati quelli riguardanti il 1965.

PRETI, Ministro delle finanze. Non ho detto che saranno inviati: ho detto che la trasmissione è già in corso.

SOLIANO. D'accordo. Ed ha aggiunto che entro il settembre di quest'anno saranno inviati quelli riguardanti il 1966. C'è da concludere che, nel corso di quest'anno, saranno inviati i dati riguardanti tre anni di attività. Ora, ella sa benissimo, onorevole ministro, che cosa significhi tutto ciò: tutti i dati che giungono dallo schedario debbono essere rielaborati; bisogna condurre una complessa azione di ricerca, di indagine per arrivare ad una definizione dell'imposta complementare; ed io, onorevole ministro, le dico con tutta franchezza e responsabilità che, allo stato delle cose, gli uffici non sono in grado di svolgere questo lavoro, per cui non si riuscirà a raggiungere il fine che ci si era proposto di accertare definitivamente i redditi dei possessori di titoli azionari ai fini dell'applicazione dell'imposta complementare, a meno che non si prendano dei seri provvedimenti in direzione di una maggiore funzionalità dei servizi. A questo tende il nostro emendamento e perciò, onorevole ministro, la prego di soffermare molto seriamente la sua attenzione sulla situazione che le ho illustrato.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'articolo aggiuntivo 4-bis?

VICENTINI, Relatore. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

PRETI, Ministro delle finanze. Anche il Governo esprime parere contrario.

Vorrei però che l'onorevole Soliano si convincesse delle nostre buone ragioni. Ella, onorevole Soliano, conosce il problema: se ella facesse parte dell'amministrazione finanziaria sarebbe anche potuto diventare direttore generale! Ella ha detto che attualmente vengono spediti i dati relativi agli ultimi tre anni dallo schedario agli uffici distrettuali. Ciò dà un notevole lavoro agli uffici stessi e pone un problema che bisogna risolvere. Sono

d'accordo con lei; ma non vedo come il suo emendamento possa risolvere la situazione. La sua proposta, in sostanza, tende a stabilire che, per il futuro, le risultanze siano comunicate tanto allo schedario quanto agli uffici distrettuali. Io sostengo invece che, per il futuro, è più opportuno semplificare e centralizzare, disponendo l'invio dei dati allo schedario di Roma, il quale, poi, rapidamente li trasmetterà agli uffici distrettuali.

Non si tratta evidentemente di una valutazione politica, ma di una valutazione tecnica, e tutti i nostri funzionari sono concordi nel ritenere che il sistema da lei proposto sarebbe un doppione. Quindi, non perché l'ha proposto lei, ma proprio perché non lo riteniamo funzionale, non possiamo accettare il suo articolo aggiuntivo, anche se la ringraziamo per la collaborazione che ci dà.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Soliano, mantiene il suo articolo aggiuntivo 4-bis, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SOLIANO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

L'articolo 5 del decreto-legge, nel testo modificato dal Senato, è così formulato:

« Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è sostituito dal seguente:

» L'ammontare delle ritenute operate sugli utili percepiti dalle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice è dedotto dall'imposta complementare o dall'imposta sulle società dovute dai soci nella proporzione stabilita dalla lettera c) del secondo comma dell'articolo 135 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. Nella stessa proporzione gli utili percepiti dalle dette società concorrono a formare il reddito complessivo dei soci ai fini dell'imposta complementare o dell'imposta sulle società ».

I commi settimo e ottavo dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, sono abrogati.

L'articolo 10 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è sostituito dal seguente:

» Sugli utili attribuiti alle azioni al portatore emesse in base a leggi di regioni a statuto speciale e su quelli spettanti ad organizzazioni di persone o di beni non sog-

gette all'imposta sulle società ed a soggetti tassabili in base al bilancio esenti dall'imposta sulle società si applica, in luogo della ritenuta a titolo di acconto prevista dall'articolo 1, una ritenuta a titolo di imposta nella misura del trenta per cento.

Sugli utili spettanti a persone fisiche non residenti in Italia ed a società o associazioni estere senza stabile organizzazione in Italia, si applica, in luogo della ritenuta a titolo di acconto prevista dall'articolo 1, una ritenuta a titolo di imposta nella misura del trenta per cento.

La ritenuta si considera tuttavia operata a titolo di acconto, applicandosi in tal caso le disposizioni dei commi primo, quarto e quinto dell'articolo 3, nei confronti delle persone fisiche effettivamente assoggettate all'imposta complementare in Italia. In ogni altro caso i percipienti, fino a concorrenza dei due terzi della ritenuta, hanno diritto al rimborso dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero. Il rimborso è effettuato a norma dell'articolo 172 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. L'indennità prevista dall'articolo 199-bis del testo unico medesimo è dovuta con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della domanda di rimborso. Sono salve le disposizioni di accordi internazionali.

In tutti i casi in cui la ritenuta è operata a titolo di imposta le disposizioni dei primi cinque commi dell'articolo 3 non si applicano. Per gli utili attribuiti alle azioni al portatore non si applicano nemmeno le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 » ».

Gli onorevoli Raucci, Maschiella, Soliano, Raffaelli, Maruzza Astolfi, Minio, Lenti, Mariconda, Villani, Vespignani, Carocci, Nicoletto, Grezzi e Matarrese hanno proposto di sopprimerlo.

LENTI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LENTI. Gli argomenti di merito circa la nostra proposta di soppressione dell'articolo 5 del decreto-legge sono stati ampiamente trattati nell'intervento svolto dall'onorevole Raffaelli in sede di discussione generale. Ma vi è qualcosa da aggiungere. Questo, signor Presidente, è l'articolo dell'ombrello del cardinale Ferrari, quel prelato tanto dotato di buon

senso, con la sua caratteristica e simpatica bonomia lombarda, che il relatore ci ha qui ricordato. In sostanza si tratta di quell'ombrello che serve a proteggere coloro che non ne hanno bisogno. Il relatore, per illustrare la teoria dell'ombrello, ha citato solo uno degli elementi che caratterizzano l'articolo 5 appunto come l'articolo dell'ombrello; l'avrà fatto certamente per brevità, raccomandando la necessità di abolire un regime differenziale che esiste fra le cedole governate dalla legge dello Stato e quelle emesse in base a leggi di regioni a statuto speciale.

Ma avrebbe potuto anche ricordare (e certamente l'onorevole Vicentini ha evitato di farlo per brevità di tempo) tutta una serie di altri tipi di difese e di altri punti di fuga potenziali, che possono diventare attuali non appena la legge sarà approvata; quelli cioè che ha ricordato l'onorevole Raffaelli, portandone gli esempi pratici ed illustrandoli esaurientemente. Ricordo soltanto: società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, azioni al portatore emesse in base a leggi di regioni a statuto speciale, organizzazioni di persone, di beni, soggetti tassati in base al bilancio esenti da imposta sulle società e infine lo strumento classico (messo in opera in un recente passato ed ancora alcuni giorni or sono) che consente di percepire utili di capitali investiti in Italia trasformandoli in utili di capitali percepiti all'estero e quindi godendo del beneficio fiscale rappresentato dalla cedolare secca nella misura del 30 per cento.

Vi sono dunque almeno otto ombrelli in questo unico articolo 5. D'altra parte abbiamo rilevato che lo stesso Governo, per bocca del ministro, ha concordato con la preoccupazione espressa dal relatore a proposito della questione delle azioni emesse secondo leggi speciali dalle regioni.

Vie di uscita, di fuga, dunque. Questo articolo 5 è una specie di guardaroba dei travestimenti o, se vogliamo, un crocevia delle scorciatoie che conducono, che possono condurre e che condurranno al porto tranquillo delle evasioni addirittura con la copertura legale. Noi chiediamo la soppressione di questo articolo proprio perché siamo veramente per la nominatività dei titoli, e ci preoccupiamo di tutte le smagliature (e qui ve ne sono di troppo grandi) che, al limite, nella pratica, svuoterebbero del suo significato e della sua portata effettiva il provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

VICENTINI, *Relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

PRETI, *Ministro delle finanze*. Onorevole Lenti, può darsi che per taluni questo, anziché essere un ombrello, sia un colabrodo. Non è da escludere che qualcuno si illuda di potere evadere la legge, ma non lo potrà fare. Ad ogni modo, ella è incorso in un errore e glielo debbo far rilevare. Infatti, ella si è rifatto all'articolo 5 nel testo originario, nel quale erano elencati anche gli utili spettanti a società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice e ad altre organizzazioni di persone e di beni. Ha dimenticato, però, che il Senato, con l'assenso del Governo e su proposta del senatore Pesenti (dal momento che riconoscemmo che vi poteva essere un ombrello pericoloso), ha modificato all'unanimità il testo, che suona adesso così: « Sugli utili attribuiti alle azioni al portatore emesse in base a leggi di regioni a statuto speciale e su quelli spettanti ad organizzazioni di persone o di beni non soggette all'imposta sulle società ed a soggetti tassabili in base al bilancio... », e via di seguito.

Non esiste più, quindi, l'elenco delle società semplici e di quelle in nome collettivo e in accomandita semplice, di cui al precedente testo dell'articolo 5. Ella propone, pertanto, di emendare un testo che è già stato emendato.

Per quanto riguarda poi le regioni a statuto speciale, onorevole Lenti, ella sa che tutti siamo d'accordo, ma purtroppo noi con questa legge, per le ragioni di ordine costituzionale a lei note, non possiamo modificare la situazione.

Vorrei anche spiegare — e chiedo venia agli onorevoli colleghi se abuso della loro pazienza ancora per un minuto — all'onorevole Raffaelli e all'onorevole Lenti, che se manteniamo la cedolare secca per le cosiddette organizzazioni di persone e di beni (come si dice nel testo), è per dare modo al fisco di colpire quei detentori di titoli che altrimenti sfuggirebbero, perché non potremmo applicare nei loro confronti la cedolare d'acconto e non sarebbe possibile colpirli in sede di imposta complementare, né in quella di imposta sulle società. Così si viene a costituire una riserva estrema, un muro di difesa quando siano state aggirate le altre difese poste dall'amministrazione finanziaria. Se si togliesse questa difesa, voi praticamente, non volendo, favorireste gli evasori fiscali.

Non so se l'onorevole Raffaelli abbia pensato che sia facile, ad esempio, evadere il fisco con una specie di organizzazione di persone, che potrebbe chiamarsi magari « Italia nostra », « Roma nostra » o « Torino nostra », avere 2 mila iscritti, e via dicendo. Devo però far notare all'onorevole Raffaelli che diventerebbe difficile evadere in quel modo, perché il capitalista che intestasse i propri titoli, allo scopo di incassare i dividendi, ad una associazione avente centinaia o migliaia di soci, si esporrebbe ad un rischio troppo grosso: se ad un certo momento si presentano gli iscritti all'associazione e chiedono la loro parte?

Insomma vorrei dire che mi sembra molto, ma molto improbabile che anche il più furbo dei consulenti fiscali consigli ad un grosso detentore di titoli di eludere la legge in questa maniera.

Per queste ragioni, convinti di salvaguardare l'interesse dello Stato, non accogliamo l'emendamento proposto, ma lo facciamo nello stesso intendimento vostro e perché abbiamo le vostre stesse preoccupazioni, avendo per altro dal punto di vista tecnico considerato più attentamente la questione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Raffaelli, mantiene l'emendamento Raucici, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

RAFFAELLI. Mi consenta, signor Presidente, nel dichiarare che ritiriamo l'emendamento, di far notare al ministro Preti che gli argomenti che egli ha addotto giocano più contro la sua tesi che a favore.

È vero che sono state incluse le organizzazioni di persone e di beni affinché cadano certamente sotto la cedolare secca ad aliquote del 30 per cento — come abbiamo cercato di dimostrare durante la discussione generale — ma è anche vero che la cedolare secca è quel famoso regime tributario che conviene a determinati contribuenti, che pagherebbero di più, i quali non faranno ricorso alle associazioni che dice lei, « Italia nostra » o *Rariantes* o SPAL o come altro si chiami.

PRETI, *Ministro delle finanze*. La SPAL deve diventare una società per azioni: così non potrà più sottrarsi ai suoi doveri contributivi. (*Commenti*).

RAFFAELLI. Ho citato una sigla a caso fra le tante; non ha importanza. Dicevo che non faranno ricorso ad associazioni con centinaia di soci, ma ne creeranno di appositi, ma-

gari di nove persone, per riscuotere i dividendi pagando il 30 per cento; con tanti saluti alla nominatività. Non parliamo poi delle società di beni, perché la società di beni — ella mi insegna — è anche una comunione tra proprietari per amministrare la loro proprietà. Per quanto riguarda costoro, ella dice: li perseguo con la cedolare secca. Ma essi giustamente, anzi più giustamente dicono: ci sta bene perché preferiamo pagare la cedolare secca e non l'aliquota normale. Questa era la questione, onorevole ministro. Comunque ci rendiamo conto delle difficoltà e ritiriamo lo emendamento.

PRESIDENTE. L'articolo 6 del decreto-legge è così formulato:

« Dopo l'articolo 10 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è aggiunto il seguente articolo 10-bis:

« Gli utili spettanti a persone giuridiche pubbliche o fondazioni, esenti dall'imposta sulle società, che hanno esclusivamente scopo di beneficenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica sono esonerati dalla ritenuta prevista dall'articolo 10 della presente legge, a condizione che il rappresentante legale dell'ente, entro il mese di ottobre dell'anno precedente quello in cui è deliberata la distribuzione degli utili, abbia presentato al competente ispettorato compartimentale delle imposte dirette la distinta delle azioni possedute, attestando per iscritto che gli utili relativi sono di esclusiva pertinenza dell'ente. La distinta e l'attestazione devono essere viste dall'autorità governativa che esercita il controllo e la vigilanza sulla amministrazione dell'ente. L'ispettorato compartimentale trasmette alle società emittenti, entro il 20 dicembre, l'elenco delle azioni in essa comprese.

L'amministrazione finanziaria può procedere all'ispezione della contabilità degli enti che hanno presentato la distinta con le modalità stabilite dagli articoli 39 e 42 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. In caso di omessa o irregolare tenuta della contabilità l'importo della ritenuta, in misura pari al trenta per cento dell'ammontare degli utili riscossi in esonero da essa, è iscritto a ruolo a nome dell'ente, insieme con una soprattassa del 10 per cento, a norma degli articoli 168, secondo comma e 183 lettera b) del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. In caso di falsità dell'attestazione di cui al comma precedente, fermo restando il disposto dell'articolo 15 della presente legge, si

applicano al rappresentante legale dell'ente le pene stabilite dall'articolo 483 del Codice penale.

L'esonero dalla ritenuta previsto da quest'articolo si applica per gli utili la cui distribuzione, anche a titolo d'acconto, è deliberata dopo il 31 dicembre 1967, sempre che, per gli utili distribuiti nel 1968, entro il mese di ottobre del 1967 siano state presentate la distinta e l'attestazione di cui al primo comma » ».

Gli onorevoli Barca, Soliano, Raffaelli, Raucci, Maschiella, Maruzza Astolfi, Minio, Lenti, Mariconda, Villani, Vespignani, Carocci, Nicoletto, Grezzi e Matarrese hanno proposto di sopprimerlo.

RAFFAELLI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELLI. Debbo solo ricordare che ho ampiamente illustrato nel corso della discussione generale i motivi che stanno alla base del nostro emendamento, e che nel seguito del dibattito nessuno degli argomenti da me addotti è stato confutato. Ecco, pertanto, perché il nostro gruppo insiste sulla soppressione dell'articolo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Minasi, Angelino, Maria Alessi Catalano e Pigni hanno proposto di sostituire il primo capoverso con il seguente:

« Sugli utili spettanti a persone giuridiche pubbliche o fondazioni, che hanno esclusivamente scopo di beneficenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica si applica una ritenuta a titolo di imposta nella misura del cinque per cento, a condizione che il rappresentante legale dell'ente abbia presentato al competente ispettorato compartimentale delle imposte dirette la distinta delle azioni possedute attestando con dichiarazione giurata che gli utili relativi sono di esclusiva pertinenza dell'ente. Si applicano alle ritenute, di cui al comma precedente, le disposizioni dell'articolo 3 ».

Inoltre gli onorevoli Pigni, Angelino e Maria Alessi Catalano hanno proposto di sopprimere il terzo capoverso.

ANGELINO. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGELINO. Signor Presidente, il primo emendamento deve considerarsi subordinato rispetto all'emendamento Barca: mentre lo emendamento Barca propone la soppressione dell'intero articolo, il nostro si limita a chiedere che, tra le due richieste che sono state avanzate dalle opere pie laiche (anche per conto di quelle ecclesiastiche), cioè l'esenzione totale o la riduzione della ritenuta a titolo di imposta nella misura del 5 per cento, sia accolta quest'ultima. Il relatore pochi minuti fa ha parlato riecheggiando gli antichi concetti di Adam Smith: la certezza e l'universalità dell'imposta. Nel programma di sviluppo si parla di riduzione delle esenzioni. Ora, mi pare che questo articolo del provvedimento vada decisamente nella direzione opposta; inoltre nel mio intervento in discussione generale ho detto che la ragione precipua che consiglia di modificare le disposizioni in questione è che non si inducano in tentazione i presidenti delle opere pie o laiche, oppure i responsabili legali delle altre organizzazioni, perché qualche interessato benefattore potrebbe cercare di forzare la loro volontà per far passare sotto quella forma le proprie azioni.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questi emendamenti?

VICENTINI, *Relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

PRETI, *Ministro delle finanze*. Il Governo è contrario alla soppressione dell'articolo 6 il quale intende favorire gli enti di beneficenza, di istruzione, e via dicendo, come da tutte le parti ci è stato richiesto. È anche contrario agli emendamenti Minasi e Pigni.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Barca, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BARCA, Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*Non è approvato*).

Onorevole Angelino, mantiene l'emendamento Minasi, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ANGELINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*Non è approvato*).

Onorevole Angelino, mantiene l'emendamento Pigni, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ANGELINO. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Maria Alessi Catalano, Angelino, Pigni e Minasi hanno proposto il seguente articolo 6-bis:

« Dopo l'articolo 10-bis, aggiunto alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, a norma del precedente articolo 6, è aggiunto il seguente articolo 10-ter:

« L'obbligo della ritenuta e delle comunicazioni non si applica agli utili distribuiti dalle società cooperative iscritte nel Registro prefettizio della cooperazione e dalle banche popolari cooperative purché nei loro statuti siano espressamente previste le condizioni indicate all'articolo 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e sempre che le condizioni indicate alle lettere a) e b) del predetto articolo 26 siano state osservate negli ultimi cinque anni » ».

ANGELINO. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGELINO. L'articolo 7 del decreto-legge concede la esenzione dalla ritenuta alle cooperative iscritte nei registri prefettizi, ossia a quelle cooperative che hanno scopi mutualistici, però esclude le altre, che tali scopi non hanno, come, ad esempio, l'Unione militare (onorevole sottosegretario, mi pare che ella abbia fatto un po' di confusione in proposito).

Ora, queste cooperative sono sottoposte ad enormi restrizioni per poter godere di questa esenzione. Nei loro statuti deve essere stabilito che gli utili distribuiti non superino gli interessi legali sul capitale effettivamente versato (cioè, se le azioni sono di 500 lire, avranno 25 lire di interesse, non 350), che non distribuiscano riserve durante la vita sociale (cioè nessuna azione gratuita o semigratuita) e che al momento della estinzione delle cooperative, il patrimonio venga devoluto a fini di pubblica utilità secondo i principi della mutualità.

Per le banche cooperative nulla di tutto questo. Ma quando si dice « fare della perequazione, fare della giustizia tributaria », mi pare che banche cooperative e società cooperative dovrebbero essere poste tutte sullo stesso piano. Ella, onorevole ministro, ha capito che questo emendamento è soltanto polemico, perché certamente non mi sogno neppure che questo emendamento venga accettato dalla maggioranza. Dopo le concessioni fatte dalla legge del 1962 alle banche popolari cooperative, però fino a 5 anni dalla fondazione, e quelle fatte poi senza limite temporale purché il capitale non superasse i 500 milioni e quelle fatte adesso con il « via libera » per tutte le banche popolari cooperative (e ve ne sono tante che di cooperativo hanno soltanto il nome!), non mi illudo. E ciò per le ragioni che ho detto: vi sono 47 mila soci della Banca di Novara che voteranno prossimamente, ce ne sono 25 mila della Banca di Bergamo, 23 mila della Banca di Milano, e si va dalla politica dei lavori pubblici alla politica dei favori pubblici per le prossime elezioni. Ma se voi volete fare una perequazione, come asserite, non la potete fare soltanto fra le banche cooperative: la dovete fare tra le banche cooperative e le società cooperative. E allora dovete concedere le stesse condizioni alle società cooperative, togliendo tutte le restrizioni indicate nell'articolo 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'articolo aggiuntivo 6-bis?

VICENTINI, *Relatore*. Parere contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

PRETI, *Ministro delle finanze*. Onorevole Angelino, ella è il Torquemada delle banche popolari!

ANGELINO. No, chiedo uguale trattamento per le società cooperative.

PRETI, *Ministro delle finanze*. Ma ella dimentica che le banche popolari cooperative hanno dimensioni diverse e sono soggette a controlli rigorosissimi, che sono però non gli stessi delle normali cooperative soggette ai controlli prefettizi. Le ripeto che i controlli (come ella può facilmente accertare) esistono e sono severi anche per le banche popolari cooperative. E per questo che non accetto l'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Angelino, insiste sull'articolo aggiuntivo 6-bis Alessi Catalano Maria, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ANGELINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 del disegno di legge, di cui è già stata data lettura.
(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2 del disegno di legge.

PASSONI, *Segretario*, legge:

« Per l'anno finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per l'anno finanziario successivo il personale dell'Amministrazione delle imposte dirette è autorizzato ad eseguire prestazioni di lavoro straordinario entro limiti non superiori al doppio di quelli previsti nei commi primo e secondo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, per provvedere all'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 21 febbraio 1967, n. 22, che con la presente legge viene convertito in legge, e ad altre inderogabili esigenze di servizio.

Con decreti del Ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le occorrenti variazioni ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3, ultimo del disegno di legge. Se ne dia lettura.

PASSONI, *Segretario*, legge:

« Per il primo anno di applicazione della presente legge, il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è elevato a 180 giorni per le azioni ammesse alla quotazione di borsa ».

RAUCCI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAUCCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la mia sarà una brevissima dichiarazione di voto, perché credo che le posizioni

del nostro gruppo siano emerse con estrema chiarezza nel corso di un dibattito intenso ma non inutile. Sull'articolo 6 del decreto-legge — che ha costituito uno degli elementi fondamentali della polemica sviluppata prima in Commissione e poi in aula — ci siamo trovati di fronte ad una interpretazione estensiva che tendeva, almeno da parte del relatore in Commissione, a dare all'articolo stesso un certo significato; solo a seguito della nostra iniziativa e della nostra azione, tale interpretazione è stata respinta. All'articolo 6 si è finito per dare, invece, una interpretazione di carattere più restrittivo, che non elimina la falla che l'articolo stesso lascia aperta alle evasioni fiscali (e quindi non elimina le nostre preoccupazioni), ma che certamente ci consente di guardare con tranquillità ad alcuni problemi che riteniamo sostanziali.

Intendo fare una considerazione: con l'approvazione da parte della Camera dell'ordine del giorno presentato dai deputati della maggioranza, e più ancora con le sue dichiarazioni esplicite, onorevole ministro, si giunge alla conclusione che le società di cui alla circolare dell'allora ministro Martinelli sono escluse dai benefici e dai vantaggi di questa legge. La Camera a questo punto deve prendere atto del fatto che, stante l'attuale legislazione, queste società sono tenute al pagamento, in base alla legge che la Camera si appresta a votare, della cedolare, salvo diverse disposizioni che, sul piano legislativo, il Parlamento possa decidere nella sua sovranità, nel corso del dibattito, che noi sollecitiamo, sulla ratifica dello scambio di note diplomatiche tra l'Italia e la Santa Sede in data 13 novembre 1962. È un elemento che intendiamo sottolineare, poiché riteniamo che un ministro delle finanze responsabile non possa dare altra interpretazione all'intervento dell'esecutivo in una materia così delicata come quella tributaria.

In merito al problema più generale delle evasioni, mi sia permesso citare, onorevole ministro, la frase di un opuscolo che occasionalmente mi è capitato tra le mani. Non so nemmeno da chi sia edito. Si chiama: *L'osservatore di borsa*, ed è il numero 23 del 1967, relativo ai mesi di febbraio e marzo. L'opuscolo riporta una sua fotografia, onorevole ministro, in un atteggiamento impegnato e meditativo; noi non possiamo certo sapere a cosa si riferisca questa meditazione, possiamo tuttavia intuirlo dopo la lettura di un articolo dedicato alla cedolare secca, articolo scritto da tecnici e cioè dai futuri evasori. Leggo dall'articolo: « Mentre scriviamo,

infatti, gli studi professionali specializzati in consulenze fiscali stanno studiando il sistema per passare tra le maglie della legge, senza lasciare tracce; in particolare, vengono escogitati due sistemi: il primo per coloro che vogliono mantenere i titoli in Italia, il secondo per coloro i quali vogliono portare i soldi all'estero ».

Desidero veramente pensare, onorevole ministro, che quel suo atteggiamento riflessivo gli editori dell'opuscolo non intendessero metterlo in relazione con lo sforzo altrettanto intenso compiuto dal suo Ministero per rendere quanto più larghe possibile le maglie della legge.

PRETI, Ministro delle finanze. Ovunque vengono fatti studi per evadere la legge: in tutto il mondo. Verranno quindi fatti, molto probabilmente, anche in Italia.

RAUCCI. Onorevole ministro, in un paese serio, ove la politica tributaria fosse intesa in maniera veramente seria, un caso del genere avrebbe indotto il ministro delle finanze, forse, ad una maggiore riflessione sull'esigenza di operare alcune modifiche sostanziali, proposte dall'opposizione, per tentare di chiudere quanto più possibile le maglie della legge, attraverso cui passano gli evasori: esse restano invece sempre più aperte.

Perché noi comunisti ci asterremo dal voto sulla conversione? (L'onorevole De Pascalis era in errore, quando ha detto di ritenere che avremmo votato a favore). Ci asteniamo innanzitutto perché restano aperte queste maglie; in secondo luogo perché oggi vi è un clima politico profondamente diverso da quello del 1962, come è stato già sottolineato nei nostri interventi.

Il disegno di legge del 1962, istitutivo dell'imposta cedolare d'acconto, si collocava in una situazione politica profondamente diversa: si preannunciava come il primo atto di una riforma tributaria, che veniva presentata come un elemento fondamentale del programma governativo, da realizzarsi a brevissima scadenza. Oggi siamo invece di fronte a un disegno di legge che, dopo una tristissima storia e per effetto di sollecitazioni e di spinte venute dalle forze di sinistra, riporta in vigore la cedolare d'acconto, ma che rappresenta l'epilogo purtroppo negativo di tutti quei propositi riformatori che allora venivano annunciati. Se ella, signor ministro, mi consente un ricordo personale, dirò che nel momento in cui veniva annunciato, nel corso del dibattito sul bilancio, il primo disegno di legge istitutivo

dell'imposta cedolare di acconto, sedeva al banco del Governo l'allora ministro del bilancio onorevole La Malfa. Egli, rispondendo ad una mia osservazione critica in riferimento all'abolizione del quarto e quinto comma dell'articolo 17 della legge Tremelloni, disse: « Guardi che io sono sicuro che si è giunti a questa eliminazione soltanto perché il meccanismo è troppo complicato; ma si provvederà immediatamente ad introdurre un sistema che consenta di colpire gli utili che si realizzano, per esempio, nel corso dei trasferimenti dei titoli azionari ». Questo, onorevole Preti, cinque anni fa! Questo era il clima politico nel quale si collocava quel provvedimento del 1962.

Oggi siamo in un momento politico in cui il ministro delle finanze viene qui a dirci di non essere ancora in grado di precisare al Parlamento quando presenterà il disegno di legge relativo alla riforma tributaria.

PRETI, *Ministro delle finanze*. Protesto contro la sua affermazione; non sarebbe serio che un ministro venisse qui ad indicare il giorno in cui presenterà un disegno di legge di tanta importanza.

Inoltre tenga presente che la riforma tributaria, per la quale io mi batto e per la quale si batte anche lei, non è nemmeno scritta nel programma concordato tra i partiti della coalizione governativa: è scritta nel programma quinquennale di sviluppo economico, ma non negli accordi tra i partiti. Di conseguenza, noi, portando in Parlamento la riforma tributaria, andiamo al di là di quelli che erano stati gli accordi di partenza tra i partiti del centro-sinistra.

RAUCCI. Debbo ricordarle, onorevole ministro, che ella aveva una volta comunicato alla Commissione bilancio che entro la fine del 1966 sarebbe stato in grado di presentare al Parlamento il disegno di legge di delega. Ieri ella ha confermato che questo disegno di legge era pronto...

PRETI, *Ministro delle finanze*. Ho detto al Consiglio dei ministri.

RAUCCI. ...al Ministero delle finanze fin dalla fine del 1966, ma che ancora non è giunto al Consiglio dei ministri (e non sappiamo se esso vi giungerà).

Che cosa vogliamo sottolineare, signor Presidente? Che in una materia così importante e grave sono tali e tante le spinte contrastan-

ti, gli interessi che cozzano e che contrastano al livello della stessa coalizione governativa, che non si è ancora in grado di portare al concerto dei ministri, e quindi al Consiglio dei ministri, un disegno di legge. E l'onorevole Preti poi se ne viene con la candida affermazione che un disegno di legge siffatto — che investe un problema di tanta importanza, un problema così grosso come quello della riforma tributaria nel nostro paese, che è da anni allo studio del Ministero delle finanze, per il quale si sono costituite una serie di commissioni, i cui lavori sono consegnati in volumi di atti — dovrebbe poi rapidamente essere approvato quasi senza discussione dal Parlamento. Si tratta di 16 articoli: e questo ci preoccupa moltissimo, data la natura della delega che il Governo richiede. Il Parlamento dovrebbe rapidamente approvarlo, negli auspici della maggioranza: tanto, ormai, quello che doveva essere fatto è stato fatto nel corso di questi due anni, impiegati per elaborare il disegno di legge: le spinte che bisognava raccogliere sono state raccolte, i compromessi che bisognava raggiungere, raggiunti.

Questa è, ancora una volta, una chiara manifestazione dell'atteggiamento che il Governo ha nei confronti del Parlamento, della valutazione che il Governo fa del Parlamento: quella di un organismo che non dovrebbe fare altro che ratificare le decisioni adottate dal Governo.

Questo è, ancora una volta, un tentativo di presentarsi con un alibi di fronte al paese e di fronte al Parlamento: l'alibi di una politica di riforme; di presentarsi con l'alibi di chi viene a dire: ecco, il Governo ha presentato il disegno di legge, ma il Parlamento non lo ha approvato!

È un tentativo che non possiamo far riuscire, un tentativo che dobbiamo respingere; e noi, come gruppo d'opposizione, come comunisti, impegnati fermamente nella battaglia per una vera riforma del sistema tributario italiano, affermiamo fin da questo momento che daremo tutti i nostri sforzi affinché si giunga a concludere su questo terreno; e affinché la conclusione sia una vera riforma del sistema tributario in senso democratico, secondo i principi della Costituzione e nell'interesse delle masse popolari del nostro paese. (*Applausi all'estrema sinistra*).

DE PASCALIS. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PASCALIS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in sede di dichiarazione di voto dobbiamo sottolineare la nostra soddisfazione per l'ampiezza dei consensi che da più parti si sono manifestati attorno al disegno di legge che ci accingiamo a votare: fatta eccezione, infatti, per il gruppo liberale e per quello del Movimento sociale italiano, tutti i gruppi che sono intervenuti in questo dibattito hanno dato un giudizio sostanzialmente positivo sul provvedimento che riporta in vigore il regime nominativo dei titoli azionari e la cedolare d'acconto, già applicata in forza della precedente legge 29 dicembre 1962, numero 1745.

La normativa transitoria del regime opzionale sulla cedolare d'acconto — che ci guadagnò nel 1964 polemiche violente da parte della sinistra e l'accusa di un cedimento nei confronti dei ceti più abbienti — appare oggi nella sua vera luce: come uno strumento di manovra fiscale impiegato, in un momento difficilissimo dell'economia italiana, per favorire la ripresa degli investimenti. Si trattava allora — con un paese che necessitava di un rilancio delle esportazioni e di grossi investimenti per ammodernamenti tecnologici e competitivi, con una macchina tributaria non attrezzata per interventi efficienti ed adeguati al momento di crisi — di ricorrere a strumenti di natura fiscale di sollecitazione e di incentivazione.

Il congegno della cedolare secca fu usato, in quei frangenti, come mezzo di manovra valutaria allo scopo — che è stato raggiunto — di stimolare il rientro dei capitali occultati o trafugati all'estero. Allora, onorevoli colleghi (nel gennaio, febbraio 1964), le stime della Banca d'Italia davano circa 900 miliardi come ammontare della fuga di capitali d'impiego all'estero.

E ricorderò che questo avveniva sotto la sollecitazione di una manovra politica dei centri di potere economico e finanziario, della destra economica, rivolta a sconfiggere il programma e l'alleanza di centro-sinistra e a seppellire i socialisti sotto il peso dell'inflazione e del disavanzo economico del paese.

In questo quadro, onorevoli colleghi, va giudicata la cedolare opzionale del 1964 e la sua funzione di stimolo al ritorno della normalità e al rilancio degli investimenti azionari.

Ai critici del cosiddetto « moderatismo socialista » voglio ricordare questa sera che la spinta riformatrice, quando voglia concretamente e seriamente operare, deve sapere — inquadrandosi nel contesto della realtà e delle

situazioni via via mutevoli e delle resistenze e dei contrasti insorgenti — quando è necessario arrestarsi, qualche volta arretrare (il congegno della cedolare secca era un arretramento, rispetto all'obiettivo dell'accertamento fiscale), per poi riprendere con rinnovato vigore e con rigorosa coerenza il proseguimento degli obiettivi di fondo al momento opportuno.

Sul piano economico, la storia anche più recente è piena di esempi di questo tipo (dai governi del CLN alla « nuova politica economica » sovietica).

Oggi noi ritorniamo al regime della cedolare di acconto. L'Italia esce dalla stretta congiunturale, il sistema economico riprende il suo processo di espansione, il paese sa di avere nel programma economico di sviluppo un quadro coerente di obiettivi e di politiche di intervento nel quale inserire l'attività di tutti, dell'operatore pubblico e dell'operatore privato.

Ecco perché, onorevoli colleghi, questo ritorno alla cedolare d'acconto è un grande passo in avanti verso la riforma tributaria, che noi auspichiamo si inquadri negli obiettivi del programma economico nazionale che la Camera ha già approvato. Ma è da riconoscere che ci troviamo di fronte ad alcune modifiche rispetto al primitivo congegno dell'imposizione sui redditi azionari, e che queste modifiche sono suggerite dall'esperienza. Noi le accettiamo, perché alcune sono rivolte a migliorare la disciplina della ritenuta d'acconto — per renderla più aderente alla realtà del mercato finanziario italiano, che è in una fase di transizione — ed altre a renderla meno laboriosa nella sua concreta applicazione e, in alcuni casi, più equamente incidente.

Da questo punto di vista, onorevole ministro, annunciando il voto favorevole del mio gruppo, ritengo necessario fare alcune brevissime considerazioni, anzitutto sul problema dell'esenzione dei piccoli azionisti dalla ritenuta (intendendo per piccoli azionisti coloro che sono al di sotto delle 960 mila lire di imponibile). Costoro potevano con la disciplina precedente, sia pure a prezzo di code interminabili, munirsi di apposito certificato presso l'ufficio delle imposte e, con la presentazione di esso, sottrarsi alla procedura della ritenuta e conseguentemente alla procedura del rimborso, che tutti sappiamo essere defaticante. Tale possibilità è oggi esclusa. Noi non riteniamo certo che si debba modificare il decreto, rinviandolo quindi al Senato. Ma raccomandiamo all'onorevole ministro di esaminare questo problema sul piano ammi-

nistrativo, al fine di rinvenire una soluzione soddisfacente per i piccoli azionisti.

Per quanto riguarda le eccezioni vigenti per le regioni ove hanno efficacia leggi regionali che ammettono l'esistenza di titoli al portatore, affermiamo con il relatore onorevole Vicentini che tali leggi contrastano con i principi posti a base del presente decreto-legge, che sono l'universalità dell'applicazione della legge fiscale e il rispetto della progressività dell'imposta voluta dalla Costituzione. È questo un richiamo che rivolgiamo al Governo; e, per esso, al ministro delle finanze (che è già impegnato ad adeguare al più presto la legislazione italiana sui titoli azionari a quella vigente negli altri paesi del Mercato comune, perché si adoperi a rendere quanto prima operante su tutto il territorio nazionale il regime nominativo, abolendo le evasioni delle regioni a statuto speciale, le quali di fatto finiscono per andare a beneficio non già dei piccoli investitori, ma dei grossi azionisti. È questa un'istanza della Commissione finanze e tesoro che non può restare una semplice e formale affermazione di principio.

Ma il nostro gruppo è favorevole anche all'articolo 6, sul quale al Senato prima e alla Camera poi sono state mosse da parte delle opposizioni le maggiori critiche, per le agevolazioni e per le esenzioni che esso statuisce. Si tratta invero di esenzioni che interessano gli utili spettanti a persone giuridiche pubbliche e fondazioni, esenti dall'imposta sulle società, che abbiano però esclusivamente scopi di beneficenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica.

L'agevolazione — che non è certo contraria alla Costituzione e non è lesiva del principio che la norma tributaria non deve prevedere benefici e agevolazioni soggettive di sorta — vuole rimuovere una situazione di disagio (questi enti erano sottoposti alla ritenuta a titolo definitivo d'imposta, con l'aliquota del 30 per cento) in cui essi versavano in ordine all'acquisizione dei mezzi necessari al raggiungimento delle loro finalità.

Di questo disagio non pochi di noi (e lo ricordava l'onorevole Alpino) hanno ricevuto testimonianza attraverso lettere e proteste. L'agevolazione è dunque altamente giustificata ed al riguardo ci tranquillizzano gli adempimenti, i rigorosi controlli e le severe sanzioni che sono previsti al fine di evitare che l'agevolazione concessa a tali enti possa essere utilizzata a scopi evasivi mediante fittizie intestazioni di titoli.

A questo riguardo ci sembra sia stato inutile portare in discussione, proprio con riferimento all'articolo 6, un problema caldo e scottante, qual è quello della ratifica dello scambio di note tra Italia e Vaticano sull'esenzione dalla cedolare degli utili societari che sono di spettanza della Santa Sede: un problema che si è agitato e si agita in un clima che — lo ricordava l'onorevole Scricciolo — può rischiare alla lunga di dividerci in guelfi e ghibellini, proprio in un momento in cui molte cose sembrano cambiare in Vaticano e la Chiesa sottolinea con le sue encicliche il ruolo e la missione spirituale a cui si dedica.

Riaffermiamo una volta di più che il meccanismo di questa legge — che è nuovo — esclude ogni e qualunque esenzione verso gli enti che fanno capo al Vaticano e che sono individuabili nell'elenco annesso alla circolare del ministro delle finanze del 31 dicembre 1952.

L'articolo 6 non è applicabile e non sarà applicato per esentare il Vaticano dall'imposta cedolare. Non lo consente la legge del 1962, mentre l'apposito disegno di legge concernente la piena esecuzione dello scambio di note (che ha regolato provvisoriamente la materia, con effetto solo sospensivo), disegno di legge ancora all'esame della Camera, conferma questa mia osservazione. Spetterà alla Camera ratificare o meno quell'accordo; e potrà farlo in sede del tutto distinta da questo disegno di legge di conversione, che ha giustamente seguito, con altrettanta autonomia, il suo iter legislativo. E la ratifica — se ratifica ci sarà — interesserà sempre e soltanto l'applicazione della legge del 1962.

Per quanto riguarda questo disegno di legge, il problema si pone *ex novo*, ed *ex novo* dovrà eventualmente essere esaminato — secondo i rituali canali diplomatici — dal Governo italiano e dalle autorità vaticane.

Questa mia tesi è stata contestata dall'onorevole Anderlini, che ha dichiarato di apprezzare la volontà politica a cui si ispira, ma di non poterla condividere dal punto di vista giuridico-formale, posto che il decreto-legge di cui la Camera si sta occupando stabilisce all'articolo 1 il ripristino della cedolare d'acconto di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, cioè proprio la legge cui fa riferimento lo scambio di note diplomatiche.

Devo dire che le obiezioni dell'onorevole Anderlini non mi hanno convinto. L'indicazione delle ragioni di tale mia opinione mi porterebbe assai lontano. Mi limiterò a dire che l'articolo 1 del decreto-legge che ci accingiamo a convertire si richiama sì alla disciplina stabilita dalla legge 29 dicembre 1962,

n. 1745, ma con le modificazioni al riguardo apportate; l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, a sua volta, afferma che il decreto-legge concerne « nuove » disposizioni in materia di ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società: con le modificazioni, quindi, che abbiamo esaminato. Dunque nuove disposizioni, cioè nuova disciplina, che non può essere interessata in alcun modo dallo scambio di note diplomatiche tra Governo italiano e Vaticano, di cui abbiamo così a lungo discusso.

E per queste considerazioni, onorevoli colleghi, e rivolgendo il ringraziamento del nostro gruppo al ministro delle finanze, onorevole Preti, che noi daremo voto favorevole al disegno di legge di conversione. (*Applausi a sinistra*).

GOEHRING. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOEHRING. Parecchi colleghi sono venuti premurosamente ad informarsi sulle mie condizioni di salute e sul tempo che impiegherò per questo mio intervento. Li ho rassicurati: non sarà lungo.

Vorrei dire all'onorevole ministro: lasciamo in pace Giolitti. Sono stato testimone di alcune riunioni, tenute a quell'epoca a Milano presso la prefettura, cui partecipò il ministro Facta, e so perfettamente da che cosa è scaturita la legge sulla nominatività a cui l'onorevole ministro ha accennato prima. Si era subito dopo la prima guerra mondiale; Giolitti aveva governato per molti anni e non aveva mai pensato, prima di allora, di istituire la nominatività dei titoli azionari. D'altra parte a quel tempo non esisteva la complementare progressiva.

PRETI, *Ministro delle finanze*. Il mondo progredisce, naturalmente.

GOEHRING. Stavo soltanto rievocando un periodo storico che ho vissuto, e che ella, onorevole ministro, conosce solo dai libri.

Un motivo per cui noi voteremo contro questa legge si fonda sul seguente presupposto. Ella ha cominciato il suo discorso, onorevole ministro, dicendo: voi sapete per quali ragioni è stata approvata la legge sulla « cedolare secca » nel 1964. Il che sottintende che la situazione sia mutata rispetto ad allora, sia intervenuto qualcosa a modificarla. Le ricor-

do che il ministro del tesoro, che è il ministro della spesa, ha dichiarato in una pubblica riunione, che ha avuto grande risonanza, che vi è stata una lunga pausa nel processo di accumulazione del capitale. Questo è il giudizio più incisivo proveniente dalla sede più qualificata e responsabile sulla situazione economica italiana.

D'altra parte, consiglio all'onorevole ministro di leggersi la tabella 32 sulla situazione economica. Ella vedrà che, mentre la lira ha perduto — secondo i calcoli dell'ISTAT — il 12 per cento dal 1963 al 1966, nei confronti dell'interscambio con l'estero di merci e servizi, essa si è rivalutata. Tanto è vero che il saldo attivo della bilancia commerciale, espresso in 1094 miliardi di lire correnti alla fine del 1966 è, in lire a prezzi del 1963, di miliardi 1.245. Abbiamo cioè due livelli di prezzi e quindi un largo scompenso nel nostro sistema economico. Ella vedrà le prove, le vedrà dopo. Se noi, per esempio, invece di discutere a lungo sulla complementare, che dà un reddito in fondo che non copre neanche il disavanzo delle ferrovie dello Stato, avessimo potuto soffermare la nostra attenzione sui 600 miliardi di disavanzo degli istituti previdenziali, per ripianare il quale si prevede, per l'ennesima volta, la concessione di mutui, avremmo dimostrato maggiore attenzione per i grandi fenomeni che effettivamente incidono sulla vita economica del paese.

Questo è il motivo fondamentale per il quale noi non riteniamo che fosse opportuno in questo momento, tenuto conto delle condizioni finanziarie del paese, che sono quelle che sono, modificare il sistema della cedolare secca.

D'altra parte, l'onorevole ministro non ignora che non esisteva una unanimità di vedute nel Governo. V'erano discrepanze sull'opportunità di interrompere il regime della cedolare secca. E che queste discrepanze si siano composte all'ultimo momento, per un accordo tra i partiti che compongono la maggioranza, è cosa che è estranea al nostro assunto, che ha per tema unicamente l'interesse dell'economia del paese.

Poi c'è un altro fatto. Abbiamo letto su tutti i giornali, onorevole ministro, che l'ultima decisione doveva scaturire da una specie di colloquio che si è svolto qui alla Camera, in un luogo qualsiasi, fra un personaggio di questo Parlamento, senza dubbio di rilievo, e il governatore della Banca d'Italia. Vera o non vera, tutti i giornali hanno pubblicato questa notizia. Una volta un ministro delle finanze sarebbe intervenuto seccamente per

dire che nessun deputato di questa Camera ha il diritto di intervenire in materia che riguarda unicamente la responsabilità del ministro delle finanze e del Governo. Invece noi abbiamo letto su tutti i giornali che questo colloquio tendeva a convertire un deputato che appartiene formalmente alla maggioranza, ma che ad essa è in sostanza contrario, alla necessità di accettare ancora la cedolare secca.

PRETI, *Ministro delle finanze*. Guardi che ella sta dicendo cose inesatte, perché il colloquio fra quei due signori, se lo vuol sapere, riguardava non questa legge, ma l'eventuale futuro regime tributario cui saranno soggette le azioni di risparmio. Come vede, ella non ha assolutamente centrato il problema.

GOEHRING. La stampa non ha riportato alcuna smentita.

PRETI, *Ministro delle finanze*. La stampa può dire quello che vuole. In ogni caso, nessuno vieta che due persone possano parlare tra di loro di argomenti tecnico-finanziari.

GOEHRING. Perché non c'è stata smentita? La smentita doveva esserci.

Ora, tenuto conto di tutti questi elementi, tenuto conto delle nostre vive preoccupazioni per il mercato finanziario, tenuto conto che il governatore della Banca d'Italia non ha indugiato nell'affermare che avremmo avuto una stretta creditizia verso la metà del 1967, tenuto conto che il presidente di un grande istituto bancario ha accusato senza mezzi termini le banche in questo momento di rastrellare il risparmio, scartellando ampiamente, tenuto conto che lo stesso presidente di quell'istituto (una grande banca di interesse nazionale) ha dichiarato di essere favorevole ai titoli azionari al portatore per le ragioni che impongono un equilibrio tra obbligazioni e azioni; tenuto conto di tutti questi elementi, ci domandiamo come questa legge possa essere votata in un'atmosfera idilliaca mentre fuori il pensiero degli uomini responsabili è volto alle condizioni economiche del paese. Oggi si chiude una fabbrica, domani se ne chiude un'altra, e noi abbiamo sentito una elencazione estremamente significativa al riguardo. In queste condizioni il mercato finanziario probabilmente sarà soggetto tra non molto ad una stretta.

LOMBARDI RICCARDO. Onorevole Goehring, ella che ricorda tante cose, mi permetta questa domanda: il mercato finanziario fu favorito dalla cedolare secca? Mi dica sì o no. Io le dico di no.

GOEHRING. Non posso risponderle sì o no perché, se ella chiede il mio parere, dovrei risponderle che, se il Governo ha adottato quello strumento e ha continuato a mantenerlo, vuol dire che lo ha ritenuto opportuno. Non vedo per quale ragione non lo ritenga opportuno oggi. La risposta è dunque molto semplice. Io parlo soltanto in nome dell'economia del paese, e ho perfino rinunciato a trattare gli emendamenti al disegno di legge in sede tecnica.

Io ritengo che la maggioranza abbia sacrificato ad esigenze politiche il reale interesse della nazione e che la nostra economia sia retta ormai da un sistema che voi siete liberissimi di combattere, ma che, se volete che resti in piedi e se volete che renda quello che deve rendere, dovete accettare così come è, non trasformarlo continuamente e minacciando di rivoluzionarlo!

Signori del Governo, ho enunciato le ragioni fondamentali per le quali il gruppo liberale voterà contro questa legge. Niente da dire in ordine alle diligenti ricerche e studi compiuti in sede tecnica dal ministro delle finanze, che ha risposto anche agli emendamenti da noi presentati, dimostrando di avere indagato e meditato prima di procedere alla elaborazione degli articoli. Quindi niente contro il ministro delle finanze, ma molto contro l'atmosfera in cui è maturata questa legge, molto contro le evidenti incertezze del Governo, molto contro le palesi ostilità che separano alcuni membri del Governo da altri.

Per tutti questi motivi, dichiaro a nome del gruppo liberale che, nell'interesse dell'economia nazionale, noi voteremo contro il disegno di legge. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 del disegno di legge.

(*E approvato*).

Dichiaro assorbita la concorrente proposta di legge Alpino (3526).

Il disegno di legge sarà in fine di seduta votato a scrutinio segreto.

Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di stamane delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla III Commissione (*Affari esteri*):

« Contributo al programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo per il 1966 » (3813);

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 APRILE 1967

« Costruzione della nuova sede delle istituzioni scolastiche italiane in Buenos Aires » (3867), *con modificazioni*;

« Contributo all'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (UNRWA) » (3869);

« Contributo alle spese di segretariato della Conferenza europea sulle telecomunicazioni spaziali (CETS) » (3871), *con modificazioni*;

dalla IV Commissione (Giustizia):

« Norme sul conferimento dell'incarico di traduttore interprete presso gli uffici giudiziari » (1535), *con modificazioni*;

dalla VI Commissione (Finanze e tesoro):

« Elevazione, a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, del termine di 120 giorni previsto dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1139, concernente il condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria » (3936);

« Miglioramenti al trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro » (*approvato dalla V Commissione del Senato*) (3914);

Senatore FENOALTEA: « Modificazione dell'articolo 19 della legge 15 febbraio 1958, numero 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato » (*approvata dalla V Commissione del Senato*) (2561), *con l'assorbimento delle proposte di legge*: COVELLI: « Modifica dell'articolo 19 della legge 15 febbraio 1958, numero 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato » (529); CARRA ed altri: « Modifiche alla legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato » (1184); BRANDI: « Modifica dell'articolo 11 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato » (1277) e DURAND DE LA PENNE: « Modifiche alla legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato » (1433), *le quali, pertanto, saranno cancellate dall'ordine del giorno*;

« Modifiche alla disciplina fiscale degli assegni bancari » (*Approvato dalla V Commissione del Senato*) (3809), *con l'assorbimento della proposta di legge* CARIOTA FERRARA: « Modificazioni alle disposizioni tributarie sugli assegni bancari e a quelle sulle fedi di credito (regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492) » (3859), *la*

quale pertanto, sarà cancellata dall'ordine del giorno;

dalla XIV Commissione (Sanità):

« Modificazione alla legge 9 febbraio 1963, n. 132, istitutiva di un collegio di revisori dei conti presso l'ONMI » (*approvato dalla XI Commissione del Senato*) (3860);

MANCINI ANTONIO: « Istituzione in Pescara di un Istituto sperimentale per l'igiene ed il controllo veterinario della pesca » (*modificata dalla XI Commissione del Senato*) (869-B).

Votazione segreta di un disegno e di una proposta di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge:

Senatore CHABOD: « Modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, per la elezione del Senato della Repubblica » (*approvata dal Senato*) (3526).

Sarà votato per scrutinio segreto anche il disegno di legge n. 3943, oggi esaminato.

Indico la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge n. 3943: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 1967, n. 22, concernente nuove disposizioni in materia di ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società » (*approvato dal Senato*):

Presenti	336
Votanti	249
Astenuti	87
Maggioranza	125
Voti favorevoli	237
Voti contrari	12

(La Camera approva).

Proposta di legge n. 3526 d'iniziativa del senatore Chabod: « Modifica alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, per la elezione del Senato della Repubblica » (*approvata dal Senato*):

Presenti e votanti	336
Maggioranza	169
Voti favorevoli	319
Voti contrari	17

(La Camera approva).

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 APRILE 1967

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Borghi	D'Ambrosio	Golinelli
Abbruzzese	Borra	Dárida	Gonella Guido
Abenante	Borsari	De Capua	Gorreri
Accreman	Bosisio	Degan	Graziosi
Achilli	Botta	Del Castillo	Greggi
Alatri	Bottari	De Leonardis	Greppi
Alba	Bova	Della Briotta	Guadalupi
Albertini	Brandi	Dell'Andro	Guariento
Alboni	Breganze	Delle Fave	Guerrini Giorgio
Alessandrini	Bressani	De Maria	Guerrini Rodolfo
Amadei Giuseppe	Brighenti	De Marzi	Gui
Amadei Leonetto	Busetto	De Meo	Guidi
Amasio	Buttè	De Mita	Gullo
Amatucci	Buzzetti	De Pascális	Gullotti
Ambrosini	Buzzi	De Ponti	Hélfer
Amodio	Caiati	De Zan	Isgro
Antoniozzi	Caiazza	Diaz Laura	Jacometti
Ariosto	Calasso	Di Giannantonio	La Bella
Armani	Calvetti	Di Leo	Laforgia
Armaroli	Calvi	Di Mauro Ado Guido	Lajòlo
Arnaud	Canestrari	Di Nardo	La Penna
Assennato	Carocci	D'Ippolito	Lattanzio
Astolfi Maruzza	Carra	Di Primio	Lenti
Averardi	Cassandro	Dosi	Leonardi
Azzaro	Cassiani	Dossetti	Lettieri
Balconi Marcella	Castelli	Elkan	Levi Arian Giorgina
Baldi	Castellucci	Ermini	Li Causi
Baldini	Cataldo	Fabbri Francesco	Lizzero
Barba	Cattaneo Petrini	Fabbri Riccardo	Lombardi Riccardo
Barberi	Giannina	Fada	Longoni
Barbi	Cavallari	Fasoli	Lucchesi
Barca	Cavallaro Francesco	Ferrari Aggradi	Lucifredi
Bardini	Cavallaro Nicola	Ferrari Virgilio	Magno
Baroni	Céngarle	Ferri Mauro	Magri
Bártole	Ceruti Carlo	Folchi	Malfatti Francesco
Bastianelli	Cervone	Forlani	Malfatti Franco
Bavetta	Cianca	Fornale	Mancini Antonio
Belci	Cinciari Rodano	Fracassi	Mannironi
Belotti	Maria Lisa	Franceschini	Marangone
Bemporad	Coccia	Franco Raffaele	Marchesi
Bensi	Cocco Maria	Franzo	Marchiani
Berlinguer Luigi	Codacci-Pisanelli	Fusaro	Marotta Michele
Berlinguer Mario	Colleoni	Gagliardi	Marotta Vincenzo
Berloffa	Colleselli	Galluzzi Vittorio	Martini Maria Eletta
Bernetic Maria	Colombo Renato	Gambelli Fenili	Martoni
Berretta	Colombo Vittorino	Gasco	Martuscelli
Bersani	Corghi	Gáspari	Maschiella
Bertinelli	Corona Giacomo	Gelmini	Mattarella
Biaggi Nullo	Cortese	Gennai Tonietti Erisia	Mattarelli
Biagini	Covelli	Gessi Nives	Maulini
Bianchi Fortunato	Crocco	Ghio	Mazza
Bigi	Curti Aurelio	Giglia	Melloni
Bima	Dagnino	Gioia	Mengozzi
Boldrini	Dal Cantón Maria Pia	Giolitti	Merenda
Bologna	Dall'Armellina	Giorgi	Mezza Maria Vittoria
Bonaifi	D'Amato	Girardin	Miceli
		Gitti	Micheli
		Goehring	Migliori

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 APRILE 1967

Milia	Russo Vincenzo
Minio	Mario
Miotti Carli Amalia	Salizzoni
Misasi	Salvi
Mitterdórfer	Sammartino
Monasterio	Santi
Morelli	Sarti
Moro Dino	Scaglia
Mussa Ivaldi Vercelli	Scalfaro
Nannini	Scarlato
Nannuzzi	Scarpa
Napoli	Scionti
Napolitano Francesco	Scotoni
Napolitano Luigi	Scricciolo
Natali	Sedati
Negrari	Serbandini
Nicoletto	Servadei
Nucci	Sforza
Olmini	Sgarlata
Origlia	Silvestri
Orlandi	Sinesio
Pala	Soliano
Palazzeschi	Sorgi
Patrini	Spádola
Pellegrino	Stella
Pennacchini	Storchi
Pezzino	Sullo
Piccinelli	Tàntalo
Piccoli	Tenaglia
Pintus	Terranova Raffaele
Pirastu	Tesauro
Pitzalis	Titomanlio Vittoria
Poerio	Togni
Prearo	Toros
Preti	Tozzi Condivi
Pucci Ernesto	Truzzi
Quaranta	Urso
Quintieri	Valitutti
Racchetti	Vedovato
Radi	Venturoli
Raffaelli	Veronesi
Rampa	Vespignani
Raucci	Vetrone
Re Giuseppina	Vianello
Reggiani	Vicentini
Restivo	Villa
Righetti	Villani
Rinaldi	Vincelli
Romanato	Viviani Luciana
Romano	Volpe
Romita	Zanibelli
Rosati	Zanti Tondi Carmen
Rossanda Banfi	Zappa
Rossana	Zóboli
Ruffini	Zucalli
Rumór	Zugno
Russo Spena	

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Armato	Gerbino
Bertè	Imperiale
Bettiol	Russo Carlo
Bisantis	Savio Emanuela
Bontade Margherita	Simonacci
Cappugi	Valiante
Carcatera	Zaccagnini
Galli	

(concesso nella seduta odierna):

Iozzelli	Ripamonti
Leone Giovanni	Russo Vincenzo
Martino Edoardo	Sabatini
Pedini	Terranova Corrado

Si sono astenuti (sul disegno di legge 3943):

Abbruzzese	Giorgi
Abenante	Golinelli
Accreman	Gorreri
Alatri	Guerrini Rodolfo
Alboni	Guidi
Amasio	Gullo
Ambrosini	La Bella
Assennato	Lajólo
Astolfi Maruzza	Lenti
Balconi Marcella	Leonardi
Baldini	Levi Arian Giorgina
Barca	Li Causi
Bardini	Lizzero
Bastianelli	Magno
Bavetta	Malfatti Franco
Berlingúer Luigi	Marchesi
Bernetic Maria	Maschiella
Biagini	Maulini
Bigi	Melloni
Boldrini	Miceli
Borsari	Minio
Brighenti	Monasterio
Busetto	Morelli
Calasso	Nannuzzi
Carocci	Nicoletto
Cataldo	Olmini
Cianca	Palazzeschi
Coccia	Pellegrino
Corgi	Pezzino
Diaz Laura	Pirastu
Di Mauro Ado Guido	Poerio
D'Ippolito	Raffaelli
Fasoli	Raucci
Franco Raffaele	Re Giuseppina
Gambelli Fenili	Rossanda Banfi
Gelmini	Rossana
Gessi Nives	Scarpa

Scionti	Venturoli
Scotoni	Vespignani
Serbandini	Vianello
Sforza	Villani
Soliano	Viviani Luciana
Stella	Zandi Tondi Carmen
Terranova Raffaele	Zóboli

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

PASSONI, *Segretario*, legge le interrogazioni e le interpellanze pervenute alla Presidenza.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di venerdì 21 aprile 1967, alle 9,30:

1. — *Svolgimento delle interpellanze Roberti (1041), Alini (1086), Borsari (1090) e delle interrogazioni Abenante (5078), Santi (5225) e Galluzzi Vittorio (5734) sul trattamento economico dei dipendenti degli enti locali.*

2. — *Svolgimento dell'interpellanza Roberti (1037) sul trattamento economico dei pubblici dipendenti e sulle agitazioni sindacali in corso nel settore.*

3. — *Discussione del disegno di legge:*

Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera (3251);

e delle proposte di legge:

LONGO ed altri: Norme per l'ordinamento sanitario, tecnico ed amministrativo dei servizi degli ospedali pubblici e del personale sanitario (444);

DE MARIA e DE PASCALIS: Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali (1483);

ROMANO e NICOLAZZI: Norme generali per l'ordinamento del servizio ospedaliero nazionale (2908);

— *Relatori:* Lattanzio, per la maggioranza; Capua, De Lorenzo e Pierangeli, di minoranza.

4. — *Discussione della proposta di legge costituzionale:*

AZZARO ed altri: Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia (2493);

— *Relatore:* Gullotti.

5. — *Discussione della proposta di legge:*

CASSANDRO ed altri: Riconoscimento della Consulta nazionale quale legislatura della Repubblica (2287);

— *Relatore:* Dell'Andro.

6. — *Discussione del disegno di legge:*

Adesione alla Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New York il 10 giugno 1958 e sua esecuzione (*Approvato dal Senato*) (3036);

— *Relatore:* Russo Carlo.

7. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

FODERARO ed altri: Modifiche all'articolo 33 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, relativamente ai limiti di peso per i veicoli da trasporto (1772);

BIMA: Modifiche agli articoli 32 e 33 del Codice della strada (1840);

— *Relatori:* Cavallaro Francesco e Sammartino.

8. — *Discussione del disegno di legge:*

Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore (707);

— *Relatore:* Fortuna.

9. — *Discussione delle proposte di legge:*

NATOLI ed altri: Disciplina dell'attività urbanistica (296);

GUARRA ed altri: Nuovo ordinamento dell'attività urbanistica (1665);

— *Relatore:* Degan.

10. — *Discussione delle proposte di legge:*

CRUCIANI ed altri: Concessione della pensione ai combattenti che abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età (*Urgenza*) (28);

VILLA ed altri: Concessione agli ex combattenti che abbiano maturato il 60° anno di età di una pensione per la vecchiaia (*Urgenza*) (47);

DURAND DE LA PENNE ed altri: Assegno annuale agli ex combattenti della guerra 1915-18 (*Urgenza*) (161);

LENOCI e BORSARI: Concessione di una pensione agli ex combattenti che abbiano maturato il 60° anno di età (*Urgenza*) (226);

LUPIS ed altri: Concessione della pensione ai combattenti della guerra 1915-18 (*Urgenza*) (360);

BERLINGUER MARIO ed altri: Concessione di una pensione agli ex combattenti ed ai loro superstiti (*Urgenza*) (370);

COVELLI: Concessione di una pensione vitalizia agli ex combattenti (*Urgenza*) (588);

BOLDRINI ed altri: Concessione di pensione in favore degli ex combattenti (*Urgenza*) (717);

— *Relatore*: Zugno.

11. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali (1062);

— *Relatori*: Di Primio, *per la maggioranza*; Almirante, Accreman, Luzzatto, *di minoranza*.

12. — *Discussione dei disegni di legge*:

Norme per il comando del personale dello Stato e degli enti locali per la prima costituzione degli uffici regionali (1063);

— *Relatori*: Piccoli, *per la maggioranza*; Almirante, *di minoranza*;

Principi e passaggio di funzioni alle regioni in materia di circoscrizioni comunali (1064);

— *Relatori*: Baroni, *per la maggioranza*; Almirante, *di minoranza*.

13. — *Discussione della proposta di legge*:

Bozzi ed altri: Controllo parlamentare sulle nomine governative in cariche di aziende, istituti ed enti pubblici (1445);

— *Relatore*: Ferrari Virgilio.

La seduta termina alle 20,15.

IL CAPO DEL SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. VITTORIO FALZONE

*Licenziato per la stampa dal Servizio Resoconti
alle 2 di venerdì 21 aprile 1967.*

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZiate***Interrogazioni a risposta scritta.*

GUARRA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare per risolvere i problemi che interessano la categoria dei lottisti, soprattutto in ordine ai seguenti punti:

1) stato di aspettativa per infermità attualmente di 12 mesi a metà stipendio al compimento del decimo anno di servizio e ridotto di un terzo per un servizio inferiore;

2) assunzione di nuovo personale date le accresciute esigenze del servizio;

3) ferie annuali, attualmente riconosciute per un periodo di soli 15 giorni; a differenza di altre categorie di statali, che usufruiscono di un periodo di trenta giorni;

4) facilitazioni per i viaggi sulle ferrovie dello Stato.

Se non ritenga di provvedere con urgenza dato lo stato di agitazione della categoria, che ha già effettuato uno sciopero nazionale e che, nella prossima riunione convocata a Napoli per il giorno 18 aprile, si accinge ad adottare ulteriori forme di lotta sindacale.

(21680)

BRUSASCA. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, delle poste e telecomunicazioni e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere quali provvedimenti il Governo intende predisporre in difesa degli interessi nazionali in vista dei prevedibili prossimi inizi delle trasmissioni televisive a colori dalle stazioni austriache, francesi e svizzere.

I probabili utenti nella fascia nazionale di ricezione delle trasmissioni dei tre Stati confinanti possono calcolarsi, per il periodo 1967-1970 in circa 85.000 con una spesa per l'acquisto degli apparecchi da importare, di circa 25 miliardi di lire.

Siccome la maggior parte di questi apparecchi saranno prodotti da industrie residenti nel Mercato comune europeo le rispettive importazioni saranno esentate, a partire dal 1° luglio 1968, da qualsiasi dogana anche da quella del 7 per cento oggi vigente.

L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere il pensiero del Governo sulla necessità di difendere gli interessi generali del Paese e il lavoro delle categorie interessate dai danni che deriveranno da una spesa all'Estero così cospicua senza alcuna contropartita a favore della nostra economia.

(21681)

VALITUTTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere il suo parere circa le seguenti richieste avanzate recentemente dai dipendenti del lotto:

1) l'estensione dell'assegno integrativo speciale di lire 16.000 mensili ai pensionati del lotto che ancora non ne usufruiscono;

2) la concessione degli scatti biennali in corrispondenza degli anni effettivi di servizio anche nell'ipotesi in cui detti scatti superino il numero di sei attualmente stabilito come massimo.

(21682)

SPINELLI. — *Ai Ministri degli affari esteri e della sanità.* — Per sapere che cosa si intenda fare per garantire la vita degli ospedali italiani all'estero ed in particolare quello di Alessandria d'Egitto che vive attualmente di stenti, con grave nocimento del decoro del nostro paese.

Per sapere inoltre — tenuto conto dei grandi servizi resi alla propaganda dell'italianità in terra d'Africa da questo ospedale — se non ritengano opportuno e urgente apprestare i mezzi economici e diplomatici per venire in aiuto all'ospedale di Alessandria d'Egitto e non ritengano altresì necessario procedere ad uno studio accurato delle condizioni degli altri ospedali italiani all'estero.

(21683)

GRIMALDI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per modificare l'attuale programmazione dei trasporti in piccole partite in Sicilia che provoca enormi ritardi nella distribuzione delle merci, particolarmente nella provincia di Enna, con grave danno di quegli operatori economici che hanno invano protestato.

(21684)

DE MITA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per cui agli insegnanti elementari comandati presso gli uffici delle direzioni e ispettorati didattici non vengono valutati — ai fini dei trasferimenti — gli anni di servizio prestati in tale posizione di servizio, tenendo conto che — in precedenza — le valutazioni del punteggio venivano riconosciute per gli anni di servizio comunque prestati e non limitate al periodo di « effettivo insegnamento ».

Tale limitazione, è evidente, danneggia non poco una categoria benemerita che esplica un'opera anch'essa utile e importante nell'ambito scolastico, creando sperequazioni tra personale dello stesso ruolo anche se esplica l'attività scolastica in modo diverso.

Per sapere poi se per l'avvenire non s'intenda ovviare a tale disparità di valutazione del servizio prevedendo l'uniforme riconoscimento dei titoli valutabili nelle apposite ordinanze ministeriali di trasferimento. (21685)

BUZZI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali siano le valutazioni ed i programmi dell'amministrazione ferroviaria circa la linea Parma-Piadena-Brescia per la quale sono corse voci di soppressione o, quanto meno, di ridimensionamento. (21686)

PALAZZESCHI E MAZZONI. *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se è informato che la questura di Firenze ha negato il permesso di tenere una assemblea pubblica nella frazione di Ronta, presso il bar Zoppi, indetta dalla giunta comunale di Borgo San Lorenzo, allo scopo di informare i cittadini sui problemi di pubblico interesse.

Gli interroganti fanno presente che il proprietario del locale aveva inoltrato regolare domanda in tempo utile tramite i carabinieri di Ronta; che detto locale è fornito di accesso indipendente dal bar; che nella frazione non esiste altro locale per pubbliche riunioni.

Gli interroganti chiedono di conoscere cosa il Ministro intende fare perché simili fatti non si abbiano a ripetere in avvenire. (21687)

RIGHETTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere la destinazione che si intende attribuire all'immobile di proprietà demaniale sito in Roma, via Casilina angolo via Rocca Cencia (ex casa del fascio).

Tale immobile, costruito anche con il contributo dei lavoratori della zona, è attualmente occupato da una famiglia che lo detiene abusivamente sin dal 1955 mantenendolo in gravi condizioni di manutenzione e giungendo persino ad adibire il terreno circostante ad orto anche attorno al monumento alla memoria dei caduti ivi esistente.

L'immobile in questione potrebbe, invece, risolvere il grave problema dei locali scolastici che angustia la circostante zona ed i suoi abitanti. (21688)

RIGHETTI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se risulti conforme a verità l'intenzione di trasferire il luogo di partenza del treno n. 795 sulla Roma-Napoli via Cassino delle 19,15 da Roma Termini alla stazione di Trastevere e se siano stati considerati i gran disagi che tale trasfe-

rimento comporterebbe per i numerosi viaggiatori — per la maggior parte impiegati e studenti — che ne usufruiscono. (21689)

POERIO E MICELI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dei lavori pubblici.* — Per sapere se risponda al vero il fatto che l'INPS ha deciso, da più tempo, la costruzione di 28 alloggi in Catanzaro città;

per conoscere, se ciò è vero, quali ostacoli si frappongono alla costruzione di detti alloggi dal momento che, com'è dato sapere, esistono le somme disponibili e i relativi progetti approvati. (21690)

POERIO E MICELI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se intenda aderire alla richiesta avanzata dal comune di Sellia Marina, in provincia di Catanzaro, per la istituzione di un ufficio postale e telegrafico a Uria di Sellia Marina.

Uria di Sellia Marina è una popolosa frazione abitata di circa 1000 persone quasi tutti contadini coltivatori diretti, assegnatari dell'Opera valorizzazione Sila.

Un servizio per la posta e il telegrafo si rende indispensabile a quella laboriosa popolazione che, diversamente, è costretta a recarsi nel comune capoluogo distante alcuni chilometri per poter usufruire di un servizio così indispensabile. (21691)

PAGLIARANI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere i motivi per i quali il prefetto di Forlì non abbia ancora accolto la proposta avanzata dall'Associazione panificatori artigiani di Rimini e circondario, per una deroga all'obbligo della chiusura domenicale dei forni (dal 1° giugno alla terza domenica di settembre) ai sensi dell'articolo 1, secondo comma della legge 13 luglio 1966, n. 611, attese le « particolari esigenze stagionali in comuni di importanza turistica ». (21692)

MALFATTI FRANCESCO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere:

1) se è a conoscenza che nel 1965 l'ufficiale pagatore dell'ufficio postale di Rio Elba (provincia di Livorno) pagò alla signora Simoni Firmina la somma di lire 200.000, somma che figurava in un libretto di risparmio postale intestato alla sorella (defunta) dell'anzidetta signora;

2) se è esatto che l'ufficiale pagatore, ricordato al punto che precede, pagò la somma di lire 200.000 pur sapendo che la signora Si-

moni Firmina non era l'unica erede, essendo ancora in vita il fratello Goffredo;

3) se è a conoscenza che il signor Simoni Goffredo avanzò reclamo al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in data 9 luglio 1965, ma solo sette mesi più tardi ebbe inizio una ispezione per indagare sull'accaduto;

4) se è a conoscenza della lettera ministeriale protocollo VII/11/2219/65, datata 28 marzo 1966, della direzione centrale delle casse di risparmio postali, inviata al signor Simoni Goffredo e nella quale si dice testualmente: « Impreviste difficoltà, purtroppo, hanno ritardato l'espletamento delle necessarie indagini ispettive, al cui esito rimane tuttora subordinata ogni determinazione al riguardo »;

5) quali furono i motivi che indussero il Ministero a disporre l'indagine ispettiva sette mesi dopo il reclamo avanzato dall'interessato;

6) quali furono le « Impreviste difficoltà », di cui alla ministeriale citata al punto 4) che precede. (21693)

ZUCALLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere per quali ragioni non siano iniziati ancora i lavori di sistemazione della strada statale 465 della Val Pesarina (Udine), per la realizzazione dei quali è stato ancora nel 1964 disposto dalla direzione generale dell'ANAS il relativo stanziamento.

La strada statale 465 è da molti mesi chiusa al transito con grave danno dell'economia di tutta la vallata e pregiudizio di ogni promettente sviluppo turistico. (21694)

FRANCHI, GRILLI E GIUGNI LATTARI JOLE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali siano i suoi intendimenti in ordine all'annoso problema riguardante il personale insegnante delle scuole reggimentali alla cui soluzione si sono di volta in volta opposti incomprensibili ostacoli di varia natura; per conoscere se non ritenga utile conservare all'insegnamento, in tale tipo di scuola, coloro che hanno fornito per lunghi anni una positiva prova maturando un'esperienza che non è possibile improvvisare e, di conseguenza, se non ritenga che il Ministero debba adoperarsi perché siano create le indispensabili premesse perché gli insegnanti delle scuole reggimentali, eventualmente vincitori di concorso speciale in base alla legge « 574 » possano, nell'interesse stesso della scuola, optare per l'insegnamento nelle citate scuole reggimentali oppure per quello nelle scuole elementari normali allo

evidente fine di non togliere alle prime personale esperto e capace e di non assegnare alle seconde personale che si vede costretto ad annullare una pluriennale esperienza e ad affrontare compiti indubbiamente « nuovi » o « diversi » e chiaramente non più graditi, con evidente danno per la scuola; per conoscere, nel caso che tale valutazione sia condivisa, quali iniziative intenda prendere perché le citate soluzioni siano rese possibili, soprattutto in considerazione del fatto che esse ormai dipendono esclusivamente da una chiara volontà di scelta. (21695)

SILVESTRI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere, attraverso una seria urgente indagine di codesto Ministero, per quali motivi i lavori di arginatura del torrente Posina in comune di Arsiero (Vicenza) sono stati affidati ad una impresa che è risultata insufficiente ed incapace ad eseguire i lavori stessi, provocando in tal modo un nuovo recente allagamento della cartiera Rossi (Arsiero) e sollevando la indignazione di tutte le maestranze, già duramente provate e tuttora esposte a grave rischio per l'inspiegabile lentezza dei lavori, che potrebbero e dovrebbero essere stati già ultimati se affidati ad idonea ditta. (21696)

SCALIA E ARMATO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi che hanno indotto l'ufficio I (informazioni) del decimo comando militare della regione meridionale ad indagare sulla appartenenza a partiti politici od organizzazioni sindacali del ragioniere di artiglieria Mastrolilli Gerardo in servizio al distretto militare di Napoli, e se tali indagini sono da collegarsi alla vertenza ed allo sciopero per i noti motivi sindacali del detto distretto e ad una giusta protesta del sindacato difesa e della federazione statali aderente alla CISL inerenti a fatti portati a conoscenza del predetto Mastrolilli. Qualora la notizia risultasse fondata, gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti vorranno adottarsi nei confronti degli inquirenti per fatti che non dovrebbero essere più oltre consentiti. (21697)

SCALIA E ARMATO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi che hanno determinato prese di posizioni persecutorie da parte del comando del distretto militare di Napoli e degli ufficiali dipendenti nei confronti del personale civile e se tale atteggiamento è da mettere in relazione allo sciopero effettuato dal personale per rivendicare il ri-

spetto della commissione interna e degli organi sindacali.

Sarà a conoscenza del Ministro che di fatto detto comando ha inflitto numerose sanzioni disciplinari al personale operaio e uno di essi già componente la commissione interna è stato pedinato mentre si recava all'ospedale militare per essere sottoposto a visita di controllo.

Gli interroganti chiedono di sapere se si ritiene che simili metodi siano ancora consentiti e quali provvedimenti saranno adottati per evitare tale azione di limitazione delle libertà personali e ciò anche al fine di evitare altra giustificata azione sindacale da parte del sindacato difesa aderente alla CISL. (21698)

SCALIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga utile ed opportuno disporre l'istituzione in Vizzini (Catania) della prima classe del liceo classico, quale sviluppo graduale della quarta e quinta classe ginnasiale già esistenti.

Sarà tra l'altro a conoscenza del Ministro che richiesta in tal senso è stata avanzata nel dicembre del 1966 al Provveditore agli studi di Catania dal comune di Vizzini. (21699)

SCALIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga utile ed opportuno disporre che la sezione del ginnasio di Vizzini (Catania), attualmente distaccata al liceo-ginnasio « Lucrezio » di Caltagirone, venga invece aggregata al liceo-ginnasio « Nicola Spedalieri » di Catania.

Sarà a conoscenza, tra l'altro, del Ministro che richiesta in tal senso è stata motivatamente avanzata dal comune di Vizzini. (21700)

CETRULLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se i periti industriali, i quali sono in graduatoria alla tabella 16 AVV. (ultimo comma dell'articolo 22 della legge 28 luglio 1961 n. 831 e della legge 27 ottobre 1964, n. 1105), saranno assunti in ruolo fino all'esaurimento della graduatoria.

Si vorrebbe sapere se, in caso contrario, i medesimi debbano sostenere gli esami di abilitazione per l'insegnamento delle applicazioni tecniche maschili (classe V-a), oppure se sarà attribuita loro l'idoneità. (21701)

LUCCHESI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quando intenda finanziare il completamento della strada per la frazione di Torcigliano in comune di Camaione (Lucca).

Per completare detta opera occorrono ancora circa 35.000.000 ed è urgente provvedervi, altrimenti va in malora quanto fino ad ora realizzato in base alla legge n. 635 del 1957. (21702)

TRIPODI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se non intenda dare al più presto urgenti disposizioni al fine di fare estendere la linea di teleselezione telefonica recentemente istituita tra Roma e Reggio Calabria a tutto il distretto di quest'ultima città: sarà così possibile all'operosa fascia costiera che va da Scilla a Palizzi di comunicare direttamente con Roma, ad enorme vantaggio di ogni attività economica produttiva. Tale provvedimento non comporta alcun aggravio né ulteriore lavoro, essendo pronti tutti gli impianti necessari e mancando solo l'autorizzazione amministrativa del competente Ministero. (21703)

BIANCHI FORTUNATO, BERSANI, BUTTÈ E STORCHI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia possibile una revisione degli accordi stabiliti fra l'Istituto nazionale per l'assicurazione malattia e la Federazione svizzera dei sindacati cristiani nel senso di evitare ulteriori aumenti delle quote stabilite per la copertura dei rischi di malattia.

Tale esigenza si appalesa particolarmente opportuna dato che detti accordi riguardano in modo particolare i lavoratori frontalieri e i familiari di lavoratori stagionali occupati in territorio svizzero che, come è noto, nella mancanza di norme generali per l'assicurazione obbligatoria di malattia, si sono assunti a proprio carico l'importo dei premi. (21704)

BOVA. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quali provvedimenti intende assumere il Ministero della sanità per venire incontro alle necessità igienico sanitarie del centro abitato Pagliarella del comune di Petilia Policastro (Catanzaro). Trattasi di una frazione alle falde della piccola Sila di 1.200 abitanti, che tuttora vivono in abbandono quasi assoluto, privi di medico (quello condotto risiede nel capoluogo del comune che dista 11 chilometri di strada non sempre di agevole transito), privi di ostetrica, di farmacia ed anche di un armadio farmaceutico.

Detto centro abitato è, inoltre, privo di fognature ed ancora gli abitanti non conoscono quando e se lo Stato provvederà ad eliminare tale grave inconveniente. (21705)

CETRULLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali sono stati i criteri che hanno indotto l'ufficio speciale assunzione in ruolo idonei e abilitari, ad escludere dalle graduatorie, formate in base all'articolo 22 ultimo comma della legge 28 luglio 1961, n. 831, modificato con legge 27 ottobre 1964 n. 1105, quegli insegnanti tecnico-pratici che hanno riportato e documentato, nella domanda, una qualifica, inferiore a « valente » in uno degli anni 1959-60 o 1960-61, mentre ha accolto le domande di insegnanti tecnico-pratici che, pur avendo uno stato di servizio con qualifica inferiore a « valente » in uno degli anni 1959-60 o 1960-61 non hanno però documentato detta qualifica conseguita in uno degli anni suddetti.

Si chiede di conoscere, inoltre, i motivi che hanno indotto sempre l'ufficio speciale del Ministero della pubblica istruzione ad adottare criteri discriminanti nel respingere di nuovo le domande ripresentate in base ad un nuovo decreto ministeriale del 17 febbraio 1966 che prorogava i termini per la presentazione delle istanze per i soli insegnanti tecnico-pratici.

Infatti gli insegnanti tecnico-pratici esclusi la prima volta dal beneficio della suddetta legge, nel ripresentare le domande, in base al nuovo decreto ministeriale del 17 febbraio 1966, hanno escluso dalla documentazione l'anno con la qualifica inferiore a « valente » conseguita in uno degli anni 1959-60 o 1960-61 senza che peraltro venissero a mancare i requisiti per l'ammissione in quanto detti insegnanti si sono messi nelle identiche condizioni dei colleghi, che non avevano documentato la loro qualifica inferiore a « valente » in base al primo decreto ministeriale del 15 marzo 1965, e che, quindi, hanno avuto la domanda accolta. (21706)

GUIDI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere gli stanziamenti e le scadenze, disposti per la attuazione dei lavori di consolidamento a monte e a valle dei torrenti Ripignolo, Formello e Argento (Alto Orvietano, provincia di Terni), albergo La Nona, Romealla e Carcaione (Orvietano, provincia di Terni). (21707)

DE ZAN. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

1) quali iniziative sono in atto o allo studio per liberalizzare il regolamento di disciplina militare;

2) quali principali innovazioni sono state apportate o si intendono apportare;

3) come viene tutelata la dignità del militare fuori servizio. (21708)

DE ZAN E GITTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza dello stato di allarme in cui si trova da tempo la popolazione di Pontecaffaro, frazione di Bagolino (Brescia) per le condizioni di grave precarietà in cui si trova il ponte sul Chiese, sito sulla via delle Dolomiti e perciò soggetto a un traffico intenso. Il comune di Bagolino, memore della piena irruente che travolse nel 1906 il ponte, ha già avanzato ripetute petizioni perché s'intervenga con provvedimenti adeguati e tempestivi, anche in considerazione del fatto che gli argini sono in gran parte insufficienti a causa dell'enorme quantità di materiale portato a valle e mancando a monte briglie adatte.

Gli interroganti, consapevoli della pericolosità della situazione, chiedono solleciti interventi. (21709)

DE ZAN E GITTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quando e in quale misura verranno erogati gli indennizzi, da lungo tempo attesi, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043 in favore di coloro che furono colpiti da persecuzioni naziste. (21710)

GAGLIARDI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere se non intenda intervenire nelle forme più idonee al fine di eliminare gli ostacoli che si sono frapposti alle tradizionali recite dell'« Otello » nel cortile del Palazzo Ducale di Venezia.

Tale manifestazione che onora Venezia e le sue gloriose tradizioni artistiche esercita un grande richiamo turistico in Italia e all'estero, per cui l'interrogante confida in un'azione efficace e tempestiva. (21711)

GAGLIARDI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se, in occasione del 250° anniversario della morte di Vincenzo Coronelli che ricorrerà nel 1968, non intenda disporre l'emissione di un francobollo commemorativo.

Il Coronelli, infatti, definito cosmografo della Serenissima Repubblica di Venezia, è considerato tuttora geografo e cartografo di fama mondiale, nonché fondatore della prima società geografica del mondo.

Il suo nome è inoltre legato alla costruzione delle famose difese a mare denominate « Murazzi » costituenti il presidio della laguna e del centro storico di Venezia. (21712)

GAGLIARDI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere se non intenda intervenire sui competenti organismi sportivi al fine di farsi portavoce del risentimento e della protesta degli enti e delle associazioni della marca trevigiana i quali, nonostante le numerose assicurazioni ricevute, hanno saputo essere stato eliminato il circuito del Montello quale sede dei campionati mondiali di ciclismo per il 1968.

Tanto più strana appare la decisione, che è augurabile venga rivista dagli organi competenti anche su sollecitazione del CONI e del Ministero del turismo e dello spettacolo, ove si consideri da un lato il fatto che solo cinque giorni prima il suddetto percorso era stato ritenuto perfettamente idoneo, dall'altro che la scelta del circuito del Montello sarebbe apparsa come giusta celebrazione sportiva a ricordo del 50° anniversario della vittoriosa guerra 1915-1918. (21713)

GAGLIARDI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non intenda disporre — in accoglimento delle vivissime e ripetute richieste della popolazione di Mestre (oltre duecentomila abitanti) — affinché un posto telefonico pubblico statale venga allestito nella nuova stazione ferroviaria di Mestre in corso di ultimazione e ciò con evidenti vantaggi, oltretutto per la cittadinanza, per lo stesso movimento turistico particolarmente importante nella terra-ferma veneziana. (21714)

GAGLIARDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non intenda intervenire con opportuna azione di mediazione a livello provinciale, ed eventualmente, ministeriale nella grave vertenza in atto tra la proprietà dell'azienda « Sole » di Oderzo (Treviso) e le maestranze della medesima.

L'interrogante fa presente che la vertenza si trascina ormai da alcune settimane con grave disagio per i lavoratori e la cittadinanza, per cui si rende necessaria un'azione particolarmente tempestiva ed efficace. (21715)

GAGLIARDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* — Affinché vogliano fornire tranquillanti assicurazioni alla popolazione di Venezia circa la permanenza, all'ingresso dell'Arsenale, dello storico leone « Peloponnesiaco » (marmo di pregevole fattura) portato a Venezia da Francesco Morosini, quale bottino di guerra vittoriosa, nel 1687.

L'interrogante si riferisce alla notizia secondo la quale l'opera sarebbe stata richiesta dal consiglio comunale del Pireo (Grecia).

Appare infatti del tutto infondata tale richiesta che, oltre a privare la città di un'opera particolarmente importante, potrebbe dare l'avvio ad analoghe petizioni che finirebbero per riguardare larga parte del patrimonio artistico ed architettonico della città, frutto, com'è risaputo, delle antiche conquiste della Serenissima Repubblica. (21716)

GAGLIARDI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se risponda a verità che sarebbe intenzione della sua amministrazione chiudere il passaggio a livello sulla linea Mestre-Trieste in località via Vallon-Carpenedo. Un'eventuale decisione in tal senso appare del tutto inopportuna ove si consideri che essa imporrebbe ad alcune migliaia di cittadini giri viziosi per circa 2,5 chilometri bloccando altresì a nord la frazione di Ca' Sagredo e parte di quella di Ca' Solaro, ed a sud creando notevole disagio agli abitanti di un vasto quartiere. È infine da tener presente che l'eventuale progettata chiusura impedirebbe agli stessi militari del forte di Carpenedo un agevole accesso. (21717)

COCCO ORTU. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della marina mercantile e delle partecipazioni statali.* — Per sapere, con riferimento al fatto che in occasione dell'ultima convenzione stipulata tra lo Stato e la società di navigazione Tirrenia, sono state soppresse tutte le riduzioni tariffarie in uso da tempo per diverse categorie di viaggiatori e precisamente le riduzioni del 50 per cento per i pensionati dello Stato e famiglie; del 30 per cento per gli ufficiali in congedo e familiari; del 40 per cento per i giornalisti e del 30 per cento per i complessi teatrali:

1) se essi si siano o meno resi conto della sostanziale grave ingiustizia nei confronti degli italiani di Sardegna in cui si risolve la soppressione delle predette agevolazioni tariffarie sulle linee di navigazione che collegano l'isola al continente. Ingiustizia macroscopicamente risultante, a giudizio dell'interrogante, dal fatto che la soppressione delle predette agevolazioni tariffarie nei viaggi per mare di cui si tratta, se è destinata a colpire tutti gli italiani appartenenti alle predette categorie di viaggiatori, a qualunque regione essi appartengano, è però destinata a colpire, di fatto ed in grave misura, soprattutto gli

italiani di Sardegna, come reso evidente dal ben maggiore e necessitato uso delle linee di navigazione in parola da parte degli italiani di Sardegna, rispetto all'uso che delle stesse linee, molto saltuariamente, potrà fare una evidentemente non alta percentuale di tutti gli altri italiani; e come reso altresì evidente dalle notevoli percorrenze, con conseguente maggior costo, che di regola i viaggiatori tra la Sardegna e il continente devono superare per raggiungere le loro destinazioni;

2) e se di conseguenza i Ministri interrogati non ritengano, così come invece l'interrogante ritiene, che debba immediatamente porsi riparo a detta ingiustizia nei confronti sia degli italiani di Sardegna sia degli altri italiani stabilmente nell'isola residenti, disponendo a tal fine che vengano al più presto ripristinate le sopprese agevolazioni tariffarie in favore di tutte le categorie di viaggiatori che di già ne godevano sulle linee di navigazione fra la Sardegna e il continente.

(21718)

BO, GELMINI, LENTI E MAZZONI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se e con quali disposizioni il Governo intenda ovviare ai gravi inconvenienti cui si trovano esposti i titolari di aziende artigiane in possesso di licenze di vendita che — dopo l'estensione della assistenza ai commercianti — pur risultando già iscritti negli elenchi degli artigiani che be-

neficiano dell'assistenza sanitaria e previdenziale, vengono sovente iscritti d'ufficio anche negli analoghi elenchi delle ditte commerciali.

Per sapere inoltre se il Governo concordi sull'urgenza di porre fine al suddetto fenomeno delle doppie iscrizioni che — oltre a provocare danno, ritardi e confusione sul piano contributivo ed assistenziale — rischia di creare pericolosi precedenti ai fini del mantenimento della qualifica professionale per una massa notevole di aziende artigiane. (21719)

BO, MAGNO, MICELI, OGNIBENE, CHIAROMONTE, SERENI, BECCASTRINI, LENTI, LAJOLO, BIANCANI, PELLEGRINO, MARRAS, BUSETTO E MATARRESE. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per prospettare l'urgenza di procedere all'emissione di un provvedimento per la distillazione agevolata dei vini scadenti e ad eccessiva acidità, reso necessario dalle sfavorevoli condizioni climatiche che hanno caratterizzato la vendemmia 1966-67.

Per sapere se e come il Governo intende superare il grave ritardo nell'emissione del decreto annuale di attuazione dell'articolo 8 del Piano verde n. 2, sia in relazione alla concessione alle cantine sociali di prestiti per gli acconti ai soci conferenti col contributo statale sugli interessi, sia in relazione all'erogazione di un contributo statale sulle spese di gestione alle cooperative agricole. (21720)

Interrogazioni a risposta orale.

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se non ritenga opportuno, viste le difficoltà in cui si dibattono gli allievi del primo anno delle scuole medie superiori a causa della mancata riforma di tale ordine di studi e a causa della ovviamente insufficiente e superficiale preparazione che viene impartita nella scuola media unica, visto che in considerazione di questa realtà sono state emanate disposizioni intese ad una larga comprensione in ordine alle gravi lacune che inevitabilmente si manifestano, non ritenga che si debba prendere in considerazione anche la situazione degli studenti delle seconde classi delle scuole medie superiori evitando il più possibile che, con la bocciatura, questi vengano a trovarsi nella necessità di proseguire gli studi in un ordinamento comunque sostanzialmente diverso e certamente di livello nettamente inferiore.

(5723)

« FRANCHI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato, per sapere se siano informati sulla intollerabile situazione di soprusi e prepotenze che la società Scala di Orcenico (Zoppola-Pordenone), ha posto in atto da circa un mese contro i lavoratori della ceramica in risposta alla richiesta del tutto giustificata e sostenuta unitariamente dai sindacati CISL e CGIL, di aumento salariale del reparto piastrelle.

« Si fa presente che i 72 operai del reparto piastrelle in considerazione che nel volgere di un anno la produzione del reparto è raddoppiata ed ha raggiunto limiti di produttività veramente eccezionali, con ritmo di lavoro che non concede respiro, tenuto conto che la società Ceramica Scala, malgrado le snervanti e lunghe trattative, non intende riconoscere loro né il cottimo a cui hanno diritto, né una revisione salariale, né vuole concedere l'incentivo aziendale di cui fruiscono gli altri 1.100 operai dell'azienda, considerato che la paga oraria di questi lavoratori non supera le 280 lire (meno di 50 mila lire al mese delle quali debbono spenderne 8 o 9 mila per il solo trasporto per recarsi sul lavoro), hanno iniziato da circa un mese varie azioni di sciopero. La società Scala, non solo non ha preso in considerazione le proposte dei lavoratori e dei sindacati che hanno fatto presente come quei lavoratori percepiscano salari notevol-

mente inferiori a quelli della stessa categoria in altre regioni d'Italia, ma fin dalla ripresa del lavoro dopo i primi scioperi, metteva in atto una illegale azione intimidatoria verso i piastrellisti, più volte cacciandoli dalla fabbrica, sospendendone 24 alla vigilia di Natale e altri 2 nel corso dell'attuale lotta, imponendo loro lavori con minacce nel momento in cui unanimemente tutti i 1.200 lavoratori della Scala scendevano in sciopero di solidarietà con loro, in sostegno delle loro sacrosante rivendicazioni salariali e normative.

« Si fa altresì presente che la Ceramica Scala, in risposta allo sciopero compatto di tutta l'azienda, ha deliberato la chiusura del forno del reparto piastrelle, il che concretamente e di fatto significa che ha deliberato una illegale serrata.

« Per conoscere poi mentre si fa presente che a fianco dei piastrellisti della Scala sono schierati tutti i lavoratori del Pordenonese, tutte le forze politiche democratiche, quali urgenti provvedimenti il Ministro intenda adottare al fine di richiamare la società Ceramica Scala al rispetto delle norme costituzionali, al rispetto delle normali prassi sindacali e di normali rapporti con i lavoratori dipendenti.

(5724)

« LIZZERO, FRANCO RAFFAELE, BERNETTIC MARIA, VIANELLO, Busetto, GOLINELLI, MARCHESI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli affari esteri, per conoscere quali siano gli intendimenti del Governo in ordine ai rapporti culturali ed economici con la vicina Malta anche in considerazione del fatto che nell'ambito della stessa maggioranza dell'Isola caldamente si sostiene la necessità della diffusione della conoscenza dell'italiano per la vicinanza, la storia, la cultura ed i legami sempre esistiti con l'Italia, documentandosi con ciò la tendenza a rapporti più stretti.

(5725)

« CRUCIANI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se è al corrente delle gravi misure di intimidazione e di repressione antioperaia messe in atto alla società Scala di Arce-nigo (Zoppola di Pordenone) in seguito a legittima azione sindacale delle maestranze del reparto piastrelle.

« Gli interroganti vogliono sapere quali misure il Ministro voglia adottare per restituire

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 APRILE 1967

il clima democratico nello stabilimento con la cessazione immediata di ogni prepotenza padronale e di ogni atteggiamento illegale, quale la serrata del reparto in sciopero.

(5726) « CERAVOLO, ALINI, PIGNI, LUZZATTO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato, per sapere se sono a conoscenza dei gravissimi fatti accaduti presso il Lanificio Cerruti di Biella, dove alcune operaie sono svenute sul posto di lavoro perché costrette a lavorare in un ambiente intollerabile, a 40 gradi di calore e 80 gradi di umidità ed ermeticamente chiuso e sfinite dalla fatica, per permettere la direzione dell'Azienda di compiere esperimenti al fine di incrementare i ritmi produttivi, incurante delle ripercussioni sulla salute delle operaie e di tutti i dipendenti;

quali urgenti provvedimenti intendano adottare per accertare le responsabilità della direzione e predisporre tutte le misure atte a garantire la sicurezza del lavoro, e come intendano intervenire più in generale a salvaguardia della salute e dei diritti umani dei lavoratori, dal momento che numerosi casi uguali, di svenimenti di operaie sul posto di lavoro, si sono verificati in molte altre aziende.

(5727) « TEMPIA VALENTA, SULOTTO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dei trasporti e aviazione civile e dell'interno, per conoscere se sono informati che nella città di Bitonto (Bari) un certo numero di operai ed impiegati — costretti a servirsi dei *pullman* della " Ferrotranviaria autoservizi " per recarsi ai posti di lavoro presso le industrie sorte lungo la statale 98 — devono quasi ogni mattina iniziare la propria attività con " l'assalto alla corriera " (ultimo episodio increscioso quello di sabato 15 aprile 1967).

« L'interrogante domanda se è fondata la notizia che tutte le corse *bis* della predetta società siano state soppresse, pare per disposizione dell'Ispettorato della motorizzazione di Bari; chiede l'annullamento di tale inopportuna disposizione poiché ritiene non possano essere trascurate le necessità di centinaia di lavoratori di centri urbani popolosi come Bitonto, Terlizzi, Ruvo e Corato.

(5728) « DE CAPUA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri delle partecipazioni statali, dell'in-

dustria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale, sulla situazione esistente nelle industrie a partecipazione statale della regione Friuli-Venezia Giulia dove i livelli di occupazione sono da anni in costante diminuzione perché i continui licenziamenti, per raggiunti limiti di età o per dimissioni volontarie, non sono sostituiti da nuove assunzioni creando così un peggioramento della già preoccupante situazione economica di tutta la regione, costringendo le giovani leve altamente preparate, tecnicamente e professionalmente, ad emigrare altrove.

« Pertanto gli interroganti chiedono sia assicurato il mantenimento del numero degli organici nelle aziende IRI della regione, con assunzioni di giovani leve in numero almeno pari a quello dei licenziati anche per assicurare una continuità nella produzione altamente qualificata nelle industrie stesse, tenendo conto che l'età media delle maestranze oggi occupate è già superiore ai 48 anni.

« Assicurando alle aziende stesse commesse di lavoro sufficienti allo sviluppo e al progresso economico della regione Friuli-Venezia Giulia.

(5729) « FRANCO RAFFAELE, BERNETIC MARIA, LIZZERO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato, delle partecipazioni statali e della difesa, per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per la difesa dei livelli di occupazione e per stabilire rapporti più umani e democratici nelle aziende spezzine.

« In particolare chiede di conoscere quali misure saranno adottate — con carattere di urgenza — per far fronte alla minaccia di licenziamento che grava su 10 lavoratori e a quella di sospensione del lavoro a zero ore per altri 20 lavoratori appartenenti al cantiere di demolizioni navali Santa Maria che ha un organico complessivo di 73 lavoratori.

« Tale minaccia viene ad inserirsi in un quadro della occupazione già da tempo gravemente negativo in provincia di La Spezia.

« Infatti il cantiere navale di Muggiano si trova ancora nel pericolo di essere chiuso o di essere declassato a cantiere di riparazioni. Mentre da anni nessuna misura concreta è stata adottata per potenziare questo determinante centro produttivo, non si è proceduto nemmeno all'assunzione di manodopera giovanile, per cui l'organico dei dipendenti men-

tre è diminuito nel numero, è aumentato nell'età media.

« Altro elemento di grave preoccupazione è la prospettiva che oltre 350 dipendenti attuali dell'ENEL, addetti alla costruzione della termocentrale di Valleggrande con contratto edile a termine, possano essere licenziati, con il compimento dell'opera.

« Ugualmente, negli altri stabilimenti spezzini, sia statali che privati, non vengono assorbite nuove unità lavorative, per cui continua la emigrazione di manodopera qualificata e giovanile verso altre zone.

« Pertanto l'interrogante chiede di conoscere con quali misure si intenda fronteggiare la grave situazione, sulla quale tutta la popolazione spezzina — attraverso la sua lotta e la azione delle sue rappresentanze democratiche — non cessa di richiamare la attenzione degli organi competenti ad intervenire.
(5730) « FASOLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere quali criteri abbiano ispirato il prefetto di Grosseto nella recente nomina dei membri del Consiglio di amministrazione dell'Ospedale civile di Orbetello, essendosi verificato il fatto che sono risultati nominati due rappresentanti del PSU, un rappresentante della DC e un rappresentante del PRI, e se non ritenga vergognoso che sopravviva, a reggere una pubblica istituzione, un istituto fascista in base al quale le nomine piovono dall'alto, senza alcun controllo democratico, a favore di camarille locali, ed in spregio alle tendenze delle popolazioni interessate.

(5731) « MENCHINELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere, in rapporto al caso del notaio di Siracusa, convocato con decreto del presidente del tribunale ad assistere all'udienza e denunciato dal pubblico ministero per omissione di atti di ufficio il 18 aprile 1967, quale iniziativa s'intende prendere per tutelare la libertà di esercizio professionale del notaio e per evitare ulteriori confusioni in materia di amministrazione di giustizia, in considerazione che l'atto dovuto è quello del cancelliere, mentre quello del notaio è obbligato in caso di necessità regolate per legge.

(5732) « RICCIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale e del-

l'industria, commercio e artigianato, per conoscere quali iniziative intendano assumere nei confronti dei dirigenti delle Manifatture Amerine e del titolare dell'Impresa edilizia Cassetti (Amelia provincia di Terni) per le permanenti violazioni dei diritti sanciti a favore della manodopera giovanile e dei lavoratori in genere.

« L'interrogante chiede di conoscere anche quali ragioni abbiano determinato il considerevole e ingiustificato ritardo alla risposta alla interrogazione scritta d'identico contenuto (11 ottobre 1966, n. 18331), malgrado che da tempo siano stati espletati i relativi accertamenti, e se la collocazione politica dei predetti imprenditori, violatori di precise norme di legge, non abbia influito sul predetto ritardo.
(5733) « GUIDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, sui provvedimenti in corso con i quali sono annullate deliberazioni di Enti locali a suo tempo approvate dalla autorità tutoria concernenti il trattamento economico dei dipendenti degli Enti locali.

(5734) « GALLUZZI VITTORIO ».

Interpellanze.

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere i motivi per cui fino ad oggi non sono stati emanati i provvedimenti delegati previsti dall'articolo 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903 e per sapere se, in prossimità della scadenza di cui al predetto articolo 39, non sia intenzione del Governo di emanare i citati provvedimenti, riguardanti le materie indicate nella legge di delega, adempiendo in tal modo al mandato ricevuto dal Parlamento e soddisfacendo le legittime aspettative dei pensionati e dei lavoratori italiani.

(1091) « GUERRINI GIORGIO, SANTI, NAPOLI, ARMAROLI, CETRULLO, MOSCA ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri e i ministri della difesa e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere, anche in relazione ai recenti deplorabili incidenti verificatisi a Roma in occasione dello sciopero dei dipendenti ospedalieri, in base a quale principio costituzionale o giuridico nonché di etica militare il Governo da un po' di tempo a questa parte ha preso l'abitudine di adibire reparti delle forze armate italiane per sostituire lavoratori

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 APRILE 1967

che si assentano dal lavoro nell'esercizio del diritto di sciopero o per altre ragioni.

« Per conoscere se i Ministri in indirizzo non ritengano disdicevole e mortificante, per le Forze armate, destinate anche per dettato costituzionale alla difesa della Patria, l'impiego quasi sistematico come forze ausiliarie del lavoro, e se non ritengano, inoltre, negativo per la coscienza nazionale e contrario ai principi costituzionali del dovere dei cittadini alla difesa della Patria ed al servizio militare

obbligatorio, il contrapporre le forze armate ai lavoratori scioperanti, per far assumere alle prime un ruolo che, se non sia giustificato in casi veramente eccezionali, da gravissimi motivi di pericolo e di tutela dell'incolumità dei cittadini, può apparire quasi una forma di odioso crumiraggio.

(1092)

« ROBERTI, CRUCIANI, FRANCHI,
TURCHI ».

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO